

F72 102  
80 104  
104  
1

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 102

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**GIULIO ANDREOTTI**

per i reati di cui agli articoli 110 e 416 del codice penale; e agli articoli 110 e 416-bis del codice penale  
(associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 27 marzo 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*  
ROMA

Roma, 27 marzo 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato; richiesta che provvedo a trasmettere per le iniziative di competenza.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE DI PALERMO

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XI LEGISLATURA  
27 MAR. 1993  
Dec. IV n. 102  
Annunciato il 29 MAR. 1993

ALL'ON.LE SIGNOR PRESIDENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
ROMA

---

**OGGETTO:** Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di ANDREOTTI Giulio, n. a Roma il 14.1.1919 - Senatore della Repubblica

---

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del proc. pen. n° 1491/93 N.C., instaurato nei confronti di ANDREOTTI Giulio per i delitti di cui agli artt. 110 e 416 cod. pen. (fino al 28.9.1982) e di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. (dal 29.9.1982 in poi), osserva quanto segue.

## P R E M E S S A

Nell'ambito di distinti procedimenti, avviati da questo Ufficio in tempi diversi sull'associazione mafiosa "Cosa Nostra", sono stati affrontati, con riferimento a problematiche e

situazioni differenti, temi investigativi concernenti non soltanto il comando strategico e la struttura militare di questa organizzazione, ma anche le sue ramificazioni nella società civile e le sue relazioni con esponenti delle Istituzioni.

In particolare, il tema riguardante i rapporti tra Cosa Nostra ed esponenti del mondo politico aveva già costituito, in passato, oggetto di investigazioni giudiziarie e di dichiarazioni di collaboranti (vedi, infra, Cap. 3° ed ivi le dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA, Vincenzo MARSALA, Antonino CALDERONE, Francesco MARINO MANNOIA).

Gli elementi allora acquisiti, pur non avendo evidenziato concrete fattispecie penalmente rilevanti nei confronti di uomini politici, avevano tuttavia lasciato intravedere l'esistenza di una politica di "relazioni esterne" di Cosa Nostra, attuata con il metodo dell'infiltrazione nelle varie articolazioni statuali, compendiata nella frase di Gaetano BADALAMENTI (allora capo della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra): «noi non possiamo fare la guerra allo Stato».

Indagini più recenti (vedi, infra, le dichiarazioni di Gaspare MUTOLO, Leonardo MESSINA, Giuseppe MARCHESE e Baldassare DI MAGGIO) hanno evidenziato che, nell'ambito di una generale politica di scambio di favori tra Cosa Nostra ed esponenti del mondo politico, uno degli interessi precipui dell'organizzazione era quello di ottenere - appunto mediante l'intervento dei politici - il c.d. «aggiustamento» dei processi, cioè il condizionamento dei processi penali coinvolgenti comunque Cosa Nostra ed i suoi membri .

4

Un avvenimento che determinò un passaggio di fase fu costituito dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione, in data 30 gennaio 1992, contrariamente alle aspettative dell'organizzazione alimentate da esponenti politici, non soltanto confermò le condanne inflitte agli uomini d'onore, ma riaffermò la validità del c.d. «teorema BUSCETTA», e cioè che tutti gli omicidi più gravi della "guerra di mafia" dovevano ritenersi deliberati dai componenti della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra.

Il vertice di Cosa Nostra aveva invece garantito ai quadri intermedi ed alla base dell'organizzazione che, grazie ad interventi politici, le sentenze di condanna sarebbero state annullate.

La conferma della Corte di Cassazione sanciva, quindi, dopo una serie di oscillazioni giurisprudenziali, l'esistenza della struttura ordinamentale-statuale di Cosa Nostra e la sua unicità verticistica (con una serie di importanti ricadute in altri processi in corso e di futura gestione), una grave perdita di credibilità dei vertici (che dimostravano di non essere in grado di mantenere le promesse), la diagnosi di una presa di distanza da Cosa Nostra di determinati settori politici, che ne avevano garantito l'impunità, e, infine e soprattutto, la possibile fine della stagione dell'impunità e dei processi «aggiustati».

Alla luce delle più recenti acquisizioni probatorie, uno dei principali canali di collegamento tra Cosa Nostra ed il mondo politico "romano", per la tutela degli interessi

5

dell'organizzazione e, specificamente, per l'«aggiustamento» dei processi, era l'on. Salvo LIMA.

Il progredire delle suddette acquisizioni, ed il loro coordinamento logico e storico, ha infine evidenziato un contesto di elementi probatori, tali da far identificare nel sen. Giulio ANDREOTTI il referente "romano" dell'on. LIMA e di Cosa Nostra ai fini suindicati; e ciò in un contesto di relazioni tra il sen. ANDREOTTI e Cosa Nostra, instaurate - in forma non contingente ed occasionale - almeno dal 1978, e mantenute certamente fino al 1992, con caratteri tali da concretare l'ipotesi di reato di concorso in associazione mafiosa (artt. 110, 416 cod. pen. per il periodo anteriore al 29.9.1982; artt. 110, 416 bis cod. pen. per il periodo successivo).

A tal riguardo, è opportuno fin d'ora sottolineare che gli elementi probatori acquisiti inducono a ritenere non già che il sen. ANDREOTTI abbia mai assunto la qualità formale di membro dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ma sibbene che egli abbia posto in essere - in modo non episodico e contingente - condotte tali da realizzare un contributo positivo alla tutela degli interessi ed al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione (vedi infra, e più diffusamente, le considerazioni che verranno svolte con riferimento alle dichiarazioni di Leonardo MESSINA).

Sull'utilizzabilità di questa fattispecie criminosa concorsuale (art. 110 e 416 o 416 bis cod. pen.) ebbe per primo ad intrattenersi il G.I. dott. Giovanni FALCONE (cfr., da ultimo, vol. 2° pagg. 429 segg. ordinanza-sentenza del 17.7.1987 contro ABBATE Giovanni + 162, conclusiva del c.d. "maxi-ter"), il quale

6

così scriveva:

«Deve affrontarsi, adesso, il problema dell'ipotizzabilità del delitto di associazione mafiosa, anche nei confronti di coloro che non sono uomini d'onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato.

«La questione è molto rilevante sotto il profilo pratico, poichè si tratta di qualificare giuridicamente comportamenti multiformi e di disparata intensità ed efficacia, che rientrano in quella vasta area di "contiguità" rispetto a Cosa Nostra .....

«Al riguardo, deve rilevarsi, anzitutto, la possibilità, riconosciuta da autorevole dottrina, del "concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione stessa, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e segg. cod. pen." e, più in generale, del concorso eventuale nel reato necessariamente plurisoggettivo (come tutti i reati associativi) da parte di "persone diverse dai concorrenti necessari".

«A parere di chi scrive, per riscontrarsi concorso eventuale da parte dell'estraneo all'associazione mafiosa, occorre che quest'ultimo contribuisca, attivamente e consapevolmente, alla realizzazione delle attività e degli scopi dell'associazione stessa.

«Alcune attività della c.d. "criminalità dei colletti

7

bianchi" in tema di riciclaggio di denaro si risolvono in un contributo causale, spesso di notevole rilievo, al perseguimento degli scopi di Cosa Nostra ed al rafforzamento della stessa, pur se i rapporti siano mantenuti anche con uno solo dei suoi membri, e concretano, pertanto, il concorso nel delitto di associazione mafiosa .....

«Analogamente, manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche Istituzioni possono - eventualmente - realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili - a titolo consorsuale - nel delitto di associazione mafiosa.

«Ed è proprio questa "convergenza di interessi" col potere mafioso ..... che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di Cosa Nostra e della sua natura di contropotere, nonchè, correlativamente, delle difficoltà incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali.

«Deve, quindi, concludersi che una condotta, per realizzare il concorso nel delitto di associazione mafiosa, deve risolversi in un contributo causale alla realizzazione degli scopi di Cosa Nostra e deve essere consapevolmente volta a favorirne - dall'esterno - le attività .....

CAP. 1°

FONTI DI PROVA E LORO VALUTAZIONE

§ 1 - LE FONTI DI PROVA

Nel presente procedimento, le fonti di prova sono costituite, innanzi tutto, dalle convergenti dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia, dei quali è opportuno delineare i profili essenziali.

1) TOMMASO BUSCETTA

Il 16 luglio 1984 iniziava a collaborare con la Giustizia Tommaso BUSCETTA.

Estradato dal Brasile dopo un lungo "iter" procedurale, ed indicato per decenni da tutti gli organismi di polizia giudiziaria come «mafioso di rango» e trafficante di stupefacenti, il BUSCETTA imprimeva un nuovo corso alla lotta dello Stato contro "Cosa Nostra", poichè egli era il primo esponente di rilievo dell'organizzazione a rompere la secolare legge mafiosa dell'omertà.

Ormai isolato all'interno di "Cosa Nostra" e braccato dagli avversari, che per stanarlo gli avevano ucciso numerosi congiunti, egli riteneva di affidare alla giustizia la sua sorte ed i segreti dell'organizzazione mafiosa.

9

Il BUSCETTA motivava la sua scelta di campo, affermando che i principi ispiratori di "Cosa Nostra" erano stati ormai irrimediabilmente travolti dalla ferocia dei nuovi capi, che avevano trasformato l'organizzazione in un'associazione criminale della peggiore specie, in cui egli non si riconosceva più.

Le sue dichiarazioni fornivano, per la prima volta, una descrizione compiuta dell'organizzazione "Cosa Nostra", delle sue regole, dei suoi misfatti, ed offrivano una inedita ed originale chiave di lettura del fenomeno, consentendo di ricostruire dall'interno le vicende dell'organizzazione.

Come è ben noto, l'attendibilità del complesso delle sue dichiarazioni è stata riconosciuta in numerosi procedimenti giudiziari, e, particolarmente, nella sentenza n° 80 del 30.1.1992, emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del c.d. maxi-processo (vedi infra, § 2).

\* \* \* \* \*

## 2) VINCENZO MARSALA

Dopo Tommaso BUSCETTA, iniziava a collaborare con la Giustizia Vincenzo MARSALA, figlio di Mariano MARSALA (rappresentante della famiglia di Vicari, piccolo centro vicino a Termini Imerese).

A seguito dell'uccisione del padre (4.2.1983), egli si rendeva conto che la mafia di un tempo non esisteva più, si era trasformata in "una banda di ladri ed assassini", e decideva

10

pertanto di rivelare quanto a sua conoscenza su Cosa Nostra.

Egli, anche se non immediatamente, ammetteva la sua qualità di uomo d'onore e forniva informazioni di particolare precisione e specificità, del tutto coerenti con quelle già rappresentate dal BUSCETTA e da Salvatore CONTORNO.

In particolare, il MARSALA tratteggiava la struttura di Cosa Nostra nei piccoli centri delle province siciliane e rivelava, con riferimento a quella specifica realtà, notizie di rilevante interesse anche su rapporti tra l'organizzazione ed esponenti del mondo politico.

L'attendibilità del MARSALA è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito del c.d. maxi-bis (cioè del proc. pen. n° 2234/86 R.G.U.I. contro Abdel Azizi Afifi + 91, concernente appunto la c.d. "mafia di provincia").

\* \* \* \* \*

### 3) ANTONINO CALDERONE

Il 9 aprile 1987, in Marsiglia, iniziava a collaborare con la Giustizia italiana Antonino CALDERONE, importantissimo esponente della famiglia di Catania, della quale era stato anche vice-rappresentante nella seconda metà degli anni Settanta.

Il CALDERONE, tra l'altro, essendo fratello di Giuseppe CALDERONE (già capo della Commissione regionale di Cosa Nostra dal 1975 al 1977, e cioè del massimo organismo direzionale dell'associazione) ed essendo stato "l'ombra" di quest'ultimo,

11

forniva un rilevantissimo contributo non solo per l'assoluta coincidenza delle sue dichiarazioni su Cosa Nostra con quelle precedenti del BUSCETTA, ma soprattutto perchè le sue esperienze personali provenivano da altra parte della Sicilia, ad ulteriore suggello dell'unicità e del verticismo dell'organizzazione criminale.

Altro significativo contributo alla conoscenza dell'associazione, e delle sue dinamiche più riservate, derivava dal fatto che Antonino CALDERONE aveva, personalmente, assistito ad eventi gravissimi ed importantissimi, deliberati da quell'organismo di vertice - la Commissione regionale - che raggruppava tutti i "rappresentanti provinciali" ed al quale era demandata la competenza a decidere sugli interessi più rilevanti di Cosa Nostra.

Questo aspetto dell'organizzazione era allora assolutamente nuovo, poichè neppure Tommaso BUSCETTA ne aveva avuto conoscenza diretta, ed è rimasto sostanzialmente unico fino a quando, recentemente, non ne ha nuovamente parlato Leonardo MESSINA, che ne ha avuto notizia dai contatti con Salvatore RIINA, indicato come attuale "rappresentante regionale".

L'attendibilità delle dichiarazioni del CALDERONE (che si è spinto a confessare anche personali responsabilità nella deliberazione di gravissimi fatti di sangue) è stata ripetutamente riconosciuta da numerosi giudici di merito, ed è stata ribadita - da ultimo - pure dalla sentenza n° 80/92 della Corte di Cassazione, sulla quale si ritornerà più diffusamente in

prosieguo.

\* \* \* \* \*

4) FRANCESCO MARINO MANNOIA

L'8 ottobre 1989 iniziava a collaborare con la Giustizia Francesco MARINO MANNOIA.

Dopo la stagione dei primi grandi "pentiti", sbocciata nel 1984 con la collaborazione di Tommaso BUSCETTA e proseguita fino al 1987 con quella di Antonino CALDERONE, era sembrato che il fenomeno della dissociazione da Cosa Nostra si fosse irreversibilmente arrestato, sia a causa della strategia di morte attuata dai vertici dell'organizzazione contro i familiari dei collaboratori, sia per la interessata campagna di delegittimazione attuata contro questi ultimi da più parti (spesso strumentalizzando, anche col ricorso a generalizzazioni indiscriminate, difficoltà connesse a specifici profili tecnici del complesso problema della rilevanza probatoria del contributo dei "pentiti").

Pertanto, la clamorosa scelta di campo del MARINO MANNOIA appariva subito di eccezionale importanza non solo per la statura del personaggio, ma soprattutto perchè dimostrava che né la violenza di Cosa Nostra né quelle campagne di delegittimazione dei "pentiti" erano riuscite a bloccare questo importantissimo strumento di contrasto alla criminalità mafiosa nonchè ai molteplici "interessi" alla stessa collegati.

Tale collaborazione rappresentava un contributo di straordinario rilievo alla lotta contro Cosa Nostra, sia per la grande quantità di informazioni fornite su personaggi di ogni livello del crimine organizzato siciliano, nonché su numerosissimi delitti commessi dall'organizzazione e sulla ricostruzione di circa un decennio di traffici di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America; sia - principalmente - per i puntuali chiarimenti ed aggiornamenti forniti sugli schieramenti e sul divenire degli equilibri interni a Cosa Nostra.

Il MARINO MANNOIA, invero, aveva avuto modo di vivere le vicende interne dell'organizzazione in una posizione privilegiata, essendo stato dapprima uomo di fiducia di BONTATE Stefano (capo storico di Cosa Nostra sin dall'inizio degli anni Settanta), e poi inserito a pieno titolo, per molti anni, nei traffici di stupefacenti gestiti dalle famiglie "corleonesi" (cioè dello schieramento guidato da Salvatore RIINA), per la sua qualità di "chimico" particolarmente esperto dei procedimenti tecnici di raffinazione della droga.

Grazie a questo suo patrimonio di informazioni - arricchito ulteriormente dall'intimo rapporto di confidenza sempre mantenuto con il più giovane fratello MARINO MANNOIA Agostino, divenuto nel 1985 uomo d'onore della famiglia di Ciaculli e componente del relativo "gruppo di fuoco" - MARINO MANNOIA Francesco consentiva di ridisegnare una nuova e più completa mappa delle "famiglie" e dei "mandamenti" di Palermo, aggiornando le conoscenze acquisite in passato sulla base delle dichiarazioni di altri importanti

14  
collaboranti, quali BUSCETTA Tommaso, CONTORNO Salvatore e CALDERONE Antonino.

Il suo contributo all'accertamento della verità, in ordine a numerosissimi gravi delitti di Cosa Nostra, è già stato ritenuto pienamente attendibile dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n° 80/92.

\* \* \* \* \*

#### 5) LEONARDO MESSINA

Il 30 giugno 1992 iniziava a collaborare con la Giustizia MESSINA Leonardo, importante uomo d'onore della famiglia di San Cataldo (CL).

Anche tale collaborazione si rivelava estremamente utile ed importante per la conoscenza dell'organizzazione Cosa Nostra, poichè proveniente da persona da lungo tempo inserita nell'organizzazione ed appartenente ad una famiglia di sangue di antiche e consolidate tradizioni mafiose.

Nipote dell'omonimo MESSINA Leonardo, vecchio rappresentante della famiglia di Serradifalco, di LA MARCA Cataldo, già capodecina della famiglia di San Cataldo, nonchè di CALI' Luigi, uomo d'onore di quest'ultima famiglia, ed entrato quindi - fin dall'adolescenza - in contatto con un ambiente permeato dalla logica mafiosa, il collaborante aderì formalmente all'organizzazione all'età di 25 anni.

Nell'ambito di Cosa Nostra, egli assunse quindi ruoli di

sempre maggior rilievo (capo-decina e vice-rappresentante della famiglia di San Cataldo), e soprattutto divenne uomo di fiducia di Giuseppe MADONIA detto "Piddu", rappresentante provinciale di Caltanissetta e componente della "commissione regionale".

Anche grazie a questo privilegiato rapporto fiduciario con il MADONIA, il MESSINA venne a trovarsi in una posizione tale da poter apprendere dall'apparato di vertice dell'organizzazione informazioni sicuramente attendibili sulla struttura e sulle attività di Cosa Nostra.

In particolare, dopo essersi dedicato prevalentemente al traffico di stupefacenti, a partire dal 1986 circa, il MESSINA si occupò principalmente degli interessi di Cosa Nostra nel settore degli appalti, venendo così a diretta conoscenza di rapporti tra l'organizzazione ed esponenti delle Istituzioni.

Egli si è indotto a collaborare con la Giustizia a seguito di un graduale processo di distacco dalle logiche di Cosa Nostra, determinato dalla vicinanza con persone ad essa estranee, e culminato in una profonda crisi esistenziale cagionata dal rifiuto dei valori ormai "degenerati", introdotti nell'organizzazione dalla dittatura dei "corleonesi".

L'attendibilità del MESSINA ha già ricevuto positivo riscontro in varie decisioni giurisdizionali, sia dell'Autorità di Caltanissetta sia di quella di Palermo.

\* \* \* \* \*

6) GASPARE MUTOLO

Il 1° luglio 1992 iniziava a collaborare con la Giustizia MUTOLO Gaspare.

Tale collaborazione - non diversamente da quelle sopra menzionate - si rivelava immediatamente di straordinaria importanza: poichè proveniente da un esponente di primo piano della famiglia di Partanna Mondello, uomo di fiducia di RICCOBONO Rosario (già capo-mandamento e componente la Commissione di Cosa Nostra) ed inoltre personalmente coinvolto - fino a tempi recenti - in traffici internazionali di stupefacenti, taluni dei quali addirittura gestiti non nell'interesse di singole famiglie bensì in quello di tutta Cosa Nostra.

Il livello di inserimento del MUTOLO in Cosa Nostra è stato, peraltro, adeguatamente valutato ed illustrato nelle sentenze emesse nell'ambito del c.d. maxi-processo, in esito al quale egli è stato condannato a grave pena definitiva per i reati di associazione mafiosa (appunto per la sua partecipazione a Cosa Nostra), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per commercio di tali sostanze.

Inoltre, fino a tempi recentissimi (praticamente fin quasi all'inizio della sua attività di collaborazione con la Giustizia), il MUTOLO è stato depositario e destinatario di informazioni assolutamente attendibili, a lui provenienti direttamente da componenti della attuale Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra (cioè dell'organo collegiale di vertice

17  
della provincia di Palermo, storicamente in posizione di preminenza non solo su tutti gli altri analoghi organi delle province siciliane, ma addirittura sulla stessa Cosa Nostra americana).

La collaborazione del MUTOLO, oltre che di straordinaria importanza per i motivi già indicati, ha comportato, altresì, una svolta storica nel pur ampio panorama dei collaboranti, poichè egli ha maturato una autentica scelta di vita, rompendo definitivamente ed integralmente ogni legame col suo passato criminale, ed ha esteso la sua collaborazione alla più ampia confessione di sue personali responsabilità anche per omicidi, non sottraendosi, pertanto, ad ulteriori gravi sanzioni penali, sebbene non fosse lontano da prevedibili e prossime prospettive di libertà.

Egli motivava questa sua scelta radicale, soprattutto, con la consapevolezza della necessità di fornire il contributo più efficace possibile alla auspicata disgregazione di Cosa Nostra, una organizzazione di pericolosità eccezionale per la sua struttura militare e per le sue ramificazioni nella società civile e nelle stesse Istituzioni, impegnata oggi in una irreversibile strategia di morte, e con la speranza di essere - in tal modo - di esempio e di incoraggiamento per tanti altri uomini di Cosa Nostra, che, non potendo non riflettere sulle motivazioni della sua decisione, potrebbero indursi a seguirla anche essi.

Nell'ambito della sua collaborazione, il MUTOLO ricostruiva

in maniera organica e completa le vicende evolutive, le dinamiche interne ed i conflitti di Cosa Nostra dai tempi del "triumvirato" di BADALAMENTI Gaetano, BONTATE Stefano e LEGGIO Luciano (primi anni Settanta) fino ai giorni nostri.

Egli riferiva anche, in maniera organica e completa, le notizie e le informazioni a sua conoscenza su una serie di gravissimi delitti, commessi dall'organizzazione, e riguardanti pure esponenti delle Istituzioni e del mondo politico.

Nella narrazione degli antefatti e delle motivazioni di questi delitti, il MUTOLO - coerentemente con la sua scelta di leale collaborazione - riferiva anche fatti concernenti esponenti del mondo politico e delle Istituzioni, superando ogni timore e dimostrando di nutrire completa fiducia nella piena ed efficace risposta dello Stato.

Anche il contributo del MUTOLO è stato, già, ritenuto pienamente attendibile sia da più Sezioni del Tribunale della Libertà di Palermo sia dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito dei procedimenti contro RIINA Salvatore ed altri, indagati per l'omicidio dell'on. Salvo LIMA, e contro CONTRADA Bruno, indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. (vedi, infra, successivo § 2)

\* \* \* \* \*

**7) GIUSEPPE MARCHESE**

Il 1° settembre 1992 iniziava a collaborare con la Giustizia

19

MARCHESE Giuseppe.

Anche tale collaborazione si rivelava immediatamente di eccezionale importanza, poichè il MARCHESE - uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, già condannato con sentenze definitive per omicidio, associazione mafiosa e traffico di stupefacenti - è stato, dal momento della sua affiliazione in Cosa Nostra e fino a tutto il mese di agosto del 1992, una delle persone più vicine a RIINA Salvatore, del quale ha goduto la piena fiducia già da epoca anteriore alla stessa formale iniziazione, al punto da essere ammesso (insieme ad altre 4 o 5 persone soltanto) alla conoscenza di notizie segretissime, quali - ad esempio - i luoghi in cui lo stesso RIINA trascorreva la sua latitanza.

Il MARCHESE è cognato di BAGARELLA Leoluca (a sua volta cognato del RIINA), altro esponente di rilievo della famiglia di Corleone, il quale - dopo un lunghissimo fidanzamento - ha da qualche tempo sposato una sorella del MARCHESE.

Egli - nel 1980 - fu «combinato» (cioè formalmente inserito in Cosa Nostra mediante il rituale giuramento) per decisione personale del RIINA, il quale addirittura giudicò opportuno di mantenere assolutamente «riservata» l'appartenenza del MARCHESE a Cosa Nostra, per far sì che questi operasse esclusivamente alle dipendenze di lui stesso e dello zio MARCHESE Filippo, allora capo della famiglia di Corso dei Mille.

Il rapporto privilegiato tra il RIINA ed il MARCHESE è stato di tale intensità da far sì che quest'ultimo, detenuto nel carcere dell'Ucciardone, sia stato richiesto ed abbia accettato

di eseguire - così andando incontro a sicure e gravissime conseguenze penali - l'omicidio del compagno di cella PUCCIO Vincenzo, allora capo del mandamento di Ciaculli (11 maggio 1989); omicidio commesso in carcere, contrariamente ad una prassi costante di Cosa Nostra, perchè rispondente ad una indifferibile e personale strategia di RIINA Salvatore.

Il MARCHESE, quindi, ancorchè detenuto ininterrottamente dal gennaio 1982, è a conoscenza di notizie e fatti riservatissimi, a lui comunicati - nell'ambito di un rapporto di confidenza integrale - dapprima (quando era libero) direttamente dal RIINA, e poi dagli esponenti di Cosa Nostra a lui più vicini, quali - ad esempio - i componenti della famiglia di sangue dei MADONIA, nonchè MARCHESE Antonino (fratello del dichiarante ed egli pure uomo di assoluta fiducia del RIINA).

Infatti, come è stato concordemente riferito da numerosi collaboranti, gli uomini d'onore detenuti riescono immancabilmente a comunicare - tra loro e con l'esterno - quale che sia il rigore delle misure di segregazione, utilizzando soprattutto il canale dei colloqui con i difensori e con i familiari.

Il MARCHESE ha motivatamente esposto, nel suo primo interrogatorio, le ragioni per le quali progressivamente ha maturato la propria sofferta decisione di dissociarsi da Cosa Nostra e di collaborare con la Giustizia.

Egli, dopo aver nutrito piena ed incondizionata fiducia nel RIINA e nelle regole di solidarietà - che pensava fossero alla

base di tale associazione -, ha via via compreso che, proprio per il RIINA ed altri a lui molto vicini, tali regole sono una finzione e vengono soppiantate e tradite, per un disegno di potere personale ed assoluto del RIINA.

La importanza della collaborazione del MARCHESE - che non sembra eccessivo definire storica - può essere completamente apprezzata ove si pensi che egli è il primo esponente di Cosa Nostra che si è determinato a dissociarsi dall'organizzazione, ed a collaborare con la Giustizia, non già perchè appartenente a famiglie perdenti, e neppure perchè virtualmente comunque esposto a pericolo di vita, ma - al contrario - per intima convinzione circa l'impossibilità di permanere, oggi, in Cosa Nostra.

Ciò a causa della già ricordata mutazione genetica di Cosa Nostra, trasformatasi nella dittatura criminale e spietata del RIINA e di un gruppo ristrettissimo di uomini d'onore a lui esclusivamente legati, con tradimento di ogni preteso "valore" del passato.

E' necessario ancora sottolineare l'importanza delle motivazioni morali del MARCHESE, il quale ha maturato una autentica scelta di vita, rompendo definitivamente ed integralmente ogni legame col suo passato criminale, ed ha egli pure - come il MUTOLO - esteso la sua collaborazione alla più ampia delle confessioni.

Egli ha compreso quanto fossero sbagliate le scelte compiute all'età di appena 17 anni e si è reso conto di dover attuare una decisione integrale e coerente, anche per evitare che - nel futuro - altri giovani possano commettere lo stesso tragico

errore.

La completa attendibilità del MARCHESE, come già quella del MUTOLO, è stata positivamente verificata sia dal Tribunale della Libertà di Palermo sia dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito dei ricordati procedimenti concernenti l'omicidio dell'on. Salvo LIMA, e CONTRADA Bruno indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.

\* \* \* \* \*

#### 8) BALDASSARE DI MAGGIO

Il 13 gennaio 1993 iniziava a collaborare con la Giustizia Baldassare DI MAGGIO.

Tratto in arresto dai Carabinieri di Novara l'8 gennaio 1993 per detenzione di armi, il DI MAGGIO - sebbene in quel momento non fosse destinatario di alcun provvedimento restrittivo e non andasse, quindi, incontro a conseguenze penali di rilievo - immediatamente confessava la propria qualità di uomo d'onore, personalmente «combinato» da Bernardo BRUSCA (altro esponente storico di Cosa Nostra, da sempre legatissimo al RIINA), ed ammetteva di avere, negli anni precedenti, ricoperto un ruolo attivo e rilevante nell'ambito della famiglia di San Giuseppe Jato.

Il DI MAGGIO lealmente riconosceva di aver deciso di dissociarsi da Cosa Nostra per prevenire il gravissimo rischio

per la propria vita, derivante da una situazione di ormai insanabile contrasto tra lui stesso ed i BRUSCA (in particolare Giovanni, figlio di Bernardo), i quali male avevano tollerato la posizione di "prestigio" già acquisita da esso DI MAGGIO, nel mandamento di San Giuseppe Jato, nel periodo in cui - per circa tre anni - gli stessi BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni erano stati, contemporaneamente, detenuti o al soggiorno obbligato.

Tale pericolo era, poi, tanto più grave, in quanto il DI MAGGIO aveva compreso che - dopo un periodo di apparente "neutralità" - il RIINA era schierato sulle posizioni dei BRUSCA, suoi fedelissimi alleati di sempre.

Le sue dichiarazioni apparivano subito di grande rilievo investigativo non solo perchè egli recava un nuovo importante contributo di conoscenza alle indagini giudiziarie, ma anche perchè forniva significativi e decisivi elementi per la individuazione dello stesso RIINA, che poi veniva effettivamente catturato - grazie al suo contributo - il 15 gennaio 1993.

La collaborazione del DI MAGGIO è senz'altro da ritenere attendibile sia perchè le sue dichiarazioni hanno già ricevuto positivi riscontri dagli accertamenti di p.g. finora svolti, nonchè dalle dichiarazioni di altri collaboranti, sia perchè egli non ha esitato a rendere piena confessione di gravissimi fatti delittuosi, cui ha personalmente partecipato, e, tra questi, di numerosi omicidi dei quali non era stato finora neppure sospettato.

\* \* \* \* \*

§ 2 - LA VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

**A) LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 30.1.1992 N. 80**

Come è ben noto, in data 30 gennaio 1992, la Suprema Corte di Cassazione (Sezione I pen., sent. n° 80) ha definito, almeno con riferimento a gran parte delle imputazioni, il procedimento contro ABBATE Giovanni ed altri (c.d. maxi-processo) con una decisione che, in alcuni dei suoi punti fondamentali, deve essere oggetto in questa sede di attento esame: non solo per l'autorevolezza del Giudice, ma anche perchè in questa occasione la Corte di Cassazione ha potuto prendere in considerazione sia pure nei limiti propri del giudizio di legittimità una quantità eccezionalmente vasta di risultanze probatorie, in corrispondenza al numero elevatissimo di imputati e di fatti criminosi oggetto del processo.

In particolare, ai fini della presente richiesta, è opportuno riassumere le conclusioni cui la Suprema Corte è giunta sui temi concernenti:

- 1) i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, in relazione al disposto dell'art. 192, comma 3, c.p.p.;
- 2) il riconoscimento della genuinità e dell'attendibilità generale delle dichiarazioni di determinati collaboratori

(tra i quali Tommaso BUSCETTA, Vincenzo MARSALA, Antonino CALDERONE e Francesco MARINO MANNOIA, citati nella presente richiesta);

- 3) il carattere, tendenzialmente permanente, dell'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra.

\* \* \* \* \*

1) L'art. 192 comma 3 C.P.P. - Le dichiarazioni dei "collaboratori" e il problema dei "riscontri" nella sentenza n. 80 del 30.1.1992

In primo luogo la Suprema Corte ha ritenuto non condivisibile la interpretazione, prospettata dalle difese degli imputati, secondo cui la norma dell'art. 192 del nuovo c.p.p. imporrebbe una pesante restrizione al "libero convincimento" del giudice, subordinando in ogni caso la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti alla acquisizione di riscontri esterni, non sostituibili dalle chiamate aggiuntive di altri dichiaranti.

La Suprema Corte ha disatteso questa interpretazione restrittiva dell'art. 192, comma 3 C.P.P., sottolineando che essa si pone in contrasto con quella adottata dalle Sezioni Unite (con la sentenza nr. 4 del 18.2.1990, ric. BELLI) e con l'elaborazione dottrinale più recente, ed ha riconosciuto - di conseguenza - l'esattezza dell'affermazione della Corte di Assise di Appello di Palermo secondo cui:

«il libero convincimento del giudice (comunque, indispensabilmente legittimato dalla coeva considerazione degli altri elementi di prova) resta intatto ed incondizionato non nella pretesa di prescindere dal procedimento acquisitivo ora prescritto (la raccolta necessaria del riscontro), ma nel potere di conoscere di qualsiasi riscontro, e cioè nella possibilità di apprezzare

24

quale riscontro ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e di plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienza o il ricorso a criteri di logica indiziaria» (pagg. 601 - 602).

Ed in tale ambito la sentenza n° 80/92 ha ricordato, fra l'altro, che riscontro ad una dichiarazione può essere altra dichiarazione della stessa natura, e di eguale contenuto, sicché la "convergenza del molteplice" viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna (pagg. 258 - 259).

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, approfondendo l'analisi dell'art. 192 C.P.P., ha sottolineato, quindi, che non si può attribuire all'art. 192 C.P.P. il significato di «valorizzare solo i riscontri oggettivi, o altrimenti detti reali, della partecipazione del chiamato» nè, tanto meno, quello di «rendere inutili le ulteriori chiamate di correo» (pag. 262).

Al contrario, la norma citata - insieme a un intento restrittivo («l'obbligo di valutare la dichiarazione di una parte sui fatti altrui unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la validità») - ha anche un carattere di segno estensivo dei poteri del giudice.

In primo luogo, come risulta dalla lettura stessa della norma (comma 3) e dalla sua collocazione tra le disposizioni

generali sulle prove (titolo I, libro III), è stata riconosciuta alla dichiarazione del coimputato, o imputato di reato connesso, «a pieno titolo la natura di prova, e cioè di prova rappresentativa», sebbene con «la caratteristica che possa essere inficiata e compromessa da una parzialità contenutistica» (pag. 264).

In sostanza, la norma del nuovo codice non solo «ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di correo, ma ne ha ridotto la distanza, anche sul piano della concreta valutabilità dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che può ben essere omologo e cioè elemento di prova della stessa specie», dato che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova fossero «aggiuntivi» e non «di specie diversa» (pag. 265).

Anzi, sottolinea ancora la decisione della Corte di Cassazione, proprio il confronto tra i commi 2 e 3 dell'art. 192 evidenzia la differenza che il legislatore ha dato al valore degli indizi, che per essere significativi devono essere "gravi, precisi e concordanti", da quello conferito alla chiamata di correo, per il cui «grado significativo il terzo comma non pone né limiti quantitativi né qualitativi e testualmente non esclude, dai dati con possibile valore confermativo, le successive chiamate fatte da soggetti diversi dall'autore della prima», le quali, quindi, «vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro» (pag. 267).

Non è, quindi, richiesto né che il riscontro abbia quale suo requisito l'assoluta certezza né che la chiamata di correo «sia convalidata a mezzo di altro elemento ad essa esterno, giacché è evidente che, in tal caso, si avrebbe già la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione e di verifica» (pag. 270).

Inoltre, sottolinea ancora la decisione della Corte di Cassazione, non è necessaria una pluralità di riscontri ma è sufficiente che un solo "elemento di prova" si aggiunga alla chiamata di correo (pag. 271).

Per altro verso, la stessa distinzione tradizionale fra la valutazione dell'attendibilità intrinseca e quella dell'attendibilità estrinseca non si sottrae all'obbligo, sancito dalla norma, di una considerazione unitaria degli elementi emersi, cosicché anche un esito incerto o contraddittorio dell'esame del primo aspetto può essere superato da «un coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca da cui derivino elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio» (pag. 271).

Parallelamente, «una affidabilità limitata soltanto ad alcune parti del discorso propositivo» può avere effetto probatorio pieno dell'integrazione «di dichiarazioni autonome, specie se specificamente cadenti su quelle medesime parti». (pag. 274)

L'esame delle diverse dichiarazioni deve essere basato «sui noti requisiti della contestualità, dell'autonomia,

dell'accertata sconoscenza dell'una fonte rispetto alle parole dell'altra, della convergenza almeno sostanziale delle dichiarazioni, tanto più cospicua e probatoriamente rilevante quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, anche ciò notevolmente contribuendo a far regredire a livelli insignificanti le probabilità di un errato accredito a discorsi frutto di mere invenzioni» (pag. 273).

In sostanza, afferma conclusivamente - su questo punto - la Suprema Corte, «ci si muove nel rispetto del terzo comma dell'art. 192, se si assume a canone direttivo il principio per cui la pluralità di dichiarazioni convergenti in tanto può portare alla conferma dell'attendibilità dell'una per opera dell'altra, in quanto tale conferma derivi anche dalla esclusione di fattori accidentali, o peggio manipolatori, eventualmente producenti una coincidenza soltanto fittizia». (pag. 273)

La sentenza della Suprema Corte approfondisce, poi (pag. 274 segg., cui si rinvia), tutta una serie di norme del nuovo codice di rito (artt. 90, 410, 65, 294, 364, 86, 496, 506, 546 e 507), trovando in essi la conferma che gli «elementi di prova che le parti possono o debbono offrire nello svolgimento del rispettivo ruolo, non possono essere identificati nè con i soli elementi di prova a contenuto accusatorio nè con i soli elementi assolutamente oggettivi e reali» (pag. 276), ma si riferiscono a «una varietà molto graduata e variegata di situazioni e non possono non comprendere anche le successive chiamate» (pag. 277)

A questo punto, la Suprema Corte, richiamando l'esperienza di altri ordinamenti, sottolinea che gli elementi di riscontro

possono provenire da un'area indefinita e vastissima (pagg. 278-279).

Si deve riconoscere, perciò, in definitiva, che il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. si manifesta, come norma volta, alla pari del primo e del secondo, non a porre divieti di utilizzazione, neppure per implicito, nè a indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie ma solo a predeterminare tre percorsi, di senso obbligato, allo svolgimento dell'argomentazione probatoria onde facilitarne l'accertamento della correttezza logica e della completezza dell'analisi» (pagg. 285 - 286).

Così ricostruiti - in via interpretativa - il significato e il valore della norma posta dall'art. 192, comma 3, c.p.p., la Corte di Cassazione ha riscontrato l'esattezza dell'applicazione fatta della stessa norma dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo e che si è sostanziata in alcune affermazioni fondamentali che vanno qui indicate, perchè di immediata rilevanza anche ai fini della presente richiesta:

- A) «... affermata frazionabilità della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre; e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di

quelle non comprovate o, peggio, smentite con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti (pagg. 289 - 290);

B) quanto alla valutazione delle chiamate "de relato", la Corte di Cassazione ha ritenuto inesatto il richiamo all'art. 195 del nuovo codice di rito e alle limitazioni che esso prevede per la utilizzabilità della "testimonianza indiretta" (non solo perchè inapplicabile nel procedimento in quel momento oggetto di giudizio) ma «anche sotto un altro profilo più risolutivo, dal momento che la disposizione riguarda - appunto - la testimonianza indiretta e cioè la dichiarazione "de relato" proveniente dal soggetto processuale tecnicamente rivestito della qualità di teste, e non le dichiarazioni rese da imputati o coimputati, che vanno ricondotte, pertanto, nella generale orbita di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192, quanto alla valutabilità ai fini della prova.

In definitiva, la testimonianza indiretta, pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità» (pagg. 300 - 301).

\* \* \* \* \*

### 1.1) La precedente giurisprudenza della Suprema Corte

Così completata la ricostruzione della interpretazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., offerta dalla sentenza n° 80 della Corte di Cassazione, di cui si è già sottolineata la particolare rilevanza, appare opportuno aggiungere che essa si inserisce coerentemente nell'orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Invero, sin dalle prime sentenze successive all'entrata in vigore del nuovo Codice di rito, la Cassazione ha affermato che «l'elemento di riscontro non deve necessariamente costituire una prova ulteriore e distinta che renderebbe ultronea la testimonianza del correo come autonoma fonte del libero convincimento del giudice», ben potendo consistere in un «dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione..., sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito» in concreto e in relazione al fatto da provare (Cass. 27.11.89 in Giust. Pen. 1990, III, 232).

Ma ancora più interessanti, ai fini che qui rilevano, sono le decisioni della Corte di Cassazione in tema di pluralità di chiamate di correo (ferma restando, naturalmente, la necessità di un esame approfondito della credibilità intrinseca delle singole chiamate e della verifica che esse non siano il frutto di un previo accordo o di reciproche influenze).

Così, già con la sentenza del 3.2.1990 (in Giust. Pen. 1990, III, 232), le Sezioni Unite hanno ritenuto che:

«il giudizio di attendibilità deve essere confortato da altri elementi o dati probatori che non sono peraltro determinati nella specie e nella qualità e che di conseguenza possono essere in via generale di qualsiasi tipo e natura» (nello stesso senso: Cass. 30.1.91, in Giust. Pen. 1991, III, 319; Cass. 6.4.90, ibidem 1990, III, 536; Cass. 30.3.90, in Cass. Pen. 1991, II, 371; Cass. 10.1.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536).

Sulla base di tale orientamento, si è riconosciuto forza di validi elementi di riscontro anche alle «chiamate plurime o convergenti», aventi cioè identico contenuto e soggetto passivo, e si è ritenuto che:

«una pluralità di dichiarazioni di coimputati tutte coincidenti in ordine alla Commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità a carico del chiamato in correttezza» (Cass. 20.2.90, in Cass. Pen. 1990, 164, 70; e, in senso conforme, Cass. 8.7.91, in C.E.D. nr. 7301; Cass. 11.10.90, in C.E.D. nr. 13316; Cass. 20.8.90, in C.E.D. nr. 11915; Cass. 10.7.90, in C.E.D. nr. 9914; Cass. 22.6.90, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 128; Cass. 11.5.90, in Cass. Pen. 1991, II, 871; Cass. 6.4.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536; Cass. 29.3.90 e Cass. 10.1.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536, 126; Cass. 22.10.90, in Cass. Pen. 1991, II, 866).

Appare, quindi, evidente che vi è una giurisprudenza pressochè costante sul valore di prova da attribuire ad una pluralità di chiamate di correo convergenti e concordanti (purchè autonome e intrinsecamente attendibili, come è ovvio).

E, anzi, si può pure aggiungere che, ampliando ulteriormente questi concetti, la stessa Corte di Cassazione è giunta anche a ritenere che:

«in tema di valutazione della prova, quando l'imputato rende dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di talune di esse può anche derivare dall'esistenza di elementi di conferma direttamente concernenti le altre, posto che l'attendibilità delle une ben può, sul piano logico, essere confortata dalla riscontrata attendibilità delle altre» (Cass. 16.1.91, in Archiv. nuova proc. pen. 1991, 647);

ovvero che:

«ai fini della valutazione della chiamata in correità, non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti, e persino l'eventuale ritrattazione dei collaboranti ove se ne accerti la natura mendace» (Cass. 13.7.90 e Cass. 22.6.90, in Archiv. nuova proc. pen. 1991, 128. Nello stesso senso: Cass. 15.6.90, in Giust. Pen. 1991, III, 184; Cass. 24.1.91, in Cass. Pen. 1991, 867 e Cass. 16.1.91, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 647; Cass. 2.3.90, in Cass. Pen. 1990, II, 211).

2) Il riconoscimento della genuinità e dell'attendibilità generale delle dichiarazioni di determinati collaboratori.

Sulla base anche dei principi di diritto fin qui ampiamente riassunti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto legittimi i giudizi espressi dal giudice di merito sulla genuinità e sulla attendibilità - in concreto - delle dichiarazioni dei "collaboranti", che avevano formato oggetto del suo esame e, in particolare, di quelle rese da Tommaso BUSCETTA, Vincenzo MARSALA, Francesco MARINO MANNOIA e Antonino CALDERONE.

Tali principi qui debbono intendersi riportati, sia perchè suscettibili di estensione logica a tutti i collaboranti citati nella presente richiesta sia, in particolare, per le affermazioni riguardanti specificamente il BUSCETTA, il CALDERONE ed il MARINO MANNOIA.

Nell'ambito di una articolata analisi della attendibilità intrinseca dei dichiaranti (conclusa in termini ampiamente positivi), la Suprema Corte, ripercorrendo l'"iter" logico già seguito dai giudici di merito, si è posta anche il quesito se non vi fossero ragioni preliminari per ritenere inattendibili a priori le dichiarazioni del MARINO MANNOIA e del CALDERONE, in quanto formulate dopo la definizione del giudizio di primo grado (in cui il primo, da imputato, era stato presente), e quindi dopo la pubblicazione ufficiale di quelle degli altri collaboranti, di cui avevano potuto conoscere il dettaglio, adattandovi - secondo

i rilievi delle difese - le proprie, dunque irrimediabilmente inficiate da questo difetto d'origine e, come tali, inutilizzabili in assoluto.

La sentenza ha però ragionevolmente risposto, sottolineando in concreto la spontaneità del nuovo atteggiamento processuale del MARINO MANNOIA, spontaneità confermata dalla confessione di personali responsabilità sino a quel momento tenacemente negate con qualche speranza di essere creduto, e riscontrando nelle dichiarazioni rese tardivamente elementi di novità e di originalità rispetto alle altre e precedenti provalazioni.

Da qui ha tratto il ragionevole convincimento che le caratteristiche con cui le dichiarazioni si presentavano ne confermavano la originalità.

La Suprema Corte ha, altresì, integralmente condiviso le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui la previa conoscenza delle dichiarazioni di altri collaboranti non inficia certamente l'attendibilità di successive dichiarazioni, allorchè quest'ultima risulti da una valutazione logica e coerente della personalità del collaborante e dell'originalità del suo contributo.

E così, fermo restando il criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni dei "collaboranti" in relazione ai riscontri esistenti sui singoli punti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità del convincimento espresso dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, secondo cui l'integrazione e la convergenza di più fonti propalatorie autonome

«è stata giudicata idonea ad una spiegazione complessiva degli avvenimenti, la cui concatenazione cronologica e logica offre spesso la dimostrazione di fatti che, non nella visione di insieme ma isolatamente esaminati, resterebbero del tutto privi di un univoco significato come dimostra la sequenza dei fatti tragici della c.d. guerra di mafia, la cui corretta lettura sarebbe impossibile ove si prescindesse dalla complessiva ricostruzione resa possibile dalle parole dei c.d. pentiti» (pag. 304 sentenza citata).

\* \* \* \* \*

3) Il carattere, tendenzialmente permanente, dell'inserimento anche concorsuale nell'associazione mafiosa Cosa Nostra

Altro principio, stabilito dalla Corte di Cassazione, è quello del carattere tendenzialmente permanente dell'inserimento nell'associazione mafiosa Cosa Nostra di chiunque instauri con la stessa un rapporto sistematico e continuativo, e non già un semplice isolato contatto.

Tale principio la Suprema Corte desume, con logica stringente, dalla «valorizzazione del dato di fatto della estrema difficoltà del recesso da una pregressa partecipazione associativa, senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita (secondo il giuramento prestato), la estromissione, la duratura detenzione e simili.

Da ciò derivando almeno una presunzione semplice, nel difetto di indizi contrari, di una continuazione del vincolo, che, unitamente ad ogni altra risultanza conforme, anche indiretta o meramente deduttiva, consenta di ritenere accertato il dato di fatto fattuale» (pag. 226).

In conclusione, secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, ogni qual volta sia accertata storicamente una adesione all'organizzazione Cosa Nostra, concretantesi in condotte di contributo continuativo e sistematico alle attività ed ai fini dell'associazione, tale adesione deve presumersi permanente - anche al di là dei confini temporali delle condotte

accertate - salva la prova certa di ulteriori fatti positivi che denotino un recesso del partecipe.

Tale presunzione giuridica appare logicamente applicabile, non soltanto al partecipe che ha formalmente assunto la "qualità" di uomo d'onore mediante giuramento (con ciò rendendosi responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.), ma anche al partecipe che, pur non essendo formalmente "combinato", ponga in essere - con consapevole volontà - condotte tali da realizzare un contributo non contingente ed episodico alle attività ed ai fini dell'associazione mafiosa (con ciò rendendosi responsabile di concorso nel delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).

Anche in quest'ultimo caso, infatti, il partecipe entra con l'organizzazione in un rapporto stabile di tal natura che non potrà più sottrarsi alle richieste ed alle esigenze dell'associazione, salvo il rischio della propria vita.

\* \* \* \* \*

41

B) LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZ. 6<sup>a</sup>)

N° 118 DEL 18.1.1993

I principi giurisprudenziali testè ricordati sono divenuti ormai "jus receptum" e sono stati, coerentemente, applicati anche dalla 6<sup>a</sup> Sez. penale della Corte di Cassazione, nell'ambito del procedimento concernente l'omicidio dell'on. LIMA (ric. BONO Giuseppe e CALO' Giuseppe).

Tale decisione ha affrontato tutti i temi posti dalle dichiarazioni dei collaboranti, anche con riferimento al contesto dei rapporti mafia-politica sottostante alla causale del delitto, e con motivazione analitica e stringente ha sottolineato sia i principi giuridici cui deve informarsi la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti, sia - in concreto - la sicura attendibilità intrinseca di Gaspare MUTOLO e Giuseppe MARCHESE (citati anche nella presente richiesta: n.d.r.).

Per quanto riguarda i criteri di valutazione della prova, in questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito «quali siano le condizioni necessarie e sufficienti perchè, sulla base di tali dichiarazioni, possa adottarsi un provvedimento custodiale.

«Sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta un preciso orientamento interpretativo, in ordine al quale non sussistono oscillazioni, e che può tradursi in due proposizioni fondamentali: la inapplicabilità incondizionata dell'art. 192, 3<sup>o</sup> comma, c.p.p.; l'indispensabile presenza del requisito dell'intrinseca attendibilità della chiamata ..... (vedi Sez. 1<sup>a</sup>

30.4.1990, Lucchese); un requisito da intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, i cui indici rivelatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto (Sez. 1^ 24.2.1992, Barbieri; Sez. 1^ 29.10.1990, Di Giuseppe), mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni, mancanza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (Sez. 1^ 23.1.1991, Giaselli)».

Affrontando, poi, il tema dei c.d. riscontri estrinseci (richiesti, in genere, non già per il provvedimento custodiale ma per la decisione dibattimentale di merito da parte del citato art. 192, 3° comma, c.p.p.), in questa sentenza la Suprema Corte sottolinea l'esistenza, pur nella varietà delle definizioni giurisprudenziali, di una linea comune «volta a valorizzare, quali riscontri, anche ulteriori chiamate in correità (Sez. 1^ 6.2.1992, Baraldini; Sez. 1^ 4.3.1992, La Vaccara) e pure riguardanti soltanto parti significative della chiamata, da cui desumere poi l'attendibilità dell'intera dichiarazione (Sez. 5^ 18.3.1992, Tardi) .....».

«Anzi, in proposito, con riferimento al giudizio di merito e non al provvedimento custodiale, la giurisprudenza ha anche affermato che, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nell'art. 192, 3° e 4° comma, c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse,

non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. 1^ 30.1.1992, cit.)».

La Corte quindi conclude, affermando che «la chiamata di correo costituisce una fonte privilegiata, sul piano della valenza dimostrativa, rispetto all'indizio in senso tecnico».

Particolarmente rilevanti, poi, ai fini della presente richiesta, appaiono le considerazioni svolte nella citata sentenza sulla valenza probatoria delle chiamate di correo "de relato".

A tal riguardo, la Corte ricorda che «la giurisprudenza non ha pressocchè mai contestato il possibile carattere di gravità della chiamata derivante da altrui dichiarazioni, pur subordinando il detto attributo, anche qui, ad elementi di conferma in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell'accusa (Sez. 1^ 11.3.1991, Clemente; Sez. 1^ 24.2.1992, Barbieri). Più in generale, la chiamata in correità costituita da notizie ricevute da terzi, e non personalmente conosciute dal chiamante, può costituire valida fonte di indizi, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, se il giudice, attraverso un apprezzamento di merito ben motivato e logicamente valido, e con l'ausilio di elementi di conforto, ritenga che essa sia affidabile (Sez. 6^ 5.5.1992, Mineo); sempre, peraltro, sottolineandosi la necessità di controllo al fine di escludere ipotesi di collusioni o di reciproco condizionamento psicologico (Sez. 1^ 6.2.1992, Baraldi) e con il riconoscimento, ancora, del

44

valore di riscontro pure di altre chiamate "de relato" (Sez. 1<sup>a</sup> 6.2.1992, Guglielmi)».

Per quanto riguarda, poi, la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da Gaspare MUTOLO e Giuseppe MARCHESE (citati anche nella presente richiesta), la Suprema Corte sottolinea come «il giudice "a quo" abbia correttamente esposto le ragioni della loro intrinseca attendibilità, secondo i canoni già enunciati (dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) ..... ed evidenziando, in particolare, non soltanto la loro spontaneità, ma anche la profonda conoscenza delle vicende di Cosa Nostra, comprovata oltre tutto dalla precisione e coerenza delle propalazioni».

La Suprema Corte, poi, definisce fondata su motivazione corretta ed esauriente «la valenza conferita (dal giudice di merito) ai riscontri "incrociati" MUTOLO-MARCHESE», poichè «le chiamate intrinsecamente attendibili si integrano e si rafforzano reciprocamente tanto da acquistare il rilievo indiziario richiesto dall'art. 273 c.p.p. ....».

Sulle c.d. "chiamate de relato", in questa sentenza la Suprema Corte logicamente rileva «l'indubbia impossibilità di poter disporre di fonti di tipo diverso (nel contesto criminale mafioso: n.d.r.)», il fatto che le relative verifiche sono condizionate dal contesto criminale, ed, infine, il principio secondo cui la intrinseca attendibilità del dichiarante di 2° grado è sufficiente a sorreggere la coerenza delle dichiarazioni assunte a base del provvedimento del giudice di merito.

\* \* \* \* \*

Si deve pure ricordare, per completezza, che principi giuridici diversi sono stati affermati, ad appena quaranta giorni di distanza, nella sentenza n° 847 del 27.2.1993, emessa nello stesso procedimento concernente l'omicidio dell'on. LIMA (ric. CUSIMANO Giovanni + 12) dalla 1^ Sezione penale della Corte di Cassazione.

Quest'ultima, infatti, ha deciso l'annullamento con rinvio di quattro ordinanze del Tribunale della Libertà di Palermo (confermative di quella emessa dal G.I.P. di Palermo il 20.10.1992), affermando, con riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti, principi giuridici completamente opposti a quelli sostenuti dalla giurisprudenza dominante.

Tali principi non saranno qui ricordati, in quanto la citata sentenza del 27.2.1993 risulta, allo stato, assolutamente isolata non soltanto nel panorama giurisprudenziale della Suprema Corte nel suo complesso, ma anche in quello specifico della stessa 1^ Sezione penale (ampiamente citato, infatti, nella ripetuta sentenza n° 118 della 6^ Sezione penale del 18.1.1993), come subito si vedrà al successivo paragrafo.

46

C) LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZ. 1<sup>a</sup>)

N° 499 DEL 5.2.1993

I surricordati principi della giurisprudenza dominante sono stati, ancora una volta, confermati dalla Suprema Corte di Cassazione - Sez. 1<sup>a</sup> penale - nella sentenza n° 499/93, emessa nel procedimento contro CONTRADA Bruno, in data recentissima (5.2.1993).

In particolare, la Corte ha ribadito che «in tema di sottoposizione a misure cautelari personali le dichiarazioni accusatorie "de relato" da chiunque provengano (testimoni, coimputati o imputati di reato connesso) hanno il valore di indizi se tali dichiarazioni sono rese da soggetti intrinsecamente attendibili», quali sono stati ritenuti i collaboranti citati in quel procedimento (Gaspere MUTOLO, Giuseppe MARCHESE ed altri).

\* \* \* \* \*

47

**§ 3 - CONCLUSIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA**

Per quanto forma oggetto della presente richiesta, ci si atterrà ai criteri di valutazione della prova stabiliti nelle citate sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Si terrà conto, in particolare:

- A) dei riscontri estrinseci, emersi dalle indagini compiute in altri procedimenti (vedi infra, Cap. 3° e Cap. 4°);
- B) della valenza probatoria delle "chiamate plurime o convergenti" (c.d. dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella «convergenza del molteplice», che assurge a dignità di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna (cfr. sent. n° 80/92, pagg. 258-259, 265-267, 277, nonché gli altri numerosi e conformi arresti giurisprudenziali citati);
- C) della eccezionale attendibilità intrinseca di gran parte dei collaboranti citati nella presente richiesta; in quanto, per la prima volta nella storia delle indagini giudiziarie su Cosa Nostra, essi hanno reso confessioni piene e senza riserva alcuna su proprie personali responsabilità in gravissimi delitti, esponendosi alla relative conseguenze. Tanto più, ove si pensi che con tali confessioni i collaboranti hanno rivelato proprie colpe delle quali non erano stati mai prima neppure sospettati, consentendo quindi l'accertamento della verità su fatti

altrimenti destinati alla assoluta impunità.

\* \* \* \* \*

CAP. 2°

ACQUISIZIONI PROBATORIE CONCERNENTI DIRETTAMENTE I RAPPORTI TRA  
COSA NOSTRA ED IL SEN. GIULIO ANDREOTTI

§ 1

LE DICHIARAZIONI DI LEONARDO MESSINA

Nell'ambito della sua collaborazione con questo Ufficio, concernente in particolare l'omicidio dell'on. Salvo LIMA, ed i rapporti tra Cosa Nostra ed esponenti del mondo politico nel settore degli appalti, il MESSINA riferiva notizie di rilevante interesse anche sul conto del sen. Giulio ANDREOTTI.

Già nell'interrogatorio reso al P.M. il 13 agosto 1992, dopo aver chiarito l'incidenza che l'esito del maxi-processo aveva avuto in alcuni gravissimi e recenti fatti delittuosi, il MESSINA precisava che inizialmente quel processo non aveva destato particolari preoccupazioni in Cosa Nostra, poichè «se le cose fossero andate male, sarebbe intervenuta la Cassazione ad annullare tutto; al massimo, sarebbero rimaste le pene più modeste».

Tutte le assicurazioni, provenienti da altri importanti uomini d'onore, concordavano nel senso che il processo sarebbe stato assegnato alla fine alla 1° sezione penale della cassazione, e quindi al presidente CARNEVALE, il quale - per Cosa

Nostra - «costituiva una garanzia e non certo soltanto per le sue idee giuridiche, (ma) perchè ci si diceva che era manovrabile».

Quando si seppe, invece, che il processo sarebbe stato assegnato ad altro Giudice, si diffuse in Cosa Nostra un palpabile disorientamento, poichè - contrariamente alle aspettative - i capi dell'organizzazione non erano riusciti a garantire il buon esito del processo.

Ciò costituiva un affronto e, contemporaneamente, una grave preoccupazione, per cui, quando effettivamente il processo andò male, una reazione divenne - per Cosa Nostra - assolutamente necessaria per dare coraggio agli uomini d'onore e per riaffermare la forza di Cosa Nostra.

Tale reazione non poteva non riguardare anche i politici, che non avevano più garantito il buon esito del processo, ed anzi «avevano tollerato che CARNEVALE venisse messo da parte».

Secondo le testuali parole del MESSINA, «era diffuso un ben preciso malcontento nei confronti, soprattutto, dell'ala andreottiana della Democrazia Cristiana e del gruppo craxiano del Partito Socialista, ai quali si rimproverava di essersi fatti prevaricare dalle altre correnti, formate generalmente da personaggi emergenti e più giovani, compreso fra questi ultimi il ministro della Giustizia MARTELLI».

Per quanto riguarda, in particolare, l'on. LIMA, il MESSINA riferiva di aver saputo - per il tramite di altri uomini d'onore, tra cui l'avv. Raffaele BEVILACQUA (esponente D.C. della corrente andreottiana) - che il LIMA non era uomo d'onore «ma era stato molto vicino ad uomini di Cosa Nostra per i quali aveva

costituito il tramite presso l'on. ANDREOTTI per le necessità della mafia siciliana».

Successivamente, negli interrogatori resi a questo Ufficio il 10 e l'11 dicembre 1992 nonché l'8 gennaio 1993 (aventi per oggetto i rapporti tra Cosa Nostra ed esponenti politici nel settore degli appalti), il MESSINA veniva invitato a precisare più concretamente il significato e le fonti dell'affermazione testè riferita.

Egli dichiarava, quindi, che il riferimento all'on. ANDREOTTI era stato formulato nell'ambito di sue conversazioni con altri uomini d'onore in occasioni diverse.

In particolare (int. 8.1.1993), in due circostanze gli era stato detto che «l'on. LIMA era il contatto con l'on. ANDREOTTI per le cose che interessavano Cosa Nostra, e specialmente per gli "interessamenti" concernenti processi giudiziari a carico di esponenti dell'organizzazione».

In una prima occasione, queste notizie gli furono date da vari uomini d'onore, tra cui VARA Ciro (della famiglia di Vallelunga), TERMINIO Cataldo (della famiglia di San Cataldo), FERRARO Salvatore (della famiglia di Caltanissetta) e VACCARO Domenico.

Tutti affermarono che l'on. Salvo LIMA era, appunto, il tramite per l'on. ANDREOTTI e gli dissero che la loro «sicurezza sulla Cassazione erano Salvo LIMA ed ANDREOTTI».

Ciò avvenne nel corso di una conversazione che si era svolta nella casa dello stesso MESSINA, ed avente per oggetto la

distribuzione delle somme provenienti da appalti effettuata in favore delle varie famiglie di Cosa Nostra dalla "provincia" (cioè dall'organismo di vertice di Caltanissetta: n.d.r.); distribuzione di cui era appunto incaricato FERRARO Salvatore, «ambasciatore» di MADONIA Giuseppe, detto "Piddu" ("rappresentante provinciale"), in questo settore.

Dopo che si discusse di questo argomento, i presenti iniziarono a commentare l'andamento del maxi-processo, in cui era interessato - sia pure marginalmente - VARA Ciro, e spiegarono al MESSINA che «non c'erano problemi».

Infatti, vi erano precise garanzie che il processo in Cassazione si sarebbe risolto in una "cazzata", e che tali garanzie provenivano dall'on. LIMA, dall'on. ANDREOTTI e dal Presidente della Cassazione CARNEVALE con il quale «era stato tutto sistemato».

Il giorno successivo il MESSINA si recò a Bagheria presso MADONIA Giuseppe (a quel tempo latitante: n.d.r.) per riferirgli il contenuto e l'oggetto della riunione svoltasi a casa sua la sera precedente.

Oltre agli argomenti relativi agli appalti, il MESSINA riferì compiutamente al MADONIA anche i commenti riguardanti le "garanzie" asseritamente fornite da LIMA, ANDREOTTI e CARNEVALE sull'esito del maxi-processo. Il MADONIA confermò che «in effetti, non c'erano problemi».

In un'altra occasione, un ulteriore riferimento all'on. ANDREOTTI era stato fatto al MESSINA da NARDO Sebastiano, detto "Neddu", rappresentante della famiglia di Lentini (e, in qualche

modo, imparentato con SANTAPAOLA Benedetto detto "Nitto": vedi intt. 10-11 dicembre 1992).

La conversazione tra i due si era svolta nel 1984, allorchè essi si trovavano detenuti nel carcere di Caltanissetta.

Nell'occasione, il NARDO disse al MESSINA che l'on. ANDREOTTI era stato «punciutu» (ovvero "punto", secondo il rito di iniziazione di Cosa Nostra: n.d.r.), e cioè che era uomo d'onore, e di avere appreso tale circostanza direttamente dal SANTAPAOLA.

Il MESSINA precisava che quella era la prima volta in cui sentiva qualcuno parlare in questi termini dell'on. ANDREOTTI, e tuttavia non era rimasto eccessivamente sorpreso, poichè anche in passato - e più volte - nell'ambiente di Cosa Nostra aveva sentito parlare di quell'uomo politico come di persona vicina all'organizzazione, e chiamata, quasi affettuosamente, «lo zio».

In un successivo interrogatorio (4.2.1993), il MESSINA precisava che il NARDO, già a lui noto come uomo d'onore molto vicino a SANTAPAOLA Nitto, gli era stato formalmente "presentato" da RINALDI Calogero, detto "Lillo", uomo d'onore della famiglia di San Cataldo, allora egli pure detenuto nel carcere di Caltanissetta.

Il MESSINA aveva occasione di parlare con il NARDO, quando entrambi si incontravano nei corridoi per recarsi ai colloqui con i rispettivi familiari ed avvocati.

Nel corso di questi incontri, la loro conoscenza reciproca si approfondì, e ad un certo punto il NARDO chiese a lui ed al

RINALDI, separatamente, di procurargli - tramite gli uomini d'onore della famiglia di San Cataldo - un appoggio esterno per uccidere un brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia, che lo aveva offeso prendendolo a schiaffi.

Fu in questo contesto che, una volta, commentando una notizia riguardante dichiarazioni o iniziative dell'on. ANDREOTTI, il NARDO disse, ridacchiando, «è tutta una farsa, ANDREOTTI è punciutu».

A richiesta del MESSINA, aggiunse che aveva appreso tale circostanza da Nitto SANTAPAOLA.

Successivamente, RINALDI Calogero riferì al MESSINA che, pure a lui, il NARDO aveva confermato la stessa notizia.

Il MESSINA ha poi precisato che la notizia riferitagli da NARDO Sebastiano non gli constava personalmente, né mai l'aveva appresa - nei medesimi termini - da altri uomini d'onore.

Tuttavia, egli ribadiva di aver sempre sentito dire nell'ambito dell'organizzazione, sia pure in termini generici, che l'on. ANDREOTTI era "vicino" a Cosa Nostra.

Il MESSINA precisava, poi, la ragione per cui il principale tramite tra Cosa Nostra e l'on. ANDREOTTI era costituito dall'on. Salvo LIMA, che pure non era un uomo d'onore, secondo le conoscenze di lui stesso e di BUSCETTA Tommaso.

Ricordando una regola già riferita da altri collaboranti (in particolare, Antonino CALDERONE e Gaspare MUTOLO: n.d.r.), il MESSINA affermava infatti che i rapporti tra gli uomini d'onore e gli uomini politici "vicini" o "avvicinabili" non sono lasciati all'iniziativa di qualsiasi uomo d'onore.

Invero, per evitare gli inconvenienti che inevitabilmente deriverebbero da contatti numerosi ed indiscriminati tra gli uomini d'onore ed i politici, i rapporti si intrattengono attraverso precisi tramiti.

Questi ultimi vengono individuati dalla "provincia" o dalla "regione" (cioè dagli organismi di vertice di Cosa Nostra: n.d.r.) in quelle persone che appaiono le più adatte per instaurare e mantenere i contatti nel modo più sicuro, sia per Cosa Nostra sia per l'uomo politico. Queste persone possono essere, naturalmente, uomini d'onore ma possono anche non esserlo.

In quest'ultimo caso ovviamente, però, si tratta di persone vicinissime a Cosa Nostra, e ritenute totalmente affidabili dall'organizzazione.

A conclusione delle sue dichiarazioni, il MESSINA precisava infine di aver sempre sentito dire, all'interno di Cosa Nostra, che uno dei canali per "arrivare" ad ANDREOTTI era la Massoneria.

Come si può fin d'ora rilevare, le dichiarazioni del MESSINA apparivano intrinsecamente attendibili con riferimento a quanto da lui appreso, in circostanze diverse, da importanti esponenti di Cosa Nostra, circa l'esistenza di relazioni tra l'organizzazione ed il sen. ANDREOTTI attraverso la mediazione dell'on. Salvo LIMA.

Non altrettanto, invece, poteva dirsi delle confidenze fattegli, sulla presunta qualità "formale" di uomo d'onore dell'ANDREOTTI, da NARDO Sebastiano.

Ciò perchè quest'ultima circostanza - oltre che mai riferita da altri al MESSINA - non appariva, altresì, logicamente coerente con il contesto delle conoscenze provenienti dagli altri collaboratori di giustizia.

Peraltro, anche nella parte concernente l'esistenza di relazioni tra Cosa Nostra ed il sen. ANDREOTTI, le informazioni riferite dal MESSINA non avevano ancora di per sè - a norma dei canoni giuridici di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti - i caratteri di completezza idonei a farle ritenere una "notizia di reato".

Tali caratteri, invece, quelle informazioni hanno assunto nel momento in cui hanno ricevuto puntuale riscontro dalle dichiarazioni di Gaspare MUTOLO (4 marzo 1993: vedi, infra, § 2).

\*\*\*\*\*

LE DICHIARAZIONI DI GASPARE MUTOLO

Come si è già ricordato (vedi Cap. 1°, § 1, punto 6), Gaspare MUTOLO - coerentemente con la sua scelta di integrale e leale collaborazione - riferiva anche fatti concernenti esponenti del mondo politico e delle Istituzioni, superando via via ogni timore e dimostrando, alla fine, di nutrire completa fiducia nella piena ed efficace risposta dello Stato.

In verità, alle dichiarazioni concernenti tali delicatissimi argomenti il MUTOLO non giungeva immediatamente, poichè esternava lealmente la propria convinzione che la trattazione di questi temi avrebbe potuto far sorgere il rischio di strumentalizzazioni e di reazioni, suscettibili di depotenziare l'efficacia complessiva dell'azione giudiziaria contro Cosa Nostra.

Ed infatti, nell'interrogatorio reso il 17 luglio 1992 (ore 9.00), con riferimento ai c.d. "omicidi politici", il MUTOLO si limitava a dichiarare soltanto in parte quanto a sua conoscenza, e pregava l'Ufficio di volere rispettare questa sua decisione.

Una prima rilevante evoluzione, nella progressione collaborativa del MUTOLO, si verificava il 27 agosto 1992, subito dopo avere appreso l'approvazione dello "speciale programma di protezione", proposto per lui e per i suoi familiari dalla questa Procura Distrettuale.

Di questo interrogatorio è opportuno riportare alcuni

significativi passi testuali:

«proprio ieri ho sottoscritto il contratto e desidero, pertanto, manifestare il mio compiacimento per la tempestività con la quale gli Organi dello Stato hanno corrisposto a quella che era una mia, ritengo legittima, aspettativa.

A questo punto, l'Ufficio fa presente al MUTOLO che l'approvazione del programma di protezione costituisce certamente la prova di un serio impegno delle Istituzioni dello Stato nella lotta a Cosa Nostra, e gli chiede, pertanto, se non ritenga giunto il momento di rendere le dichiarazioni di cui ha fatto riserva nei precedenti interrogatori, in relazione all'omicidio dell'on. LIMA, agli altri omicidi c.d. eccellenti, e, più in generale, al contesto dei rapporti tra Cosa Nostra ed esponenti del mondo politico e di altre Istituzioni dello Stato».

Il MUTOLO rispondeva:

«il motivo per cui, pur nutrendo piena fiducia nelle SS.LL., ho finora ritenuto di non sciogliere la riserva sulle dichiarazioni che, ancora una volta, mi vengono sollecitate, è il seguente.

Dovrò, con tali dichiarazioni, affrontare situazioni estremamente delicate e complesse, e sicuramente si potrebbero creare - anche in buona fede - dei "polveroni", che rischierebbero di compromettere

seriamente il buon esito delle indagini su ciò che io ritengo assolutamente prioritario: cioè lo scardinamento dell'organizzazione criminosa Cosa Nostra, la cui pericolosità è sotto gli occhi di tutti, e che costituisce la base di ogni altro problema.

Chiedo, pertanto, alle SS.LL. di voler rispettare la mia volontà di parlare di ciò che so su tali argomenti, quando avrò concluso le mie dichiarazioni, riguardanti direttamente l'organizzazione Cosa Nostra.

Tuttavia, ritengo giusto in questo momento corrispondere alle reiterate richieste delle SS.LL., in ordine all'omicidio dell'on. LIMA per dare un doveroso contributo alle indagini, che immagino estremamente difficili e complesse, attualmente svolte su questo delitto da codesto Ufficio .... ».

Il MUTOLO, quindi, riferiva quanto a sua conoscenza sull'omicidio dell'on. LIMA, affrontando per la prima volta - sia pure in modo ancora parziale - il tema dei rapporti tra Cosa Nostra ed esponenti del mondo politico. Anche ai fini della presente richiesta, è necessario ricordare per esteso le indicate dichiarazioni per meglio comprenderne la progressione.

Invero, per fare intendere fino in fondo le ragioni dell'omicidio dell'on. LIMA, il MUTOLO spiegava (intt. 27-28 agosto 1992) come fosse necessario ritornare molto indietro nel tempo e rivelare quale tipo di rapporti esistessero, negli anni Settanta, tra Cosa Nostra, il mondo politico e gli stessi uffici

giudiziari.

La linea politica allora seguita da Cosa Nostra nei confronti di questa realtà era quella della «mediazione e della convivenza».

Allora, era assolutamente pacifico in Cosa Nostra che si dovesse sostenere elettoralmente la Democrazia Cristiana, poichè questa era considerata il partito che poteva dare maggiori garanzie per gli interessi dell'organizzazione.

Il comportamento dei politici, talvolta, poteva determinare anche dei «malumori» e tuttavia la loro funzione era per Cosa Nostra particolarmente importante, e da ciò derivava l'«obbligo» di tutti gli uomini d'onore di votare la Democrazia Cristiana.

La convinzione unanime era che si potesse utilmente influire, attraverso i politici, sull'operato dei tribunali e che, inoltre, la funzione dei politici siciliani fosse determinante per la «politica romana» nei riguardi delle cose della Sicilia concernenti Cosa Nostra.

Negli anni Settanta, avevano aderenze negli ambienti del palazzo di giustizia di Palermo - tra gli altri, in particolare - l'on. Salvo LIMA e l'on. Giovanni MATTA.

Il primo era stato amico di LA BARBERA Salvatore e di suo fratello Angelo, nonchè di BONTATE Francesco Paolo (padre di Stefano); il MATTA era buon amico di RICCOBONO Rosario, che aveva anche ricevuto più volte in visita nel suo villino di Partanna Mondello.

Dopo avere ricordato un episodio specifico, riguardante

61

l'interessamento di SALVO Ignazio, uomo d'onore della famiglia di Salemi, presso l'on. LIMA, in relazione ad un processo per omicidio in cui lo stesso MUTOLO era imputato insieme ad altri, quest'ultimo spiegava che i rapporti tra Cosa Nostra e gli esponenti del mondo politico si svolgevano secondo precise regole.

Era evidente che non ogni uomo d'onore aveva facoltà di prendere contatto direttamente con l'uomo politico, per gli eventuali favori di cui avesse bisogno, ma il contatto doveva avvenire attraverso canali precisi - ad alto livello - stabiliti dalla Commissione.

Così, ad esempio, prima dell'avvento dei «corleonesi» e, comunque, prima degli anni Settanta-Ottanta, detti «canali» erano BADALAMENTI Gaetano, GRECO Salvatore «il senatore», BONTATE Stefano, TERESI Girolamo e VITALE Giacomo (cognato del BONTATE).

Di conseguenza, se un uomo d'onore - anche di alto rango come un capo-mandamento - aveva bisogno di prendere contatto con un esponente politico, doveva passare attraverso questi canali.

In più di un'occasione, lo stesso MUTOLO aveva avuto modo di constatare che il RICCOBONO (i cui rapporti con l'on. MATTA erano di carattere personale), quando aveva bisogno dell'interessamento di uomini politici per qualsiasi esigenza, personale o della famiglia, si rivolgeva ai detti BONTATE, TERESI o VITALE.

Gli esponenti politici ai quali si faceva riferimento attraverso i detti canali erano, principalmente, gli on.li Salvo LIMA e Giovanni GIOIA.

Dall'epoca in cui era divenuto parlamentare nazionale (1968)

e poi europeo (1979), all'on. LIMA ci si rivolgeva per «tutte le esigenze che comportavano decisioni da adottare a Roma».

Dopo l'eliminazione del BONTATE (23.4.1981) e l'avvento al potere dei «corleonesi», il tramite utilizzato per rivolgersi all'on. LIMA era divenuto - pressochè esclusivamente - SALVO Ignazio (recentemente ucciso in Santa Flavia il 17.9.1992).

Ritornando specificamente all'argomento riguardante l'omicidio dell'on. LIMA, il MUTOLO spiegava che la causale del delitto dipendeva dalle vicende del c.d. maxi-processo.

Quando era iniziato quest'ultimo, era evidente per tutti gli uomini d'onore che si trattava di un processo «politico», nel senso che l'andamento e l'esito di esso sarebbero stati quelli desiderati dal governo di Roma.

Si sapeva che il processo di primo grado doveva concludersi con una sentenza di condanna, poichè il governo doveva dimostrare di dare un duro colpo a Cosa Nostra e soddisfare l'opinione pubblica - nazionale e di tutto il mondo - indignata per i gravissimi delitti che erano stati commessi a Palermo.

Il segnale politico che arrivava in carcere era quello di avere pazienza, poichè vi era questa necessità politica, causata dalla pressione delle «sinistre» e dell'opinione pubblica, ma che, comunque, le cose sarebbero migliorate col giudizio di Appello e, soprattutto, con quello di Cassazione.

Tali assicurazioni, fornite a tutti gli uomini d'onore dai più importanti esponenti di Cosa Nostra, erano fondate su fonti politiche e su avvocati, che riferivano circa gli orientamenti

63  
del Governo.

Per quanto riguarda le fonti politiche di tali notizie, il riferimento - implicito ma assolutamente pacifico fra tutti gli uomini d'onore - era all'on. LIMA.

Queste assicurazioni, però, non avevano tranquillizzato eccessivamente i detenuti, poichè appariva chiaro che - a livello governativo - la Democrazia Cristiana aveva «mollato» il processo e, inoltre, c'era la convinzione che gli avvocati in generale non volessero utilizzare tutti gli strumenti di pressione, anche politici, di cui potevano disporre.

Furono così adottate varie, successive, iniziative per far «saltare» il processo.

Fu dapprima imposto agli avvocati di ricusare il presidente della Corte d'Assise, dott. Alfonso GIORDANO.

Altra iniziativa, successivamente adottata alla stesso fine, fu quella di chiedere la «lettura di tutti gli atti», la cui idea nacque da un difensore, ma fu discussa e deliberata dai più importanti uomini d'onore.

Ulteriore iniziativa fu poi adottata, sul piano politico generale, per lanciare un messaggio preciso alla Democrazia Cristiana, in quanto, appunto, appariva che questa avesse «mollato» il processo.

L'occasione fu data dalle elezioni politiche generali del 1987.

Invero, era stato rilevato che il Partito Radicale - con l'on. Marco PANNELLA - e, soprattutto, il Partito Socialista Italiano - con l'on. Claudio MARTELLI - stavano sviluppando in

sede nazionale una politica garantista per «una giustizia più giusta», principalmente sull'onda del «caso TORTORA» e del processo di Napoli.

Contestualmente, si era rilevato che il ministro socialista VASSALLI era fortemente impegnato per l'approvazione del nuovo codice di procedura penale, considerato molto più garantista del vecchio codice.

Questa politica generale del P.S.I. non poteva che essere apprezzata da Cosa Nostra.

Di conseguenza, anche per la sfiducia che montava nei confronti dell'atteggiamento politico della D.C., considerato poco favorevole agli interessi di Cosa Nostra, ad un certo punto - e precisamente in prossimità delle consultazioni politiche nazionali del 1987 - era giunto in carcere l'ordine della Commissione di far votare il P.S.I. e l'on. MARTELLI, capolista a Palermo.

Ciò, ovviamente, non soltanto all'interno dell'Ucciardone, ma ciascun uomo d'onore interessando anche tutti i propri familiari, amici e conoscenti.

A questo proposito, il MUTOLO ricordava che quest'ordine della Commissione era stato a lui personalmente comunicato in carcere da LEGGIO Giuseppe («corleonese» e parente di RIINA Salvatore) e che egli stesso, adoperandosi all'interno della propria cerchia, era riuscito ad indirizzare nella direzione voluta una sessantina di voti, per limitarsi a quelli assolutamente certi.

Era stata, quindi, emessa (16.12.1987) la sentenza di primo grado, recante - secondo le previsioni - numerose condanne.

Si confidava, però, nella successiva fase di Appello e, soprattutto, nel giudizio di Cassazione.

Il discorso che si sentiva fare nelle carceri, sempre proveniente dall'indicata fonte politica (on. LIMA) e dagli avvocati, era che il processo avrebbe ricevuto «un'aggiustata» in Appello e sarebbe andato ancor meglio in Cassazione.

Tutti gli uomini d'onore erano fiduciosi e tranquilli, poichè si sapeva che il processo sarebbe stato trattato, alla fine, dalla 1ª Sezione penale della Cassazione e, quindi, dal presidente CARNEVALE.

Quest'ultimo aveva già annullato numerose sentenze di condanna nei confronti di appartenenti alla mafia, alla 'ndrangheta ed alla camorra, ed aveva trovato perfino la «formula» per annullare, «cercando il pelo nell'uovo», la sentenza di condanna di PUCCIO Vincenzo, BONANNO Armando e MADONIA Giuseppe per l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE, nonostante l'esistenza di prove giudicate schiaccianti perfino dagli uomini d'onore di Cosa Nostra.

(In effetti, nel tormentato "iter" di questa dolorosissima vicenda giudiziaria, dopo un'assoluzione in primo grado con formula dubitativa, i predetti PUCCIO, BONANNO e MADONIA erano stati condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Palermo. Quest'ultima sentenza era stata, appunto, annullata - in data 23.2.1987 - dalla 1ª Sez. penale della Corte di Cassazione, presieduta dal dott. CARNEVALE, per un vizio di

forma, costituito dal mancato avviso a taluni difensori della data di estrazione dei "giudici popolari" destinati a comporre la Corte: n.d.r.).

A questo proposito, il MUTOLO dettagliatamente indicava gli esponenti di Cosa Nostra che gli avevano fornito queste informazioni durante lo svolgimento del maxi-processo: BONO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Giuseppe, BAGARELLA Leoluca.

In particolare, ricordava che, tra gli altri, BONO Giuseppe e BAGARELLA Leoluca, nel carcere di Spoleto (già nella seconda metà del 1989), gli avevano detto che l'ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice FALCONE sarebbe stata annullata per vizi di forma, per cui il processo sarebbe «tornato in istruzione» con l'effetto, anche, di demolire la figura professionale del dott. FALCONE.

In effetti, per certi profili e fino ad un dato periodo, le previsioni erano state confortate dal reale andamento del maxi-processo.

La sentenza d'appello era stata più favorevole, non tanto perchè aveva ridotto molte pene, ma soprattutto perchè aveva sostanzialmente smontato il c.d. «teorema BUSCETTA» ed aveva, quindi, escluso la responsabilità dei componenti la Commissione per tutti gli omicidi più gravi.

A partire dalla seconda metà del 1991, però, si erano verificati dei fatti assolutamente impreveduti.

Era accaduto, invero, che a causa del c.d. «decreto

«Martelli» (13.9.1991) tutti i mafiosi agli arresti domiciliari erano tornati in carcere; e, proprio in quel periodo, nel carcere di Spoleto, GAMBINO Giacomo Giuseppe (capo del mandamento di San Lorenzo e componente della Commissione) riferì al MUTOLO che «tutto sarebbe andato male, al contrario di quello che si sapeva fino a poco tempo prima».

Infatti, secondo il GAMBINO, il presidente CARNEVALE, che costituiva per Cosa Nostra «la massima garanzia», era stato costretto a rinunciare a presiedere la Corte che avrebbe giudicato in Cassazione gli imputati del maxi-processo, sia perchè attaccato (ad esempio, dai familiari del prefetto DALLA CHIESA, che avevano rinunciato alla costituzione di parte civile), sia soprattutto a causa delle pressioni del dott. FALCONE, che - con l'appoggio dell'on. MARTELLI - voleva salvare il «suo processo».

E difatti, successivamente, la sentenza della Cassazione era stata per Cosa Nostra «una mazzata», poichè non solo aveva confermato tutte le condanne, respingendo tutti i ricorsi delle Difese, ma addirittura aveva annullato molte importanti assoluzioni per gli omicidi attribuiti alla Commissione, così riconfermando il c.d. «teorema BUSCETTA».

Il 12 marzo 1992 veniva ucciso, in Palermo, l'on. Salvo LIMA.

Nel riferire quanto a sua conoscenza sulle responsabilità personali inerenti a detto omicidio (cfr. allegata richiesta di questo Ufficio n° 5714/92 N.C. DDA), il MUTOLO, già nei citati interrogatori dell'agosto 1992, ne spiegava il significato (che

avrebbe poi esplicitato interamente in altro interrogatorio del 4 marzo 1993: vedi infra).

L'on. LIMA era stato ucciso perchè considerato il maggior simbolo di quella componente politica che, dopo avere attuato per moltissimi anni un rapporto di pacifica convivenza e di scambio di favori con Cosa Nostra, che riversava su di questa i propri voti, non aveva più tutelato gli interessi dell'associazione proprio in occasione del processo più importante ed aveva mostrato, anzi, di voler proseguire in una politica contraria.

Il segnale lanciato nel 1987, quando tutti gli uomini d'onore avevano votato per il P.S.I., non era bastato e, quindi, era stata decisa una strategia di "rottura aperta".

Richiesto di spiegare come mai l'on. LIMA - secondo numerose testimonianze - apparisse tranquillo nel periodo precedente la sua uccisione, il MUTOLO osservava che il parlamentare era evidentemente convinto di avere fatto «tutto quello che dipendeva da lui» e, pertanto, non pensava di poter essere considerato responsabile del «voltafaccia politico» nei confronti di Cosa Nostra.

Richiesto, altresì, di precisare se conoscesse le persone a cui l'on. LIMA si rivolgeva per le decisioni «romane» che coinvolgevano interessi di Cosa Nostra, il MUTOLO si limitava a dire che egli si rivolgeva a «persone della sua stessa corrente politica».

Anche nel successivo interrogatorio dell'1 settembre 1992, il MUTOLO, pur facendo comprendere di essere a conoscenza dei

referenti "romani" dell'on. LIMA, diceva di non poter essere - in quel momento - più preciso, e si riservava di parlarne in seguito.

Dopo le già ricordate dichiarazioni di Leonardo MESSINA sull'on. Giulio ANDREOTTI (cfr. § precedente), il MUTOLO veniva richiesto (int. 17.12.1992) di riferire quanto fosse eventualmente a sua conoscenza sull'appartenenza a Cosa Nostra del cennato uomo politico.

Il MUTOLO rispondeva che nell'ambiente di Cosa Nostra egli non aveva mai sentito parlare del sen. ANDREOTTI come di una persona formalmente "combinata" (cioè che avesse prestato giuramento, assumendo la formale qualità di uomo d'onore: n.d.r.).

A questo punto, l'Ufficio, in relazione a quanto già dichiarato dal collaborante negli interrogatori dianzi ricordati, gli chiedeva nuovamente di indicare a chi l'on. LIMA si rivolgesse per le decisioni da adottare a Roma che coinvolgevano interessi di Cosa Nostra, specificando se si trattasse di una o più persone.

Il MUTOLO rispondeva: «posso dire che si trattava di una persona».

L'Ufficio, allora, chiedeva se questa persona fosse il sen. ANDREOTTI, ed il MUTOLO così testualmente rispondeva:

«In precedente interrogatorio (1.9.1992) ho già dichiarato alle SS. LL. che non ritenevo di essere più preciso su questo argomento, ed avevo quindi pregato le SS. LL. di voler rispettare la mia decisione di

affrontarlo successivamente, dopo avere esaurito le informazioni a mia conoscenza su Cosa Nostra.

Anche oggi, ritengo che non sia giunto il momento per affrontare un problema così delicato.

Inoltre, la tragica fine del dott. SIGNORINO mi ha umanamente addolorato e mi ha altresì turbato per tutte le polemiche che ne sono scaturite.

Pertanto non mi trovo affatto, a tutt'oggi, nelle condizioni psicologiche idonee per rispondere alla domanda delle SS. LL. Naturalmente, poichè - come le SS. LL. ben sanno - la mia volontà di collaborare con la Giustizia è totale, mi riservo di rispondere quando riterrò possibile farlo».

Richiesto ancora una volta dall'Ufficio di sciogliere subito detta riserva, egli ripeteva:

«Prego ancora una volta le SS. LL. di volere rispettare questa mia decisione, che è esclusivamente determinata dalle ragioni che ho esposto».

Il MUTOLO, infine, nell'interrogatorio reso il 4.3.1992, portando a definitivo compimento una riflessione durata molti mesi, decideva di sciogliere tutte le precedenti riserve su questo argomento, da lui ritenuto evidentemente il più difficile e delicato nel contesto delle infiltrazioni di Cosa Nostra nelle Istituzioni.

Per dare pienamente conto delle ragioni dell'intimo travaglio del MUTOLO e della scelta definitivamente maturata solo

21

quel giorno, appare necessario riportare testualmente le dichiarazioni da lui spontaneamente rese nel citato interrogatorio:

«Nei giorni scorsi ho osservato ed ascoltato con la massima attenzione il comportamento assunto e le dichiarazioni rese da RIINA Salvatore, in occasione della sua prima comparsa in un pubblico dibattito (1.3.1993: n.d.r.).

Ho seguito, infatti, varie trasmissioni televisive, concentrando ovviamente la mia attenzione sul volto, sugli sguardi e sulle parole del RIINA, nella perfetta consapevolezza che tutto il suo comportamento avrebbe assunto il significato di precisi messaggi rivolti all'esterno.

A me, che ben lo conosco, è apparso assolutamente chiaro che egli ha inteso lanciare i seguenti messaggi:

- 1) la necessità urgente di delegittimare i "pentiti";
- 2) la necessità di delegittimare e, occorrendo, anche di colpire con un'azione di forza coloro che, a suo dire, gestiscono scorrettamente i "pentiti", facendo sì che le loro dichiarazioni "vadano a braccetto";
- 3) l'assicurazione che egli "non conosce nessun politico".

Per quanto concerne i "pentiti", il messaggio di RIINA non è tanto quello di ucciderli (cosa comunque scontata, sempre che Cosa Nostra ne abbia la possibilità), bensì soprattutto quello di screditarli

ad opera di coloro che ciò possono meglio fare.

Mi riferisco, esattamente, ai politici ed a settori della magistratura.

Non a caso, infatti, il RIINA ha sottolineato che i "pentiti" sono pericolosissimi non già soltanto per gli uomini di Cosa Nostra, ma anche per gli esponenti delle Istituzioni; ed ha citato espressamente, infatti, i casi dei suicidi dell'avv. MONTANA e del dott. SIGNORINO, nonché il caso dell'arresto di un alto funzionario di Polizia (di cui ha singolarmente omesso di fare il nome, pur conoscendolo benissimo), per far capire agli ambienti istituzionali che debbono essi per primi bloccare e screditare i "pentiti", proprio per gli effetti devastanti che le loro dichiarazioni possono produrre per esponenti anche di altissimo livello delle Istituzioni.

Il RIINA ha anche sottolineato che egli "non conosce nessun politico".

Poichè lo conosco molto bene, ho inteso subito che queste sue parole hanno un significato preciso.

Egli ha voluto, da un lato, rassicurare i politici (che egli conosce benissimo) circa il fatto che - almeno per il momento e nonostante il suo arresto - né lui né i suoi uomini diranno nulla; per altro verso, però, ha inteso anche dire che questi politici debbono ritornare a "muoversi" nell'interesse di Cosa Nostra, poichè

43

altrimenti la situazione potrebbe cambiare ed essi stessi potrebbero esserne travolti.

Per questi motivi, sono convinto che attraversiamo un periodo molto pericoloso e che, in questo momento, taluni esponenti delle Istituzioni, e soprattutto i politici legati a Cosa Nostra, cercheranno di fare di tutto per bloccare e vanificare quell'azione efficace che la Magistratura, con l'ausilio dei collaboranti, ha intrapreso in questi ultimi mesi.

Mi sono reso conto, pertanto, che in un simile frangente devo mettere definitivamente da parte quelle titubanze che, per i motivi più volte esposti, mi hanno indotto finora a non esplicitare fino in fondo quanto è a mia conoscenza su questo versante, cominciando con l'affrontare il problema più importante, costituito da quello che sicuramente era - fin (quando) sono stato in Cosa Nostra - il più potente referente politico di Cosa Nostra.

Intendo parlare del sen. Giulio ANDREOTTI.

Il sen. ANDREOTTI è esattamente la persona alla quale l'on. Salvo LIMA si rivolgeva costantemente per le decisioni da adottare a Roma, che coinvolgevano interessi di Cosa Nostra».

Affrontando, pertanto, questo delicatissimo tema, il MUTOLO ne esponeva tutti gli aspetti a sua conoscenza, riguardanti principalmente l'interessamento del sen. ANDREOTTI, all'uopo

76

contattato dall'on. LIMA e dai cugini SALVO Antonino ed Ignazio, per l'"aggiustamento" di processi a carico di esponenti di Cosa Nostra e, soprattutto, del processo più importante, quello istruito dal Giudice Giovanni FALCONE.

Integrando quanto aveva già in parte riferito in precedente interrogatorio (27.8.1992), il MUTOLO ricordava nuovamente, tra le occasioni in cui aveva sentito parlare esplicitamente dell'interessamento del sen. ANDREOTTI per processi, un episodio verificatosi verso il 1981, quando si doveva celebrare in Cassazione il processo per l'omicidio dell'agente di P.S. CAPPIELLO.

In quella circostanza RICCOBONO Rosario invitò nel suo villino di Partanna Mondello SALVO Ignazio.

Erano presenti anche il MUTOLO e MICALIZZI Salvatore, e in quell'occasione la moglie del RICCOBONO offrì loro il caffè, naturalmente senza presenziare però alle loro conversazioni.

SALVO Ignazio disse che ne avrebbe parlato con l'on. LIMA, e che quest'ultimo ne avrebbe parlato personalmente a Roma con il sen. ANDREOTTI.

Il MUTOLO precisava che la conversazione si era svolta con SALVO Ignazio, poichè dopo l'eliminazione di BONTATE Stefano e la presa di potere dei "corleonesi", per tutti gli interessi di Cosa Nostra che dovevano essere tutelati con decisioni o interventi da attuare a Roma, il "circuito normale" era costituito da: SALVO Ignazio, l'on. LIMA Salvo ed il sen. Giulio ANDREOTTI.

A dire del MUTOLO, comunque, il rapporto privilegiato tra

Cosa Nostra ed il sen. ANDREOTTI era, peraltro, antecedente alla presa di potere dei "corleonesi", ed anche prima il tramite normale era costituito dall'on. LIMA.

Questo rapporto privilegiato si era consolidato nel tempo con l'instaurazione di un accordo di pacifica convivenza e di scambi di favori tra Cosa Nostra e parte del mondo politico, di cui era componente essenziale la corrente andreottiana.

Richiamando, quindi, quanto già aveva dettagliatamente riferito (int.28.8.1992), sul comportamento dei principali esponenti di Cosa Nostra nelle varie fasi di svolgimento del maxi-processo, il MUTOLO integrava le sue precedenti dichiarazioni, esponendo i fatti a sua conoscenza riguardanti specificamente il sen. ANDREOTTI.

Egli ricordava, quindi, che in una prima fase del processo, già dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice FALCONE, alcuni fra i più autorevoli esponenti di Cosa Nostra (ad es., AGATE Mariano, MONTALTO Salvatore, CALO' Giuseppe, BONO Giuseppe), alle varie rimostranze dei diversi uomini d'onore detenuti, avevano risposto lanciando un preciso messaggio di rassicurazione.

Si trattava di un "processo politico", bisognava quindi avere pazienza, ma alla fine tutto si sarebbe "aggiustato".

Essi dicevano, dunque, che bisognava continuare ad avere fiducia nella Democrazia Cristiana, poichè alla fine tutto si sarebbe risolto, grazie all'interessamento dell'on. LIMA e del sen. ANDREOTTI.

Si confidava, in particolare, nel giudizio della Corte di

Cassazione, presieduta dal dott. Corrado CARNEVALE.

Secondo quanto assicuravano i predetti esponenti di Cosa Nostra, con il presidente CARNEVALE non ci sarebbe stato alcun problema per più motivi.

Da un lato, secondo quanto riferivano alcuni avvocati, che avevano con lui un rapporto di particolare dimestichezza, il presidente CARNEVALE poteva essere "manovrato".

Il MUTOLO non aveva mai saputo, però, poichè non gli interessava saperlo, se vi fosse una "merce di scambio" rappresentata dal versamento di somme di denaro.

Per altro verso, poi, per arrivare al dott. CARNEVALE vi era appunto il canale politico, ben distinto dal primo.

Questo canale politico era rappresentato dal sen. ANDREOTTI, il quale avrebbe dovuto interessare il presidente CARNEVALE per il "buon esito" del maxi-processo.

Si diceva, infatti, che il sen. ANDREOTTI aveva uno speciale rapporto personale con il dott. CARNEVALE.

Il MUTOLO aggiungeva che, nonostante le assicurazioni date agli uomini d'onore, un notevole malumore era stato ovviamente determinato, in successione di tempo, da varie proposte di legge, che sembravano andare contro gli interessi di Cosa Nostra, adottate da Governi dei quali faceva parte anche il sen. ANDREOTTI.

Nelle carceri, si diceva: "ma come, noi gli diamo i voti, lo abbiamo garantito sempre .....".

Anche in questo caso, però, gli esponenti di Cosa Nostra già

indicati (MONTALTO, CALO', BONO etc.) ribadivano che bisognava attendere con pazienza e con fiducia.

Infatti, a loro dire, queste proposte legislative erano delle iniziative di "facciata", rese necessarie dalle pressioni delle sinistre e dell'opinione pubblica (su tal punto, v. infra anche le dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA: n.d.r.).

Il MUTOLO, quindi, richiamava quanto già riferito in precedenza (int. 28.8.1992) su quanto era avvenuto all'interno di Cosa Nostra dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che, senza la presidenza del dott. CARNEVALE, aveva confermato le condanne, contrariamente a tutte le precedenti assicurazioni.

Il MUTOLO ribadiva che l'on. LIMA era stato ucciso perchè simbolo di quella componente politica che, dopo essersi servita di Cosa Nostra, aveva tradito i suoi impegni proprio in occasione del maxi-processo.

Egli aggiungeva, quindi, quanto in precedenza non aveva detto, con riferimento al sen. ANDREOTTI.

Dopo quella sentenza, come era ovvio, il clima di "tranquillità" precedente era cambiato radicalmente.

In particolare, proprio alcuni di quelli, che avevano prima predicato la pazienza ed invitato ad avere fiducia nei referenti politici dell'organizzazione, mutarono radicalmente orientamento (ad es., MONTALTO Salvatore).

La frase che si sentiva ripetere era "ora ci rumpemu i corna a tutti" (v. già int. 5.8.1992: n.d.r.), ed il MUTOLO precisava che il senso esplicito della frase era "rompiamo le corna ad ANDREOTTI ed a tutti gli amici suoi".

Fu così che venne ucciso l'on. LIMA, e la frase che il MUTOLO sentiva dire era, appunto, che bisognava mandare un "segnale al suo padrone".

A dire del collaborante, nell'ambito della stessa strategia si spiegava il successivo omicidio di SALVO Ignazio.

Nei riguardi del sen. ANDREOTTI, l'omicidio di LIMA costituiva, in effetti, sia una sanzione (poichè gli procurava un grave danno politico) sia un avvertimento per i suoi comportamenti futuri.

Il MUTOLO sottolineava che questo fatto era assolutamente pacifico, tra gli uomini d'onore, e d'altra parte si evinceva chiaramente dai discorsi, dai comportamenti e dalle reazioni degli importanti esponenti di Cosa Nostra, già citati anche in precedenti interrogatori (su tal punto v. infra le dichiarazioni rese da Tommaso BUSCETTA).

Richiesto dall'Ufficio di precisare in quali altre occasioni avesse sentito fare riferimenti precisi al sen. ANDREOTTI, il MUTOLO ricordava la vicenda della borsa del banchiere CALVI Roberto, "nella quale dovevano essere contenuti documenti concernenti ingenti crediti che interessavano un alto prelato del Vaticano" (per la rilevanza di questa vicenda, concernente un contesto comprendente Giulio ANDREOTTI, la c.d. "finanza vaticana", Roberto CALVI, Michele SINDONA, Flavio CARBONI ed esponenti di Cosa Nostra, vedi infra le dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA, ed altresì quanto esposto nel Cap. 4°: n.d.r.).

79

Di questa vicenda ebbe a parlargli, nel carcere di Spoleto (autunno del 1990), tale LENA Giulio.

Il LENA era entrato in confidenza con lui, durante le ore di socialità, allorchè aveva saputo che il MUTOLO era implicato in una storia di dollari falsi, in cui l'adulterazione era stata molto efficace per l'intervento di un abilissimo incisore.

Siccome il LENA aveva, a sua volta, esperienza di falsificazione di banconote e di titoli di credito, aveva chiesto al MUTOLO di questo incisore, al fine di iniziare un'attività criminale in comune.

Fu così che, nell'ambito del rapporto di confidenza instauratosi tra loro, il LENA gli raccontò che egli stesso - insieme a CARBONI Flavio (già noto al MUTOLO per i suoi pregressi rapporti economici con CALO' Giuseppe) - aveva consegnato ad un alto prelato del Vaticano la borsa di CALVI, ricevendo in cambio due assegni di 600 milioni di lire ciascuno, costituenti - secondo un ricordo non del tutto certo del dichiarante - anticipo di una ricompensa complessiva di 6 o 7 miliardi di lire.

Il LENA, però, quando cercò di incassare i due titoli, non vi riuscì, poichè erano "scoperti".

Chieste spiegazioni al prelato, quest'ultimo disse al LENA che aveva dovuto bloccare il conto perchè, in realtà, nella borsa di CALVI a lui pervenuta non vi era la documentazione che gli serviva, e che avrebbe consentito di recuperare una ingentissima somma di denaro.

Il LENA, naturalmente, non si era accontentato di questa risposta, ed aveva deliberatamente iniziato con il prelato una

corrispondenza scritta, nella quale insisteva con le proprie richieste.

In tale corrispondenza (di cui il LENA aveva trattenuto copia delle lettere da lui inviate nonchè gli originali delle missive di risposta dell'alto prelato), egli aveva fra l'altro scritto che "garante dell'accordo era GIULIO"; cioè, secondo quanto affermato dallo stesso LENA, Giulio ANDREOTTI, per l'appunto amico comune suo, di CARBONI Flavio e dell'alto prelato del Vaticano.

A proposito di questa corrispondenza, il LENA disse al MUTOLO anche che temeva che fosse stata sequestrata dalla Polizia in un suo villino, in occasione del suo arresto.

Il LENA, nelle sue conversazioni con il MUTOLO, affermò anche di essere un massone, collegato (secondo un ricordo non del tutto certo del dichiarante) ad ambienti di Firenze.

\* \* \* \* \*

La vicenda riferita dal MUTOLO ha già costituito oggetto di positivi riscontri giudiziari.

Invero, con sentenza del 23 marzo 1993, il Tribunale di Roma (1<sup>a</sup> Sezione penale) ha ritenuto responsabili del reato di ricettazione (avente per oggetto, appunto, la borsa di Roberto CALVI) CARBONI Flavio, LENA Giulio e HNILICA Maria Paolo (il "prelato del Vaticano" citato dal MUTOLO: n.d.r.).

Si è, altresì, accertato che Gaspare MUTOLO e Giulio LENA

sono stati effettivamente detenuti insieme, nella Sezione Infermeria della casa di reclusione di Spoleto, dal 14 ottobre al 18 dicembre 1989 (cfr. nota della Direzione della C.R. di Spoleto del 26.3.1993).

\* \* \* \* \*

A domanda dell'Ufficio, il MUTOLO riferiva quanto personalmente gli risultava circa i rapporti intrattenuti da CALO' Giuseppe nel mondo politico e finanziario romano.

Questi rapporti, definiti ottimi, erano iniziati ai tempi di SINDONA, al quale erano state affidate ingenti somme di denaro da parte dei principali esponenti di Cosa Nostra, quali lo stesso CALO', nonchè BONTATE Stefano, INZERILLO Salvatore e RIINA Salvatore.

Gli affari di SINDONA andarono poi male, ed i palermitani pretendevano la restituzione del denaro.

Fu così che SINDONA, nel 1979, fu costretto a ritornare in Italia per rendere conto del suo operato e per recuperare il denaro necessario.

A tale scopo, servendosi di un giovane fratello di SPATOLA Rosario, a nome SPATOLA Vincenzo, il SINDONA pensò di utilizzare una lista contenente i nomi di 500 persone, che avevano intrattenuto affari con lui, per estorcere a ciascuno di loro quanto gli serviva per recuperare il denaro richiesto da Cosa Nostra.

Questo progetto non fu poi realizzato, - almeno per quanto ne

sapeva il MUTOLO - perchè SPATOLA Vincenzo fu arrestato. Nulla il dichiarante seppe circa la sorte di quella lista di 500 nomi.

A questo punto, essendosi quegli esponenti di Cosa Nostra resi conto che il SINDONA aveva fatto tutto il possibile, gli consentirono di ritornare negli U.S.A.

CAP. 3°

ACQUISIZIONI PROBATORIE DI RISCONTRO

Le ricordate dichiarazioni di Leonardo MESSINA e di Gaspare MUTOLO - coinvolgenti direttamente il sen. ANDREOTTI - trovano positivo e puntuale riscontro nelle testimonianze di altri collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alle informazioni riguardanti:

- 1) la natura del rapporto instaurato, fin dagli anni Sessanta, da Cosa Nostra con esponenti del mondo politico siciliano e romano;
- 2) la individuazione dell'on. Salvo LIMA, e dei cugini Antonino ed Ignazio SALVO, come tramiti privilegiati tra Cosa Nostra ed il "livello" nazionale della corrente andreottiana;
- 3) la strategia perseguita da Cosa Nostra, e particolarmente da Salvatore RIINA, al fine di condizionare - in favore dell'organizzazione - l'esito del maxi-processo attraverso il "livello" politico nazionale cui faceva riferimento l'on. LIMA;
- 4) il segnale lanciato da Cosa Nostra ai suoi tradizionali referenti politici, in occasione delle elezioni politiche nazionali del 1987;
- 5) il significato dell'omicidio dell'on. LIMA nel contesto della più recente strategia criminale di Cosa Nostra.

§ 1

LE DICHIARAZIONI DI VINCENZO MARSALA

Come già si è ricordato (vedi Cap. 1°, § 1, punto 2), nell'anno 1984 MARSALA Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Vicari e figlio di MARSALA Mariano rappresentante della stessa famiglia, dopo l'uccisione del padre, avvenuta nel febbraio dell'anno 1983, perveniva alla decisione di rivelare tutte le sue conoscenze su Cosa Nostra.

L'attendibilità del MARSALA veniva passata al vaglio della Corte di Assise di Palermo che, anche sulla base delle sue dichiarazioni, emanava sentenza di condanna per reati associativi a carico di vari esponenti mafiosi, sentenza divenuta definitiva.

Nell'ambito di un più ampio contesto, il MARSALA, facendo riferimento ai rapporti mafia-politica, riferiva tra l'altro:

«.....A proposito delle elezioni politiche ed amministrative in Sicilia, debbo dire che la "mafia" segue anche in queste in queste vicende alcune precise regole.

Si tratta anche in tale occasione di notizie che posso riferire in quanto apprese da mio padre ed anche per essere stato in taluni casi il destinatario di precisi ordini.

Da sempre, cioè da quando ho cominciato a parlare di queste cose con mio padre, l'unico partito politico per il quale si è votato è stato quello della Democrazia

Cristiana, in quanto i suoi uomini e rappresentanti sono stati quelli che hanno protetto maggiormente la "mafia".

Ricordo in particolare che MARSALA Peppe appoggiava sempre LIMA Salvo; e sò, per averlo appreso da mio padre, che tutta l'organizzazione appoggiava inoltre diversi altri uomini politici della D.C., come D'ACQUISTO, CAROLLO, FASINO.

La regola fondamentale era che era ammessa propaganda politica da parte degli affiliati (uomini d'onore: n.d.r.) solo in favore della D.C., mentre era severamente vietato fare propaganda e votare per i comunisti e per i fascisti. Era tuttavia ammesso che si potesse talvolta votare in favore di esponenti di altri partiti politici; ma ciò a titolo puramente personale, per ricambiare favori personali ricevuti, e comunque con divieto di propaganda.

In altra occasione è capitato che "tutta la famiglia" "portasse" un solo candidato.

Ricordo che ultimamente la "Provincia" aveva disposto che si dovessero convogliare i voti sul nome di RIGGIO (candidato D.C. nel collegio senatoriale Bagheria-Corleone: n.d.r.).

Ricordo che mio padre mi disse che era appositamente venuto il capo-mandamento PIZZUTO Gigino che aveva portato quest'ordine dalla "Provincia".

A distanza però di poco tempo ci fu un contrordine di

votare per MINEO (candidato del P.R.I. nel medesimo collegio senatoriale e, successivamente, ucciso: n.d.r.).

Vennero infatti a Vicari due individui, padre e figlio, di Bagheria, a bordo di una autovettura, i quali dissero a mio padre, MACALUSO Salvatore, ed OCELLI Lello che non bisognava più votare per RIGGIO che "aveva fatto un protesto".

Con quest'ultima frase si intende dire di una persona che, in occasioni pubbliche o private, abbia detto a fatto sapere che se gli succede qualcosa di grave per la propria incolumità fisica, i responsabili vanno ricercati in certi ambienti, ed in taluni casi vengono anche indicati con i loro nomi.

In tale occasione ero presente anche io e ricordo che mio padre assicurò i due di Bagheria che si sarebbe votato per MINEO.

Ritengo pertanto che quando arrivavano ordini di voto come il suddetto, si trattava di uomini politici che la mafia aveva interesse a collocare in certi posti.

Negli altri casi i voti venivano dati a quegli uomini della Democrazia Cristiana che, per il loro potere, potevano garantire il conseguimento di certi vantaggi..... (v. int. del 19.12.1984)

.....In effetti i contatti con uomini politici di cui ho parlato erano mantenuti soltanto da MARSALA Peppe,

al tempo in cui egli era il "capomandamento".....

.....In realtà il contatto con gli uomini politici non può essere mantenuto da un qualsiasi affiliato, ma è necessariamente mantenuto soltanto da quelle persone della "famiglia" che, come i "capimandamento", hanno un grado elevato nella gerarchia dell'organizzazione.

Ricordo che mio padre in occasione delle diverse competizioni elettorali passò l'ordine di votare e di fare votare alcuni uomini politici della D.C., tra i quali nel tempo i seguenti: LIMA, D'ACQUISTO, CAROLLO e FASINO. Questi sono i nomi che ricordo, ai quali deve aggiungersi quello di tale FERRARA.....

.....In sintesi, per quello che mi risulta, gli appoggi elettorali agli uomini politici di cui è detto venivano dati a quelle persone che, per la loro importanza e per il potere che avevano, erano in grado di fare dei favori.....

Invero gli uomini politici non davano confidenza a chiunque ma soltanto a persone del livello di un capomandamento quale era MARSALA Peppe.....

.....Ricordo che MARSALA Giuseppe dava a tutti l'indicazione di votare per D'ACQUISTO, PERGOLIZZI, LIMA Salvo e CIANCIMINO Vito.....

.....OCELLI si adoperava particolarmente per le campagne elettorali di LIMA Salvo...» (v. int. del 21.1.1985).

In ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese al

riguardo dal MARSALA, nella motivazione della sentenza emessa in data 16.4.1988, nel procedimento penale contro ABDEL AZIZI Afifi + 79 (c.d. maxi-bis), la Corte di Assise di Palermo Sez. III, osservava:

"Nel rapporto giudiziario del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo dell'11.3.1985 sono specificamente indicati i riscontri che le indagini condotte hanno offerto alle indicazioni del MARSALA, sovente generiche a causa del modesto ruolo dell'imputato svolto in seno all'organizzazione che gli impediva di venire a conoscenza di fatti e circostanze relative ai rapporti con esponenti politici, riservati ai personaggi più autorevoli di Cosa Nostra.

E se gli episodi ed i collegamenti emersi dalle dichiarazioni del MARSALA e riscontrati dalle indagini non appaiono sufficienti ad integrare illeciti aventi rilevanza penale, vanno tuttavia, sia pure per sintesi, rassegnati non solo al fine di verificare ancora una volta la sostanziale attendibilità del pentito su fatti di cui è stato spesso mero testimone, ma anche perchè attraverso essi si delinea compiutamente una realtà nella quale l'associazione mafiosa oggetto del presente procedimento risulta immersa e mediante la quale estende la sua nefasta influenza.

Premesso che MARSALA Giuseppe ("Peppe"), conosciuto anche da BUSCETTA Tommaso che lo ha indicato come componente della

commissione negli anni '60 (confr. interrogatorio negli U.S.A. udienza del 27.10.1987, pagg. 20-21), viene dal MARSALA Vincenzo accusato di essere stato capo-mandamento nonchè rappresentante della famiglia di Vicari, fino all'invio nel 1969 al soggiorno obbligato a Conigliano d'Otranto dove morì il 26.9.1972, risulta dalle indagini svolte che il predetto è stato in rapporti frequenti con diversi esponenti politici, così come riferito dal MARSALA Vincenzo.

Ed infatti egli risulta avere intrattenuto rapporti con l'ex esponente democristiano CIANCIMINO Vito (oggi imputato dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P. ed altro nel proc. pen. n° 1817/85 R.G. U.I. pendente in istruttoria), secondo quanto specificamente e documentalmente indicato negli atti della I^ Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (Vol. 8/Y, Fot. 184290):

«Alla lista va aggiunto MARSALA Giuseppe, capo-mafia di Vicari, sottoposto al soggiorno obbligato per 4 anni. MARSALA Giuseppe è assegnatario di un quartino dell'Istituto Autonomo Case Popolari, ottenuto su segnalazione di CIANCIMINO. D'altra parte, il figlio di MARSALA, MARSALA Salvatore, è dipendente comunale, è stato autista di CIANCIMINO ed è assegnatario di un appartamento della case popolari. A sua volta il genero di MARSALA, FARINA Carlo, è impiegato all'azienda municipalizzata dell'Acquedotto e vi fu assunto per chiamata diretta. CIANCIMINO, nel corso di un

90

procedimento penale, non negò di conoscere MARSALA e non negò che costui si fosse occupato delle sue elezioni».

Emergono, poi, contatti anche con altri esponenti di spicco della Democrazia Cristiana isolana dell'epoca. Prosegue infatti la relazione della Commissione Antimafia (Vol. 8/Y, Fot. 184295):

«2) Nel processo contro TORRETTA Pietro + 120 (Doc. 509) sono documentate le irregolari assegnazioni di case popolari fatte a mafiosi come GENTILE Nicola, FILIPPONE Gaetano e MARSALA Giuseppe (capo-famiglia di Vicari) e congiunti, da LIMA Salvatore e DI FRESCO Ernesto, con l'interessamento di CIANCIMINO Vito, BRANDALEONE Giuseppe e PIVETTI Ernesto. Il figlio di MARSALA era autista di CIANCIMINO e di DI FRESCO».

E dell'interessamento del DI FRESCO, e del LIMA in favore del figlio del noto capo-mafia di Vicari vi è traccia scritta in una emblematica lettera datata 27.6.1959 (Vol. 6/y, Fot. 183276) ed indirizzata al predetto DI FRESCO, all'epoca consigliere comunale di Palermo, dal noto esponente democristiano LIMA Salvatore, all'epoca presidente della commissione comunale per l'assegnazione degli alloggi popolari, con la quale si comunicava che era stato assegnato un alloggio popolare al MARSALA Salvatore («da te vivamente segnalato»).

Come ben si vede, le dichiarazioni del MARSALA forniscono un

puntuale riscontro di quanto già riferito nel Cap. 2° sulla natura del rapporto instaurato - fin dagli anni Sessanta - da Cosa Nostra con il mondo politico e, particolarmente, ai fini che qui interessano, con esponenti della corrente andreottiana.

\* \* \* \* \*

LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO CALDERONE

Nel corso delle sue lunghe dichiarazioni, Antonino CALDERONE, in varie occasioni, accennava al tema dei rapporti tra Cosa Nostra ed il mondo politico.

In particolare, per dare un'idea della forza elettorale dell'organizzazione, e, dunque, del suo potere di scambio e di condizionamento, sviluppava le seguenti significative riflessioni (int. 27.8.1987):

«La famiglia di Santa Maria di Gesù è la più numerosa e conta circa 200 membri ..... si tratta di una forza d'urto terrificante, se si tiene presente che ogni uomo d'onore, tra amici e parenti può contare almeno su 40-50 persone, che ne seguono pedissequamente le direttive (cfr. su tale punto quanto riferito da Gaspare MUTOLO: n.d.r.).

Ciò può dare la dimensione dell'importanza del ruolo che gioca la mafia nelle competizioni elettorali; è sufficiente che la «regione» indichi per quale partito bisogna votare, perchè su quel partito si riversino almeno decine di migliaia di voti, con l'elezione di molti candidati non ostili, anzi favorevoli, alla mafia.

E, difatti, la mafia ha sempre avversato profondamente

93

il partito comunista.

Se si pensa che, ai miei tempi, a Palermo vi erano almeno 18 mandamenti e che ognuno di essi racchiude non meno di due o tre famiglie, ci si rende immediatamente conto di che cosa significhi l'appoggio della mafia nelle competizioni elettorali.

A titolo di esempio, posso ricordare quanto è avvenuto a Catania, quando «Tino CASTRO», e cioè FERLITO Agatino Francesco, ha preso a schiaffi, in piena assemblea della Democrazia Cristiana locale, l'on. DRAGO (capo della corrente andreottiana a Catania: n.d.r.).

Era accaduto che, nelle precedenti elezioni comunali, la famiglia catanese aveva massicciamente appoggiato la Democrazia Cristiana e «Tino CASTRO», in particolare, era stato uno dei grandi elettori del partito, perchè aveva sostenuto la candidatura del nipote FERLITO Orazio, cugino di Alfio.

In quell'assemblea, dunque, «Tino CASTRO» vantava il proprio appoggio elettorale e quello del suo gruppo e, poichè l'on. DRAGO cercava di prendere le distanze, minimizzando questo appoggio, «Tino CASTRO» lo schiaffeggiò pubblicamente.

In quell'elezione, come nelle altre, a impegnarsi personalmente per la Democrazia Cristiana non c'era nessuno, se non il gruppo di «Tino CASTRO».

Le istruzioni che avevamo erano quelle di sempre, e cioè di non votare né per i fascisti né per i comunisti

94

né per i partiti di estrema sinistra in genere.  
In buona sostanza, noi votavamo soltanto per i  
candidati di centro. Ignoro se le cose stiano tuttora  
così».

Il CALDERONE puntualizzava inoltre (int. 20.1.1988):

«... è importante sapere quali personaggi politici  
vengono appoggiati da Cosa Nostra sul piano elettorale  
perchè, in tal caso, è possibile rivolgersi ad essi per  
ottenere dei favori in contropartita del precedente  
appoggio elettorale».

Per fornire una chiara esemplificazione del meccanismo di  
scambio, il CALDERONE ricordava quindi un episodio emblematico da  
lui vissuto personalmente, e che riguardava proprio l'on. LIMA  
(ibidem):

«...Un esempio di ciò è dato da quanto ho già riferito  
in ordine all'intervento dell'on. LIMA da noi richiesto  
a favore di mio fratello, poichè sapevamo che LIMA era  
elettoralmente portato avanti dai SALVO, ai quali era  
legatissimo».

L'episodio in questione era stato riferito dal CALDERONE nei  
seguenti termini (int. 27.7.1987):

«...il dottor CIPOLLA era l'unico della Questura di

Catania che faceva seriamente le indagini nei nostri confronti, recandoci disturbo... Mio fratello ed io avevamo tentato di farlo trasferire da Catania, ma non ci riuscimmo.

In particolare, ci rivolgemmo a Nino ed Ignazio SALVO. Li andammo a trovare negli uffici dell'Esattoria di Palermo.

Eravamo noi due soli e parlammo con Nino ed Ignazio SALVO e, così, quando esponemmo loro il problema, ci risposero che sarebbe stato opportuno rivolgerci a Salvino, e cioè all'on. Salvo LIMA.

Quindi fissarono un appuntamento con quest'ultimo a Roma.

L'incontro avvenne negli uffici romani di Francesco MANIGLIA, siti in una via che non saprei indicare, nel centro storico di Roma.

Eravamo presenti mio fratello (CALDERONE Giuseppe, all'epoca rappresentante della provincia di Catania: n.d.r.), io, Nino SALVO e, quindi, sopraggiunse l'on. Salvo LIMA.

Egli ascoltò la nostra richiesta e ci disse che si sarebbe interessato alla faccenda. Quella è stata l'unica volta che l'ho incontrato.

Successivamente, mio fratello fu informato dal SALVO che l'on. LIMA aveva tentato di far trasferire CIPOLLA ma che non c'era riuscito per dei motivi che ricordo confusamente.

Sembra, comunque, che il ministro competente dell'epoca avesse detto a LIMA di pazientare un po', perchè il dottor CIPOLLA da lì a poco sarebbe andato via spontaneamente, forse per dei motivi inerenti al lavoro di sua moglie.

Ciò accadde prima che io andassi via da Catania, a seguito della visita dei poliziotti a casa mia» (autunno 1976 circa: n.d.r.).

L'on. LIMA, escusso al riguardo (dep. 18.3.1989), negò di avere mai incontrato i fratelli CALDERONE e di avere ricevuto delle sollecitazioni perchè venisse disposto il trasferimento del dott. CIPOLLA.

MANIGLIA Francesco (dep. al P.M. 24.1.1992) escluse che nei locali del suo ufficio in Roma fosse avvenuto l'incontro riferito dal CALDERONE.

E, tuttavia, furono accertate alcune circostanze che, sebbene allora insufficienti a riscontrare di per sè le dichiarazioni del CALDERONE, ne avvaloravano significativamente l'attendibilità.

Venne accertato, infatti:

- a) che gli uffici romani dell'impresa MANIGLIA e l'appartamento romano di LIMA erano ubicati nello stesso piano di uno stabile sito in Roma, via Campania n. 31;
- b) che il MANIGLIA e i cugini SALVO erano cointeressati nella COSITUR, società che gestiva l'Hotel ZAGARELLA nei pressi del Comune di Santa Flavia.

\* \* \* \* \*

Anche le dichiarazioni di Antonino CALDERONE costituiscono un importantissimo riscontro delle dichiarazioni del MUTOLO, per quanto attiene - in particolare - alla capacità di Cosa Nostra di influenzare esponenti del mondo politico "romano", utilizzando come "tramiti" i cugini SALVO e l'on. Salvo LIMA.

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO MARINO MANNOIA

Altri importanti elementi di riscontro delle affermazioni di Leonardo MESSINA e di Gaspare MUTOLO si desumono da precedenti dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA, con particolare riferimento:

- 1) all'esistenza di un circuito privilegiato stabilito tra Cosa Nostra ed il mondo politico romano per tramite dei cugini SALVO e dell'on. Salvo LIMA;
- 2) alla linea politica adottata da Cosa Nostra in occasione delle elezioni nazionali del 1987;
- 3) ai rapporti d'affari esistenti tra Cosa Nostra e finanzieri, come Michele SINDONA e Roberto CALVI.

A tal proposito, va ancora una volta ricordato che il MARINO MANNOIA era alle dirette ed immediate dipendenze del suo capo famiglia, Stefano BONTATE, e che - proprio in virtù di tale peculiare rapporto fiduciario - era in grado di riferire alcuni fatti e circostanze, inerenti appunto ai rapporti mafia-politica, la cui conoscenza era solitamente riservata soltanto agli alti gradi della gerarchia mafiosa e ad alcuni particolari esponenti.

Egli, in particolare, dichiarava (int. al P.M. 7.11.1989):

«...Altro uomo d'onore della famiglia di SALEMI era SALVO Nino, ormai deceduto, e lo stesso dicasi per il cugino SALVO Ignazio, con cui tuttavia non c'è stata

mai l'occasione di presentarci ritualmente come uomini d'onore.

Entrambi frequentavano, specie negli ultimi anni precedenti alla guerra di mafia, BONTATE Stefano, ma il più assiduo dei due era SALVO Nino.

Quest'ultimo era altresì grande amico di BADALAMENTI Gaetano, con cui si frequentava assiduamente e fu proprio il BADALAMENTI a presentarli a BONTATE Stefano. I due cugini, secondo quanto riferitomi da BONTATE Stefano, erano divenuti uomini d'onore recentemente, e cioè nella metà degli anni '70, e la loro qualità di appartenenti a Cosa Nostra era molto riservata.

Della mia famiglia lo sapevamo, secondo quanto ne so, soltanto io, TERESI Mimmo, BONTATE Giovanni, FEDERICO Salvatore "Pinzetta".

BONTATE Stefano, nel presentarmi SALVO Nino, nel fondo MAGLIOCCO, mi disse che anche il cugino IGNAZIO era uomo d'onore e mi avvertì di tenere la notizia assolutamente segreta.

Ovviamente mi disse della qualità di uomo d'onore di SALVO Ignazio non in presenza del cugino NINO, ma dopo la rituale presentazione.

E, difatti, l'hotel ZAGARELLA era frequentato soltanto da me, TERESI Mimmo e FEDERICO Salvatore.

Anzi, quest'ultimo ottenne l'uso gratuito di un bungalow da SALVO Nino e diede la festa per il battesimo del figlio all'hotel ZAGARELLA.

I motivi di tanta riservatezza nei confronti dei cugini SALVO erano dovuti ai loro legami col mondo della politica e, sul punto, BONTATE Stefano era con me assolutamente riservato.....

Anche l'on. GIOIA era protetto dalla famiglia di S. Maria di Gesù.....».

Riceve così ulteriore conferma la circostanza che i cugini SALVO, uomini d'onore, erano, unitamente a Stefano BONTATE, il tramite privilegiato dei rapporti dell'organizzazione mafiosa con i politici.

Quanto all'on. LIMA, il MARINO MANNOIA riferiva (ibidem):

«...Anche l'on. Salvo LIMA frequentava Stefano BONTATE e credo, anzi, che fosse il personaggio politico con il quale il BONTATE aveva maggiore intimità.

Io stesso l'ho visto più volte insieme con Stefano BONTATE ma non nel Fondo Magliocco, bensì in una casa, adibita ad ufficio, di Gaetano FIORE; inoltre qualche volta l'ho visto nei locali del Baby Luna, nei giorni di chiusura.

In detto locale, nel 1979, ci incontrammo, in parecchi della famiglia di S. Maria di Gesù (ad eccezione dei PULLARA' con i quali Stefano BONTATE già allora era in freddezza di rapporti), con John GAMBINO e con un altro uomo d'onore che credo fosse parente di Salvatore INZERILLO; anzi sicuramente era suo zio ma si chiamava anch'egli GAMBINO ed era un personaggio molto influente

di Cosa Nostra Americana».

Quindi, in altra parte della sue dichiarazioni, il MARINO MANNOIA così si esprimeva:

«.....dovendo io riferire cose di notevole gravità voglio essere sicuro che non vi siano strumentalizzazioni politiche di alcun genere, anche perchè ho notato certe stranezze che prima nel passato non avvenivano.

Intendo dire che nel passato generalmente Cosa Nostra votava per la Democrazia Cristiana ma che non vi erano particolari pressioni od organizzazioni elettorali per votare per quel partito.

Nelle elezioni politiche invece, che credo si siano svolte nel 1987 (credo che siano le ultime), è arrivato all'interno del carcere un ordine preciso con cui si responsabilizzavano tutti gli uomini d'onore affinché si votasse e si facesse votare, a familiari ed amici, per il Partito Socialista Italiano.

Inoltre, un po' prima, quando occorreva che il Partito Radicale per non sciogliersi doveva raggiungere 10.000 iscrizioni, dentro il carcere, a Palermo, ci siamo quotati su iniziativa di CALO' Pippo.

Quest'ultimo ha versato 100.000.000 a detto partito; la famiglia di Santa Maria di Gesù ha versato 50.000.000, di cui 30.000.000 sborsati direttamente da BONTATE Giovanni; io ho versato soltanto 1.000.000 di lire, corrispondenti se mal non ricordo a più di quattro

iscrizioni; mio cugino VERNENGO Pietro ha versato 5.000.000.....

Faccio presente che l'iniziativa di finanziamento del Partito Radicale è stata esclusivamente interna al carcere dell'Ucciardone, anche se i finanziamenti sono stati raccolti anche all'esterno, mentre, per quanto concerne l'appoggio elettorale al P.S.I., l'ordine era generalizzato a tutta Cosa Nostra in Sicilia». Il

MARINO MANNOIA riferiva anche (int. al P.M. 15.7.1991) che, dopo il sequestro dell'on. Aldo MORO, Cosa Nostra fu sollecitata da influenti esponenti della Democrazia Cristiana ad intervenire per tentare di salvarlo:

«..... Durante il sequestro MORO, BONTATE Stefano si attivò per tentare di liberare l'on. MORO.

Il BONTATE era un democristiano convinto e, come tale, appoggiava diversi uomini politici democristiani del palermitano (di cui al momento non ricordo il nome ma che di certo all'epoca esercitavano particolare influenza nella zona).

Più in particolare, il BONTATE fu reiteratamente sollecitato ad intervenire da LIMA Salvo e dall'on. NICOLETTI Rosario (esponente D.C. e, allora, segretario regionale del partito in Sicilia: n.d.r.), nonché dai SALVO (Ignazio ed Antonino: n.d.r.).

Preciso che non sono sicuro dell'intervento dell'on. LIMA.

A seguito di tali sollecitazioni, (il BONTATE) chiese a me ed a FEDERICO Angelo di recarci a Roma da COSENTINO Angelo per accompagnarlo a Palermo; in tale occasione il BONTATE ci riferì quanto da me testè esposto, e cioè i motivi del suo intervento "pro MORO" e le sollecitazioni politiche che aveva ricevuto al riguardo.

Devo anche precisare che non ho mai assistito a tali sollecitazioni e che in un'occasione ho visto il NICOLETTI incontrarsi con il BONTATE nei fondi di loro rispettiva proprietà e tra essi limitrofi.

COSENTINO Angelo, che viveva da lungo tempo a Roma e che comandava una decina che faceva capo alla famiglia di Santa Maria di Gesù diretta dal BONTATE, aveva molteplici ed importanti rapporti con uomini politici nazionali a Roma.

Tra l'altro, il COSENTINO aveva anche rapporti con taluni terroristi di sinistra, credo, e con terroristi di destra.

Tale circostanza mi era nota già precedentemente al sequestro MORO per aver assistito ad una conversazione sul punto tra BONTATE e COSENTINO.

In particolare, tale conversazione verteva sul fatto che il BONTATE rimproverava al COSENTINO di aver presentato tutte le sue amicizie (politiche, finanziarie e criminali) al CALO', e di essere stato da questo scavalcato.

Il COSENTINO in tali rapporti, secondo il pensiero del BONTATE, era diventato un personaggio di secondo piano rispetto al CALO'.

Quando il COSENTINO, accompagnato dal FEDERICO, giunse a Palermo, vi fu una riunione a casa BONTATE nel fondo Magliocco cui erano presenti BONTATE, COSENTINO, FEDERICO, io, TERESI Girolamo, DI FRANCO Giuseppe, D'AGOSTINO Emanuele, BONTATE Stefano, BONTATE Giovanni, TERESI Giovanni detto "u pacchiuni" (consigliere della famiglia all'epoca) ed altri uomini d'onore della famiglia.

Dopo pranzo, nel corso del quale si fecero discorsi di routine e si accennò alla vicenda, BONTATE, COSENTINO, TERESI Giovanni e LO IACONO Pietro (vice capo della famiglia) si appartarono per discutere approfonditamente della cosa.

Dopo circa un'ora, il BONTATE, finito l'incontro, riferì a me, FEDERICO e ad alcuni altri che il COSENTINO gli aveva detto di aver già affrontato il discorso con CALO' a Roma ma che questi gli era sembrato assolutamente indifferente ad ogni tentativo di liberazione dell'on. MORO.

Anzi, il BONTATE era molto "incavolato" perchè affermava che il CALO', come dettogli dal COSENTINO, aveva scavalcato quest'ultimo nei rapporti di cui sopra e "strafaceva"; cioè assumeva di sua iniziativa delle

decisioni senza alcun preciso accordo con il COSENTINO. Chiarisco che il CALO' con tale comportamento violava la regola interna di "Cosa Nostra" secondo cui, nelle città non siciliane dove si era formata una decina (come appunto Roma), qualsiasi uomo d'onore di qualsiasi "famiglia", anche se di rango superiore, doveva svolgere la sua attività sempre facendo riferimento e per tramite del capo-decina, e conseguentemente del capo-famiglia di costui.

Dopo qualche giorno dall'incontro con COSENTINO, il BONTATE convocò la "Commissione", di cui faceva parte anche il CALO', e sottopose il problema della esigenza di attivarsi per liberare l'on. MORO, così come richiestogli da alcuni politici influenti del palermitano.

Aggiungo che la maggior parte dei componenti della "Commissione", tra cui GRECO Michele, che all'epoca svolgeva funzioni di coordinatore, era di fede democristiana ed in contatto con i politici democristiani che "comandavano" l'economia regionale.

In sede di Commissione venne sentito il CALO', quale unico conoscitore (insieme al COSENTINO) dei problemi politici romani, ed il CALO', dopo avere tergiversato affermando di non avere modo di intervenire, alle contestazioni del BONTATE, si rivolse a quest'ultimo e gli disse: "Stefano, ma ancora non l'hai capito, uomini politici di primo piano del suo partito non lo vogliono

libero".

Tali cose vennero riferite lo stesso giorno della seduta della "Commissione" dal BONTATE a me, a TERESI Girolamo, a BONTATE Giovanni, a D'AGOSTINO Emanuele, a LO IACONO Pietro ed a qualche altro.

La seduta della "Commissione" si tenne 10/15 giorni dopo il sequestro.....

In tale occasione il BONTATE aggiunse anche che in sede di "Commissione" era stato incaricato CALO' di operare affinché il BUSCETTA fosse spostato in un carcere del nord sì da potere contattare alcuni terroristi di sinistra, che aveva conosciuto durante la detenzione.

Anzi, al riguardo, aggiungo che BONTATE Giovanni e TERESI Girolamo si recarono all'Ucciardone, credo per incontrarsi clandestinamente con il BUSCETTA, e sapere da questo in quale carcere sarebbe stato opportuno farlo trasferire per consentire i contatti tra lui ed i terroristi di sinistra da lui conosciuti ed indicati.

Dopo poco tempo il BUSCETTA trasferito in altro carcere, però diverso da quello che aveva chiesto (Cuneo o Torino). In seguito, il BONTATE apprese che il trasferimento di BUSCETTA ad un carcere diverso da quello segnalato era opera di CALO'.

Quest'ultimo si giustificò affermando che la persona cui si era rivolto aveva compreso male quanto richiestogli.

Tale persona, di cui ignoro il nome, lavorava all'Ufficio V della Prevenzione e Pena; si trattava di un funzionario e non di un magistrato».

Dopo avere riferito i fatti oggettivamente da lui conosciuti su questa delicatissima vicenda, il MARINO MANNOIA esponeva una sua personale "chiave di lettura" dell'atteggiamento assunto in quell'occasione dal CALO' (ibidem):

«BONTATE Stefano, nell'ambito di "Cosa Nostra", era la persona che godeva delle maggiori e più influenti relazioni con uomini politici regionali e nazionali, democristiani in particolare ..... però, all'epoca del sequestro MORO, aveva perso gran parte del suo prestigio all'interno di "Cosa Nostra", in quanto pesantemente contrastato da RIINA Totò e dai suoi amici.

Ciò vuol dire che la frase del CALO', in ordine agli intendimenti di taluni uomini politici della D.C. in merito alla liberazione di MORO, indipendentemente dalla sua reale veridicità, altro non era che la scusa che consentiva alla "Commissione" di "schiaffeggiare" BONTATE e di far emergere pubblicamente la sua perdita di prestigio.

All'interno di "Cosa Nostra" vi era una spaccatura in ordine alla posizione da assumere con riferimento alla vicenda MORO.

Da una parte vi erano BONTATE Stefano, i cugini SALVO, BADALAMENTI Gaetano ed altri, che, dati i loro legami

politici, al fine di acquistare maggiore prestigio, erano propensi ad intervenire per ottenere la liberazione di MORO.

Dall'altra parte vi erano CALO', RIINA, GRECO Michele ed altri, che, non interessati al problema, sfruttavano la vicenda per contrastare l'influenza politica di BONTATE e ridimensionare ulteriormente il suo potere mafioso.

Per questi, cioè, la posizione assunta costituiva uno strumento per ampliare la spaccatura in atto dentro "Cosa Nostra"....».

\* \* \* \* \*

A questo punto, è opportuno sottolineare che, in precedenza, nel corso di un interrogatorio reso il 4.12.1984, Tommaso BUSCETTA aveva dichiarato di essere stato incaricato di prendere contatti in carcere con detenuti politici, e precisamente con appartenenti alle Brigate Rosse, per tentare di ottenere la liberazione di Aldo MORO.

A tal fine, era stato preordinato il suo trasferimento nel carcere di Torino, ove avrebbe potuto incontrare CURCIO ed altri detenuti politici.

Inopinatamente però, invece di essere trasferito a Torino, era stato tradotto nel carcere di massima sicurezza di Cuneo, sicchè non aveva avuto la possibilità di contattare alcuno dei brigatisti.

Le dichiarazioni testè riferite di Francesco MARINO MANNOIA trovano un suggestivo riscontro nelle dichiarazioni, a suo tempo rese al G.I. di Roma, da Benito CAZORA e Giuseppe MESSINA circa un ruolo di "mediatore" con la mafia che Flavio CARBONI si sarebbe assunto nel corso del sequestro dell'on. MORO (vedi ord. - sent., emessa dal G.I. di Palermo il 17.7.1987, nel proc. pen. n° 112/87 R.G.U.I., vol. 2° pagg. 396 e segg., ed ivi i riferimenti sulla vicenda).

Invero, a dire del MESSINA, il CARBONI, presentatosi a lui ed al CAZORA, aveva affermato che: la mafia aveva espresso l'intenzione di collaborare alla liberazione dell'on. MORO, per riportare l'Italia alla normalità; la mafia, potentissima anche a Roma, lo aveva espressamente incaricato di portare tale messaggio, ed offriva gratuitamente la sua collaborazione.

Sempre a dire del MESSINA, c'erano stati più incontri con il CARBONI e quest'ultimo - in uno di essi - aveva detto che si doveva pervenire ad un colloquio a Roma con uno dei capi della mafia. Successivamente, però, sempre il CARBONI aveva comunicato che la «dirigenza della mafia» era tornata sulla propria decisione; non voleva, insomma, più occuparsi dell'affare MORO.

Nell'ultimo incontro il CARBONI, nel dichiararsi dispiaciuto, aveva ripetuto più volte:

«per voi, solo per voi, sono andato due volte a Palermo».

\* \* \* \* \*

Tutta questa vicenda costituisce un riscontro di eccezionale valore di quanto affermato dai collaboranti sul contesto dei rapporti tra Cosa Nostra ed il mondo politico, non soltanto

siciliano ma anche nazionale.

Invero, la richiesta formulata da alcuni esponenti politici a Cosa Nostra, direttamente o tramite i cugini SALVO, di intervenire per tentare di liberare l'on. MORO, considerata l'enorme incidenza del sequestro dello statista sulla situazione politico-istituzionale del Paese, è indicativa del livello di interscambio tra Cosa Nostra e settori del mondo politico.

Alla luce di tale "chiave di lettura" retrospettiva, e degli altri elementi sin qui evidenziati, si comprende vieppiù come l'organizzazione ritenesse di poter fare pieno affidamento sulle promesse di intervento politico per condizionare l'esito del maxi-processo, e come il mancato rispetto di tali promesse sia stato interpretato come una inammissibile violazione del patto di scambio esistente da molti anni.

\* \* \* \* \*

Sempre nel citato interrogatorio del 15.7.1991, il MARINO MANNOIA riferiva poi talune notizie - sui rapporti di Cosa Nostra con esponenti di organizzazioni terroristiche, nonché con finanziari come Michele SINDONA e Roberto CALVI - di estremo interesse, anche alla luce di quanto dichiarato da Gaspare MUTOLO e da Tommaso BUSCETTA.

Secondo le conoscenze del dichiarante, gli esponenti di Cosa Nostra che coltivavano rapporti con terroristi erano CALO' Giuseppe e MADONIA Francesco.

Salvatore RIINA, pur non avendo personalmente questo tipo di

111

rapporti, era naturalmente a conoscenza di quelli del CALO', e non li contrastava nella eventualità di trarne vantaggio.

Per quanto riguarda i rapporti con il mondo della finanza, il MARINO MANNOIA riferiva di aver saputo da Stefano BONTATE e da altri uomini d'onore della sua famiglia che CALO' Giuseppe, RIINA Salvatore, MADONIA Francesco ed altri dello stesso gruppo ("corleonese": n.d.r.) si avvalevano di Licio GELLI per i loro investimenti a Roma.

Parte di questo denaro era investito nella "banca del Vaticano".

GELLI era il "banchiere" di questo gruppo, così come SINDONA lo era stato per quello di BONTATE Stefano e di INZERILLO Salvatore.

Riportando, poi, dettagliatamente le notizie apprese sulla morte di Roberto CALVI a Londra (da PULLARA' Ignazio, AGLIERI Pietro, PULLARA' G. Battista, LO IACONO Pietro, in luoghi e circostanze diverse), il MARINO MANNOIA riferiva che il suicidio del banchiere era stato una simulazione, poichè in realtà egli era stato strangolato da DI CARLO Francesco (che operava da tempo a Londra nel settore del traffico di stupefacenti) e da altri uomini d'onore su mandato di CALO' Giuseppe.

La causale dell'omicidio risiedeva nel fatto che il CALVI si era appropriato (o, comunque, non aveva potuto restituire: n.d.r.) di un'ingente somma di denaro, che apparteneva a Licio GELLI ed al CALO'.

Secondo quanto gli riferì, in particolare, PULLARA' G. Battista, il CALO' ed il GELLI avevano comunque recuperato il

denaro (forse solo in parte) prima della morte di CALVI.

Si trattava di somme ingenti, nell'ordine di decine di miliardi di lire. In sostanza, con la morte di CALVI il CALO' si era "tolto un peso", cioè una preoccupazione, dato che il CALVI si era dimostrato inaffidabile.

A specifica domanda, il MARINO MANNOIA precisava di non saper nulla un'eventuale ruolo nella morte di CALVI di Flavio CARBONI; di quest'ultimo, invece, sapeva che era un personaggio di cui il CALO' si serviva per i suoi investimenti finanziari.

\* \* \* \* \*

Come si vede, anche queste ultime dichiarazioni del MARINO MANNOIA costituiscono un'importante ulteriore conferma del complessivo contesto politico-affaristico-criminale, riferito da altri collaboranti, e in particolare da Gaspare MUTOLO, la cui attendibilità viene così - ancora una volta - rafforzata.

\* \* \* \* \*

LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE MARCHESE

Vanno poi riportate, in questa sede, le dichiarazioni rese da Giuseppe MARCHESE sull'omicidio dell'on. LIMA (int. 7.9.1992), anch'esse per i significativi riscontri che recano alle informazioni fornite da Leonardo MESSINA e da Gaspare MUTOLO.

Ciò con particolare riguardo ai temi concernenti:

- 1) la strategia attuata da Cosa Nostra, e particolarmente da Salvatore RIINA, per condizionare l'esito del maxi-processo attraverso un preciso canale politico;
- 2) la individuazione dell'on. Salvo LIMA come tramite per il "livello" politico romano;
- 3) il significato dell'omicidio dell'on. LIMA nella più recente strategia di Cosa Nostra.

In ordine a questo omicidio, il MARCHESE riferiva una serie di fatti precisi, comunicatigli da MADONIA Giuseppe (figlio di Francesco) e da BENENATI Simone (uomo d'onore della famiglia di Alcamo, molto legato a MILAZZO Vincenzo - capo della stessa famiglia - nonché a RIINA Salvatore, BAGARELLA Leoluca, BRUSCA Giovanni di Bernardo ed altri fedelissimi del RIINA).

Con MADONIA Giuseppe il MARCHESE aveva avuto la possibilità di parlare, a lungo e tranquillamente, dei più svariati argomenti, nel periodo in cui (giugno-luglio 1992) entrambi si trovavano ristretti nel carcere di Cuneo e trascorrevano insieme

le ore di socialità e di aria.

Tra i vari argomenti il MADONIA parlava, naturalmente, in modo più dettagliato del processo per l'omicidio del cap. BASILE, dicendo che era andato male in Appello per le pressioni di Giovanni FALCONE.

In precedenza, egli invece aveva ricevuto assicurazioni che il processo sarebbe andato bene, ed infatti non si era minimamente preoccupato di rendersi irreperibile, in attesa dell'esito del processo BASILE, allorchè era divenuta definitiva la condanna (a pena modesta) per il reato di associazione mafiosa di cui era imputato nel maxi-processo.

Parlando del processo BASILE, il discorso tra il MADONIA ed il MARCHESE era, quindi, naturalmente scivolato sul maxi-processo e sulla sua conclusione, assolutamente negativa per Cosa Nostra.

A questo proposito, il MADONIA aveva detto che i suoi familiari e RIINA Salvatore erano ricorsi a «tutte le vie possibili» per ottenere una sentenza favorevole.

Ciò che importava, soprattutto, al RIINA ed ai MADONIA era che venisse smontato il c.d. «teorema BUSCETTA» e, quindi, venisse esclusa la responsabilità dei componenti la Commissione per tutti i gravissimi delitti attribuiti a questo organo di vertice.

In questo contesto, il MADONIA aveva raccontato che i suoi familiari ed il RIINA avevano incaricato di interessarsi del buon esito del maxi-processo anche «un onorevole», con ciò riferendosi all'on. LIMA, del quale subito dopo disse che «pure quel cornuto

di LIMA gli aveva fatto le scarpe».

MADONIA Giuseppe aveva continuato il suo racconto, dicendo che «loro (i MADONIA ed il RIINA)» avevano incaricato, appunto, questo Onorevole ed anche altri, facendo un discorso molto pesante, sintetizzato nella frase «o stai ai patti o ammazziamo te e la tua famiglia».

Nonostante le assicurazioni ricevute, il maxi-processo, invece, era andato poi male; in particolare, era stato confermato il c.d. «teorema BUSCETTA».

I MADONIA ed il RIINA, quindi, si erano sentiti "traditi" e, a causa di questo «voltafaccia», era stato deciso l'omicidio dell'on. LIMA.

La decisione, naturalmente, era stata adottata dalla Commissione provinciale di Palermo.

Altre notizie, perfettamente corrispondenti a quelle provenienti dal cennato MADONIA, erano state successivamente fornite al MARCHESE, verso la metà di agosto 1992, nel carcere di Pianosa, da BENENATI Simone.

Parlando col MARCHESE, durante le ore di aria, e discorrendo in particolare del clima difficile esistente in Sicilia dopo l'omicidio del dott. Paolo BORSELLINO, anche il BENENATI aveva commentato l'esito negativo per Cosa Nostra del maxi-processo e, in particolare, il fatto che la Cassazione aveva confermato il «teorema BUSCETTA» e, quindi, il principio della responsabilità della Commissione per i delitti a questa attribuiti.

Il BENENATI, a questo proposito, aveva raccontato che in quel periodo "scendeva" da Alcamo a Palermo per attingere notizie

sull'andamento del maxi-processo dai principali esponenti di Cosa Nostra coi quali si incontrava: RIINA, GANCI ed altri.

Egli aveva appreso da questi ultimi che avevano fatto «guerra e fuoco» per influire sulla Cassazione e per fare smontare il «teorema BUSCETTA».

Anche il BENENATI sapeva che era stato interessato, a tal fine, l'on. LIMA.

A richiesta dell'Ufficio, il MARCHESE precisava che il MADONIA Giuseppe gli aveva fatto capire che l'on. LIMA doveva attuare il suo interessamento per il maxi-processo, rivolgendosi ad altre persone - anche del mondo politico - a Roma.

Il MADONIA, però, non gli aveva fatto i nomi di questi personaggi «romani», poichè tutti i componenti della famiglia di sangue dei MADONIA tengono riservatissimi, perfino nei confronti degli uomini d'onore a loro più vicini, i rapporti di conoscenza con le «persone che contano» degli ambienti politici, amministrativi ed economici.

\* \* \* \* \*

E' appena il caso di sottolineare che le surriferite dichiarazioni di Giuseppe MARCHESE forniscono una ennesima conferma dell'esattezza delle informazioni provenienti dal MUTOLO, con riguardo al ruolo di mediazione svolto dall'on. LIMA nei confronti di altre persone, appartenenti all'ambiente politico "romano".

LE DICHIARAZIONI DI BALDASSARE DI MAGGIO

Le dichiarazioni di Leonardo MESSINA e di Gaspare MUTOLO trovano, ancora, un ulteriore riscontro nelle informazioni rese da Baldassare DI MAGGIO, per ciò che attiene, in particolare:

- 1) alla determinazione di Cosa Nostra di lanciare un avvertimento alla D.C., in occasione delle consultazioni politiche nazionali del 1987;
- 2) alla strategia perseguita dall'organizzazione per il condizionamento del maxi-processo, attraverso un circuito costituito da Ignazio SALVO, l'on. LIMA, e infine da un personaggio politico superiore, definito «comune amico» dell'on. LIMA e di Salvatore RIINA.

Con riferimento al primo tema, il DI MAGGIO (vedi verbale di spont. dich. al CC. del 9.1.1993, ed int. 18.1.1993) riferiva di una riunione, avente per oggetto il comportamento da seguire in occasione delle elezioni politiche del 1987, cui avevano preso parte - oltre allo stesso DI MAGGIO - Salvatore RIINA, Antonino MADONIA, Salvatore CANCEMI ed altri uomini d'onore.

La riunione era stata convocata dal RIINA per stabilire se i voti di Cosa Nostra dovessero confluire sulla D.C. ovvero sul P.S.I., poichè i democristiani «non facevano il loro dovere».

Infatti, il RIINA lamentava che la D.C. non aiutava l'organizzazione in relazione all'andamento del maxi-processo.

L'incontro si concluse con la decisione di votare per il P.S.I. e, in particolare, per l'on. MARTELLI, non già perchè quest'ultimo avesse legami con Cosa Nostra, ma per «dare uno schiaffo» alla D.C.

Fu consentito tuttavia, a seguito di un'osservazione in tal senso di MADONIA Antonino, di continuare a votare singoli candidati democristiani, purchè fossero «amici» e si prestassero ancora ad aiutare le famiglie con cui avevano rapporti.

Il DI MAGGIO riferiva, inoltre (ibidem), di avere incontrato i cugini SALVO Antonino ed Ignazio, congiuntamente o separatamente, in tre occasioni successive.

Una prima volta, in epoca anteriore all'arresto di BRUSCA Bernardo (25.11.1985), egli accompagnò i SALVO in una casetta di campagna - in località Aquino di Monreale - ove li attendeva BRUSCA Bernardo, che ebbe con loro un colloquio privato.

In una seconda occasione, sempre in epoca anteriore all'arresto del BRUSCA, egli accompagnò i SALVO in località Dammusi di San Giuseppe Jato, ove erano attesi da BRUSCA Bernardo e dal RIINA. Anche in questo caso, il DI MAGGIO non partecipò al colloquio, che durò circa 2 o 3 ore.

Infine, nella terza occasione (in epoca, questa volta, successiva all'arresto di BRUSCA Bernardo: n.d.r.), il DI MAGGIO fu incaricato dal RIINA di portare personalmente un messaggio a SALVO Ignazio.

Il DI MAGGIO si recò presso il SALVO e gli riferì il contenuto del messaggio del RIINA, e cioè che il SALVO avrebbe dovuto contattare l'on. LIMA, ed incaricarlo di prendere contatto

- a sua volta - con il loro «comune amico» (del LIMA e del RIINA: n.d.r.).

A detto «comune amico» dovevano essere portati i saluti del RIINA affinché egli si interessasse dell'andamento del maxi-processo, che - come si era capito sin dalle prima battute - andava male per gli imputati (giova ricordare che il dibattimento di 1° grado del maxi-processo ebbe inizio il 10.2.1986, e quindi proprio in epoca di poco successiva all'arresto del BRUSCA: n.d.r.).

\* \* \* \* \*

Come si vede, anche queste informazioni del DI MAGGIO confermano intergralmente l'esattezza del quadro - già fornito da Leonardo MESSINA e da Gaspare MUTOLO - in ordine alla strategia politica seguita da Cosa Nostra, in occasione delle competizioni elettorali del 1987, ed alla individuazione di un terminale politico "romano" dell'on. LIMA (con la sola omissione del nome, in quanto non conosciuto dal dichiarante).

\* \* \* \* \*

LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA

Tommaso BUSCETTA ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria nell'anno 1984, fornendo una straordinaria messe di dati conoscitivi sulla struttura organizzativa di Cosa Nostra, sulle regole e le dinamiche evolutive interne, sugli affiliati e le attività delittuose.

In ordine ai rapporti tra mafia e politica, il BUSCETTA ha invece mantenuto per lunghi anni uno ostinato riserbo, limitandosi solo ad alcune indicazioni e riservandosi di fornire in seguito ulteriori precisazioni.

In particolare, nell'interrogatorio reso il 10.11.1984, dichiarava:

«I cugini Ignazio e Nino SALVO sono uomini d'onore della famiglia di Salemi e come tali mi sono stati presentati da Stefano BONTATE, quando sono arrivato a Palermo, nel 1980. L'amicizia tra BONTATE ed i SALVO era saldissima ed ho potuto notare che si frequentavano regolarmente. Come riflesso di tale amicizia, conoscevano anche Salvatore INZERILLO. Il ruolo dei SALVO in Cosa Nostra è modesto mentre è grandissima la loro rilevanza politica, poichè mi risultano loro rapporti diretti con notissimi parlamentari, alcuni dei

quali di origine palermitana, di cui mi riservo di fare i nomi.

La loro ricchezza non proviene da traffico di stupefacenti, in cui non sono in alcun modo coinvolti, ma soprattutto dai loro rapporti politici....

Con Nino SALVO mi sono incontrato anche a Roma; ricordo che il SALVO doveva essere interrogato da un giudice nella Capitale e, trovandomi anch'io a Roma ospite di Pippo CALO', lo incontrai solo per salutarlo e per rivedere un parlamentare che non vedevo da parecchio tempo. Mi riservo di indicare il luogo dell'incontro, che credo sia stato la hall di un albergo; l'incontro, se mal non ricordo, avvenne nell'estate del 1980, forse a settembre».

Pochi giorni dopo, il 4 dicembre 1984, nel corso di altro interrogatorio concernente i rapporti intercorsi nel 1970 tra Cosa Nostra, il principe Junio Valerio BORGHESE ed esponenti della massoneria per la preparazione di un colpo di Stato, il BUSCETTA esplicitava che la sua decisione di non riferire quant'altro a sua conoscenza in ordine a "fatti molto gravi" che investivano questioni politiche, derivava dal timore che le sue dichiarazioni potessero "compromettere una lotta alla mafia, che, sebbene sempre affermata dallo Stato, era cominciata seriamente solo da poco".

Più in particolare dichiarava:

«Mi rendo conto che, nonostante le mie negative esperienze del passato, occorre iniziare ad avere fiducia nelle istituzioni, in un rinnovato clima di correttezza di cui per adesso, colgo soltanto timidi segnali.

E, pertanto, chiedo venia se, ancora adesso, non riferirò tutto quanto a mia conoscenza, per evitare che un turbamento degli equilibri troppo drammatico possa determinare una battuta di arresto, gravissima, nell'attività degli inquirenti».

Nell'esternare le motivazioni del suo programmatico riserbo sui rapporti mafia-politica, il BUSCETTA forniva dunque alcune rilevanti e significative indicazioni.

Il riferimento a "negative esperienze del passato" da cui traeva origine la sfiducia, non pienamente rimossa, sulla reale volontà dei vertici istituzionali di intraprendere una incisiva e duratura azione repressiva nei confronti di Cosa Nostra, lasciava comprendere che egli aveva cognizione personale - acquisita nel corso della sua lunga militanza nell'organizzazione criminale - di un ruolo svolto in passato da esponenti di rilievo del circuito politico-istituzionale nel dispiegare un'attività finalizzata a depotenziare o comunque contenere l'azione repressiva statale.

Il riferimento a "fatti molto gravi" che investivano questioni politiche, confermava che il BUSCETTA era depositario di informazioni concernenti accadimenti, comportamenti di ben individuati personaggi e che il suo livello di conoscenze non si

123

esauriva, dunque, sul piano delle impressioni, dei sospetti, delle deduzioni.

Il timore, infine, che le sue rivelazioni potessero addirittura causare un drammatico turbamento degli equilibri politici tale da determinare una gravissima battuta di arresto dell'attività giurisdizionali, appariva inequivocabilmente indicativo dal fatto che i politici contigui o collusi con Cosa Nostra non erano solo personaggi di modesto spessore e di limitato seguito, inseriti in ambiti istituzionali locali, tali dunque da poter essere attinti dall'attività di indagine ed eventualmente espulsi dalla vita politica senza conseguenze traumatiche, ma, piuttosto, personaggi che occupavano posizioni strategiche nel panorama politico nazionale, dotati di una sfera di influenza tale da poter condizionare gli equilibri politici generali.

Una serie di considerazioni, fondate su puntuali elementi processuali inducevano sin da allora a ritenere che tale atteggiamento processuale del BUSCETTA fosse determinato non da un soggettivo sovradimensionamento delle reazioni ipotizzabili sul piano politico a seguito delle sue dichiarazioni, ma da una sua approfondita e realistica analisi dei rapporti di forza e degli equilibri politici allora esistenti, analisi condotta alla luce di concreti dati esperienziali.

Ed infatti:

- 1) BUSCETTA era stato un personaggio carismatico all'interno di Cosa Nostra, tenuto in grande considerazione dai vertici

dell'organizzazione.

Per tali sue qualità aveva avuto rapporti di grande dimestichezza con BADALAMENTI Gaetano, BONTATE Stefano e, sino all'inizio della "guerra di mafia" esplosa nell'anno 1981, con CALO' Giuseppe, tutti esponenti della "Commissione", i quali svolgevano il ruolo di tramite privilegiato per i rapporti con mondo politico.

Egli aveva inoltre avuto rapporti di frequentazione e di confidenza con i cugini Nino e Ignazio SALVO, uomini d'onore a capo di una potente lobby politico-economica che aveva fortemente influenzato la politica regionale.

Tramite questi ed altri canali egli aveva avuto dunque la concreta possibilità di essere messo a parte di notizie, di accadimenti inerenti i rapporti mafia-politica, la cui conoscenza era preclusa ai normali uomini d'onore ed era riservata ai vertici di Cosa Nostra e a pochi componenti dell'organizzazione;

- 2) il BUSCETTA era stato coinvolto in prima persona, con ruolo di protagonista, in alcune vicende emblematiche dal livello e dell'intensità dei rapporti tra Cosa Nostra ed il mondo politico.

Si ricorda al riguardo l'episodio della preparazione del c.d. "golpe" BORGHESE nel 1970 al quale avevano partecipato GRECO Salvatore, allora capo della "Commissione", BADALAMENTI Gaetano, CALDERONE Giuseppe, DI CRISTINA Giuseppe ed il medesimo BUSCETTA, circostanza questa

confermata dal noto LEGGIO Luciano nel corso di un interrogatorio svoltosi all'udienza dibattimentale del 23 maggio 1986 nel processo contro ABBATE ed altri (c.d. maximo) nonchè da CALDERONE Antonino, fratello di CALDERONE Giuseppe.

Egli inoltre, così come è stato confermato successivamente da MARINO MANNOIA Francesco era stato incaricato di contattare all'interno del carcere di Torino esponenti del terrorismo rosso per tentare di ottenere la liberazione dell'on. Aldo MORO, dopo che lo statista era stato sequestrato;

- 3) il BUSCETTA non aveva avuto alcuna remora a riferire quanto a sua conoscenza sui cugini Nino ed Ignazio SALVO, i quali, come si è accennato, rappresentavano in quel periodo un potenza economico-politica nella regione siciliana, e su Vito CIANCIMINO, importante esponente della D.C. palermitana.

Trovava ulteriore e indiretta conferma dunque che i personaggi politici collusi con Cosa Nostra dei quali il BUSCETTA non intendeva riferire le notizie a sua conoscenza, si collocavano su una posizione di netta sovraordinazione in campo nazionale.

Negli anni successivi l'A.G. tornava ripetutamente ad interrogare il BUSCETTA sollecitandolo senza esito a rimuovere le

sue remore e a riferire le sue conoscenze sui rapporti mafia-politica.

In particolare, in data 1.2.1988, il G.I. di Palermo interrogava il BUSCETTA negli U.S.A., chiedendogli se il parlamentare siciliano di cui egli aveva parlato nel precedente interrogatorio del 10.11.1984 si identificasse nell'on. LIMA:

«... Il G.I. fa presente all'imputato che Antonino CALDERONE afferma di essersi incontrato a Roma con l'on. LIMA per ottenere che quest'ultimo trasferisse un funzionario di polizia di Catania troppo zelante contro i CALDERONE stessi. Afferma, altresì, il CALDERONE, che l'incontro avvenne negli uffici romani di Francesco MANIGLIA e che detto incontro fu propiziato dai cugini Nino ed Ignazio SALVO. Ciò posto, il G.I. chiede all'imputato - che ha parlato di un incontro con un parlamentare a Roma alla presenza di Nino SALVO e, visto che quest'ultimo, per sua stessa ammissione, era particolarmente vicino all'on. LIMA - se il parlamentare siciliano di cui ha parlato esso imputato si identifichi con l'on. LIMA.

L'imputato risponde: Quando ho deciso di collaborare con la giustizia per mia scelta autonoma, ho più volte espressamente avvertito la S.V. che avrei parlato dei rapporti tra mafia e politica soltanto se e quando i tempi fossero stati maturi. Da quello che ho visto fino ad ora, debbo dire amaramente che persiste la mancanza

di una seria volontà dello Stato di combattere il fenomeno mafioso; sono tali e tanti gli episodi, anche recenti, di cui apprendo dai giornali, che sarebbe veramente da sconsiderati parlare di questo, che è il nodo cruciale del problema mafioso, quando ancora gli stessi personaggi di cui dovrei parlare non hanno lasciato la vita politica attiva. Pertanto, non intendo nè confermare nè escludere l'incontro con l'on. LIMA in Roma nè se conosco quest'ultimo. Più semplicemente, permane il mio rifiuto, per le considerazioni già espresse, di parlare di questi argomenti».

In data 3.10.1991, in un ulteriore interrogatorio svolto a New York, il BUSCETTA ancora una volta veniva sollecitato da questo Ufficio a riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai rapporti tra mafia e politica ed in particolare al ruolo di Salvo LIMA:

«La S.V. mi fa presente che nell'interrogatorio reso al G.I. del Tribunale di Palermo in data 1.2.1988 io ebbi a dichiarare a proposito dei rapporti tra mafia e politica che avrei parlato di tali rapporti soltanto se e quando i tempi fossero stati maturi e che sarebbe stato sconsiderato parlare da parte mia di tali rapporti in quanto persisteva la mancanza di una seria volontà dello stato di combattere il fenomeno mafioso ed in quanto gli stessi personaggi dei quali avrei dovuto parlare non avevano lasciato la politica attiva.

La S.V. mi chiede se oggi io sia disposto a rivedere la mia posizione al riguardo e a riferire quanto è a mia conoscenza ed in particolare se mi risulta che Stefano BONTATE si incontrasse con l'on. Salvo LIMA e avesse rapporti con il medesimo.

In proposito ribadisco quanto ebbi già a dire al G.I. dott. FALCONE in data 1.2.1988. Non intendo parlare in ordine a tali fatti. Ancora oggi non esiste una reale e seria volontà politica di snidare il marciume mafioso, si fanno grandi celebrazioni dopo i funerali di uomini di Stato ma poi lo Stato non dimostra di volere debellare definitivamente e seriamente l'organizzazione mafiosa».

Solo in data 11 settembre 1992, dopo l'omicidio dell'on. LIMA e le stragi di Capaci e di via Mariano D'Amelio, il BUSCETTA, nuovamente interrogato a Washington da magistrati di questo Ufficio, superando le iniziali resistenze, dichiarava:

«.....premetto che questo argomento si inserisce in una situazione estremamente complessa, che richiederebbe lungo tempo per potere essere spiegata e documentata. Infatti, per comprendere le vere ragioni di questo omicidio, bisogna andare molto indietro nel tempo, e spiegare quali rapporti esistevano, fin dagli anni sessanta, tra Cosa Nostra, gli ambienti politici e gli ambienti giudiziari.

In questo momento, ritengo, un mio dovere morale dare

un contributo alle indagini su questo delitto, poichè ritengo che ciò sarebbe stato considerato giusto dal dott. Giovanni FALCONE, cui, anche in questo momento, vanno i miei più devoti sentimenti di stima ed ammirazione per ciò che ha fatto nell'interesse della Giustizia.

I tragici omicidi del dott. FALCONE e del dott. BORSELLINO mi hanno colpito profondamente e, dopo dolorosa riflessione, mi hanno indotto a rivedere il mio recente atteggiamento di non disponibilità a rispondere su questi argomenti.....

.....L'on. LIMA era figlio di un uomo d'onore. Infatti, il padre, il cui nome era forse Vincenzo, apparteneva alla famiglia di Salvatore LA BARBERA (Palermo Centro). Io lo conobbi personalmente e lo frequentai anche fino al 1963, allorchè andai via da Palermo per la prima volta.

Non mi risulta, invece, che fosse uomo d'onore lo stesso LIMA Salvatore.

Riterrei, anzi, di escluderlo, poichè l'avrei saputo certamente da SALVO Ignazio e SALVO Nino, uomini d'onore della famiglia di Salemi, specialmente nelle circostanze di cui fra breve parlerò.

Negli anni Sessanta, io personalmente ebbi più volte contatti con il LIMA Salvatore, al quale mi rivolgevo quando avevo bisogno di favori.

Normalmente, non mi incontravo personalmente con lui, ma prendevo i contatti attraverso BRANDALEONE Ferdinando. Costui, allora Direttore dell'Istituto Case Popolari o, comunque, titolare di funzioni rilevanti in quell'ambito, era uomo d'onore della mia stessa famiglia (Porta Nuova) ed era fratello dell'Assessore comunale BRANDALEONE.

Per la verità, in quel periodo io non ebbi bisogno di favori dal LIMA, in quanto mi diedi alla latitanza. Fui successivamente in carcere dal 1972 al 1980, periodo in cui feci ritorno a Palermo.

Proprio nell'estate del 1980, io mi incontrai personalmente, mentre ero a Roma ospite nella casa di Pippo CALO', con il LIMA. L'incontro avvenne in un albergo di via Veneto, di cui non ricordo il nome ma che potrei riconoscere, che si trovava sullo stesso lato del Caffè Doney, dopo quest'ultimo e prima di arrivare agli archi di Porta Pinciana (trattasi, come successivamente accertato, dell'hotel Flora: n.d.r.).

Ricordo che questo albergo, antico ma elegante e raffinato, aveva un atrio, proseguendo oltre il quale (o nell'ambito del quale) vi era una rientranza, con una panca, ove ci sedemmo io, il LIMA e Nino SALVO.

Invero, l'incontro era stato richiesto dallo stesso LIMA, tramite il Nino SALVO, il quale si trovava in quel periodo anche lui a Roma per seguire una vicenda giudiziaria, che credo interessasse la sua azienda (la

SATRIS).

Il cennato SALVO venne a trovarmi, proprio nella casa di Pippo CALO', ove si trattenne a pranzare, insieme a me, al CALO' ed alla moglie di quest'ultimo.

SALVO Nino mi disse, appunto, che l'on. LIMA desiderava incontrarmi, avendo saputo che io mi ero dato alla latitanza. Fu così che avvenne l'incontro di cui ho parlato; nel corso di quest'incontro, mi parlò di affari politici concernenti Palermo, e fra l'altro si scusò del fatto che non si era potuto adeguatamente interessare delle mie vicende giudiziarie, perchè disse che ciò avrebbe recato, altrimenti, "danno a se stesso ed a me".

In quel periodo, tra gli esponenti di Cosa Nostra, LIMA era particolarmente vicino a BONTATE Stefano. Infatti, egli era politicamente in contrasto con CIANCIMINO Vito, a sua volta legato a Totò RIINA ed ai corleonesi. Peraltro, non era neppure il BONTATE il tramite diretto cui ci si rivolgeva per contattare l'on. LIMA. Detto tramite, invece, era costituito dai cugini Nino ed Ignazio SALVO.

Ho motivo di ritenere che, dopo l'omicidio del BONTATE, sempre il SALVO Ignazio abbia continuato ad essere - insieme a Nino (fino alla morte di questo) - il tramite degli altri esponenti di Cosa Nostra, a partire da Totò RIINA.

Quando, poc'anzi, ho detto che ero portato ad escludere la qualità di uomo d'onore del LIMA Salvo, l'ho affermato anche perchè, se egli avesse avuto tale qualità, mi sarebbe stato sicuramente presentato come tale da SALVO Nino, in occasione dell'incontro romano di cui ho detto.

Mi consta che LIMA Salvo era effettivamente l'uomo politico a cui principalmente Cosa Nostra si rivolgeva per le questioni di interesse dell'organizzazione, che dovevano trovare una soluzione a Roma.

Per la verità, mi risulta anche, personalmente, che esponenti di primo piano di Cosa Nostra hanno avuti contatti politici a Roma, utilizzando come "ponte" i cugini SALVO, anche senza l'intervento di LIMA Salvo.

D'altra parte, come ho già detto, LIMA Salvo era uno dei principali interlocutori politici di Cosa Nostra, ma non il solo.

Ad esempio, per limitarci a Palermo, ci si rivolgeva anche ad altri uomini politici, ciascuno dei quali aveva un proprio punto di riferimento a Roma.

La scelta dell'esponente cui rivolgersi dipendeva anche dal problema che bisognava risolvere, e, quindi, dal tipo di appoggi che l'interlocutore aveva a Roma.

Per quanto riguarda, specificamente, l'omicidio dell'on. LIMA, nulla di particolare mi risulta personalmente. Però, tenuto conto della personalità della vittima, delle modalità e del luogo c

commissione del delitto, e della mancanza di qualsiasi conseguenza nell'ambito di Cosa Nostra (che, altrimenti, avrebbe reagito, considerati i rapporti con Salvo LIMA), è del tutto pacifico che l'omicidio è stato deciso dalla commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra.

Sulla responsabilità della commissione, mi sembra superfluo - in questa sede - ripetere quanto ho già ampiamente chiarito nel corso delle mie lunghe dichiarazioni all'A.G., sia in fase istruttoria sia in fase dibattimentale».

Successivamente, il BUSCETTA rientrava temporaneamente in Italia, ove veniva interrogato da questo Ufficio in data 12 novembre 1992:

«A seguito di citazione come persona informata sui fatti da parte delle SS.LL., sono tornato volentieri in Italia, da uomo libero, per mantenere l'impegno da me assunto a Washington nel settembre 1992 di collaborare, con tutte le risorse e le capacità fornitemi dalla mia esperienza di uomo d'onore di Cosa Nostra, con lo Stato italiano nella lotta che ritengo essere giunta ad una svolta decisiva contro questa organizzazione criminale. Mi è stato ufficialmente comunicato che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla criminalità mafiosa ha chiesto se sia disponibile a rendere dichiarazioni in

quella sede.

Ho deciso di accettare l'invito, perchè, anche di fronte a questo Organismo, desidero esternare in forma concreta la speranza che lo Stato possa, finalmente, attuare una strategia concorde ed unitaria per sconfiggere Cosa Nostra.

Questo sentimento di speranza è nato in me, come ho già detto, innanzi tutto quale dovere morale dopo che sono stati uccisi barbaramente gli uomini dello Stato, che - per me - rappresentavano un esempio ed un sicuro punto di riferimento, FALCONE Giovanni e BORSELLINO Paolo.

La mia decisione è stata, poi, rafforzata dalla constatazione che, contrariamente alle previsioni di Cosa Nostra, almeno secondo la mia esperienza, queste stragi non hanno intimidito la Magistratura, che ha continuato a svolgere il suo compito, come dimostrano le recenti iniziative giudiziarie della Procura della Repubblica di Palermo e le decisioni del Tribunale di Palermo, che ne hanno confermato la validità.

Sulla base di quanto la mia esperienza mi suggerisce, questo potrebbe essere il momento giusto per sconfiggere Cosa Nostra.

Tuttavia, il compito non è affatto facile, poichè sarebbe innanzi tutto indispensabile - in questa lotta - quella stessa unità di tutte le Istituzioni dello Stato che, sul finire degli anni Settanta, io ebbi modo

di constatare nella lotta contro il terrorismo politico.

Inoltre, sempre per quel che la mia esperienza mi ha insegnato, sono possibili tutte le manovre, anche le più insospettabili e subdole, per dividere il fronte delle Istituzioni che devono lottare contro Cosa Nostra.

Certamente, vi sarà chi cercherà di discreditarci gli uomini di Cosa Nostra che hanno scelto, seguendo il mio esempio, di collaborare con lo Stato, ricorrendo a tutte le astuzie possibili.....

.....Credo di poter ancora contribuire, con la mia collaborazione, non solo a conoscere fatti interni a Cosa Nostra ma anche le ramificazioni di questa nella società e nelle Istituzioni statuali.

Tuttavia, chiedo di poter rendere le mie dichiarazioni dopo che sarò stato sentito dalla Commissione parlamentare antimafia, in quanto ho bisogno di qualche giorno di libertà per potermi meglio preparare a tale audizione.....".

Il 16 novembre 1992, BUSCETTA veniva ascoltato dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della Mafia.

Si riportano qui di seguito alcuni stralci del verbale dell'audizione:

«Certamente mi domanderete perchè fino a pochi mesi fa non avevo parlato di politica; il giudice FALCONE - che

in pace riposi - venne molte volte negli Stati Uniti per chiedermi se fossi già pronto per parlare di politica. Credo che sia venuto tre volte e sempre ho risposto di no, fino a pochi mesi fa; se fosse ancora vivo il giudice FALCONE, io risponderci di no, perchè le sentenze ... A me non interessa se l'imputato venga condannato o no, è una cosa che non mi interessa, a me interessa però che quando pure in tribunale riescono a fare un sentenza che poi arriva a Roma e sento che il processo ricomincia tutto da capo, non capisco più niente, rimango nella mia ignoranza e dico: ma cosa succede? Cosa è successo di nuovo ? Perchè lo Stato italiano non vuole combattere la mafia, questo è il mio modesto parere. Quindi quando FALCONE mi domandava, io ero sicuro che dovevo rispondere di no. Questa scelta non era mai stata condivisa dal giudice FALCONE, perchè egli voleva la mia collaborazione fra mafia e politica e io avevo sempre detto " no ", anche all'avvocato GALASSO, parte civile nel maxiprocesso.....

.....Che cosa è cambiato dopo la morte del giudice FALCONE e BORSELLINO ? E' cambiata una predisposizione nuova, un interessamento maggiore, una volontà a fare meglio di come si è fatto fino a pochi mesi fa; quindi mi trovo pronto alla collaborazione. Oggi in questa sede non ho nessuna intenzione di fare nomi di politici, non ho nessuna intenzione di sollevare

polveroni; ho intenzione di farli e li farò ai giudici i quali non solleveranno polveroni, faranno indagini ed il nome del politico verrà fuori quando sarà opportuno che ciò accada. E' assurdo che si debba sentire che BUSCETTA Tommaso parla a ruota libera con la trasmissione seguita per poi domani sentirmi denunciare per calunnia. Non voglio essere calunniato e non calunnio. Le mie sono verità, ma quelle mie; se poi posso provarle o no, sarà competenza della giustizia appurare se le mie dichiarazioni siano vere o no.

E' mia convinzione che con le opportune inchieste giudiziarie, con il mio apporto - perchè sono totalmente a disposizione - si potrà scoprire effettivamente questo rapporto. Non è il terzo livello, signori, scordatevelo; non esiste il terzo livello.

Con il giudice FALCONE abbiamo fatto delle lotte non comuni ma per me non è mai esistito e non esiste il terzo livello. Non vi sono politici che ordinano i mafiosi; non esiste questa possibilità e non è mai esistita. Il mafioso ha usato il politico e non viceversa.

Avevo preso un appunto ma è di questa notte e quindi ero un pò assonnato; avevo scritto: "Lo Stato sa fare molto bene i funerali di Stato".

Ho visto alla fine degli anni settanta, quando ero carcerato a Cuneo insieme con i terroristi, tutte le forze politiche italiane convergere senza corrente, nà

di sinistra nè di destra, per combattere il fenomeno terroristico. Perchè questo non è stato fatto per la mafia? E' quello che mi domando, è quello che domando a voi politici. Perchè non è stato fatto?.....

.....PRESIDENTE. La ringrazio, signor BUSCETTA. Prima di passare alle domande, desidero informarla che la Commissione ha deciso di procedere in seduta segreta a questa audizione, riservandosi poi di decidere alla conclusione se rendere pubbliche alcune parti e quali. Lei, interrogato il 10 febbraio 1988 dal giudice FALCONE, disse, tra l'altro, che il nodo cruciale del problema mafioso è costituito dal rapporto mafia-politica, cui ha fatto riferimento anche in questa sua esposizione. Può spiegare alla Commissione parlamentare il significato di tale affermazione?

TOMMASO BUSCETTA. Come significato o come personaggi?

PRESIDENTE. Cosa significa l'affermazione che il rapporto mafia-politica è tanto importante?

TOMMASO BUSCETTA. Innanzitutto voglio dire una cosa. Non so se rispondo bene, ma siamo qui e possiamo andare avanti fino all'eternità, non ho il problema di far presto.

Fin dagli anni nei quali si costituì la nuova Repubblica italiana e si formarono i partiti, la mafia votò sempre, anche per lo spauracchio che c'era - ci fu sempre, in tutte le epoche - del comunismo, dalla

democrazia cristiana tutto a destra, senza il partito fascista, perchè questo era un altro partito da non votare. Si aveva la possibilità di scegliere il candidato: cioè io potevo appoggiare un candidato della democrazia cristiana ed un altro poteva appoggiare un altro signore di un altro partito ma sempre dal lato destro. Quindi non non abbiamo mai votato partiti di sinistra.

Non mi parlate del 1987 e del 1989 perchè credo che già sappiate la risposta. Ma negli anni precedenti si è sempre votato dalla democrazia cristiana fino al limite del partito fascista italiano.

Non so se ho risposto perchè non ho capito bene la domanda.

PRESIDENTE. Questo l'abbiamo capito. Lei sostiene che il problema più importante è dato proprio dal rapporto tra mafia e politica, più importante del rapporto tra mafia e finanza, più importante del rapporto tra mafia ed altri strati della società. E' così o no?

TOMMASO BUSCETTA. Io credo di sì.

PRESIDENTE. Può spiegare perchè è così importante?

TOMMASO BUSCETTA. Il mafioso ha sempre cercato - naturalmente dico fino al 1984, perchè la mia vita si è fermata lì, quindi devo dire fino ad allora e non posso parlare di oggi - ed aveva l'appoggio politico del personaggio che a lui interessava per tutte le cose che si sarebbero svolte, non parliamo processualmente,

140

perchè allora non esistevano i processi o i processoni, ma per le deleghe per una importazione. Io stesso nel 1963 ero un importatore di burro a Milano, quindi anch'io avevo i miei politici ai quali rivolgermi per avere le licenze per l'importazione; quindi sto parlando in prima persona. Non dobbiamo pensare al processo, dobbiamo pensare a tutto quello che può essere inerente anche commercialmente.

Quindi ogni candidato vendeva la sua disponibilità elettorale contro i voti. Punto e basta. Credo di non avere altro da aggiungere.....

.....PRESIDENTE. Nel corso dell'interrogatorio dell'11 settembre scorso, lei ha detto: "Per la verità, mi risulta anche personalmente che esponenti di primo piano di Cosa Nostra hanno avuti contatti politici a Roma utilizzando come ponte i cugini SALVO anche senza l'intervento di Salvo LIMA. D'altra parte, come oggi ha detto, LIMA Salvo era uno dei principali interlocutori politici di Cosa Nostra ma non il solo. Ad esempio, per limitarci a Palermo, ci si rivolgeva anche ad altri uomini politici, ciascuno dei quali aveva un proprio punto di riferimento a Roma". Per quali questioni ci si rivolgeva a LIMA?

TOMMASO BUSCETTA. Se dovessi parlare fino al 1984 ...

PRESIDENTE. Certo, per quello che sa lei.

TOMMASO BUSCETTA. ... sempre per quegli appalti e ...

141

Io personalmente ... e lui si era scusato con me, aveva detto di non essersi potuto interessare perchè il mio nome era troppo eclatante e ci saremmo fatti male e vicenda: lui politicamente ed io da un altro punto di vista. Mi disse comunque che si riteneva a mia disposizione. Quindi, LIMA li aveva gli agganci a Roma per interessarsi per i processi, solo con il mio nome non si era potuto interessare.

Quando chiediamo cosa facesse LIMA per la mafia e di cosa si interessasse, io rispondo della vita quotidiana, di ciò di cui si può avere bisogno. Non possiamo chiedere se si interessasse di una specifica cosa, certamente non si interessava di droga (su questo potrei dare la mia parola d'onore, è fuori discussione), però si interessava di tutte le altre cose quotidiane, per esempio una licenza di caccia o un passaporto; tutte quelle cose quotidiane per ottenere le quali si ha bisogno di un'entità politica a LIMA si chiedevano, sì, ma si chiedevano anche ad altri uomini politici. Io parlo di LIMA e ne parlo perchè si è fatta tanta polvere; mi sono lamentato con i tre giudici che sono venuti a trovarmi a Milano dicendo: "Voi avevate un impegno che avevamo scritto nel verbale: avevamo scritto che queste cose non si sarebbero ... per lo meno quando l'indagine fosse stata più completa". Però, loro erano contenti perchè avevano trovato il Tribunale della Libertà a favore della loro indagine e quindi mi

sono calmato un po'.

Però, ritengo che queste cose debbono essere fatte più saggiamente: non vi potete permettere di essere deboli nei confronti di RIINA, perchè RIINA - ricordatevelo - ... Forse questa audizione lascerà uno strascico cattivo nei miei confronti, ma io sono così, sono quello che voi vedete. Non è all'intelligenza di RIINA che dovete mirare, non sappiamo chi RIINA abbia dietro di sé perchè lui ha la ferocia, lui ha gli uomini mafiosi in mano, ma è una cosa intelligente quella che sta succedendo da LIMA ad oggi?

VITO RIGGIO. Si spieghi meglio.

TOMMASO BUSCETTA. No. non lo posso spiegare, non lo posso spiegare e lei non si deve offendere.

PRESIDENTE, A cosa si riferisce dicendo "quello che sta succedendo da LIMA in poi"?

TOMMASO BUSCETTA. Alle stragi, non mi riferisco ad altro. Mai in nessun'epoca si era verificato un caso come l'omicidio di CHINNICI, come quelli del dottor FALCONE e del dottor BORSELLINO, mai.

PRESIDENTE. Perchè non mette anche Ignazio SALVO in questo quadro?

TOMMASO BUSCETTA. Ignazio SALVO non serviva più a Totò RIINA, gli era d'incomodo, non serviva più.

PRESIDENTE. E LIMA? Serviva ancora?

TOMMASO BUSCETTA. LIMA Serviva a denigrare ANDREOTTI,

ma queste sono supposizioni mie, signori miei, per favore fermiamoci, non andiamo oltre. Non è che io non sia disposto a dare la mia collaborazione e la mia esperienza, sono dispostissimo; io faccio un atto notarile, se lo volete. Io sono un uomo libero, vado, vengo quando voglio, mi siedo, dormo perchè non sono più il "soldatino" che deve obbedire, che sta deponendo per ottenere uno sconto di pena, oggi non ho sconti.

PRESIDENTE. Lei sta formulando un'ipotesi per quello che riguarda fatti che si sono verificati mentre lei era detenuto. Perchè lei nello stesso quadro ha inserito LIMA e poi FALCONE e BORSELLINO mentre non ha parlato di Ignazio SALVO, le chiedo perchè lei sostenga che Ignazio SALVO non serviva più.

TOMMASO BUSCETTA. Secondo me non serviva più.

PRESIDENTE. Non serviva più da vivo?

TOMMASO BUSCETTA. Ma noi dobbiamo andare indietro. Non posso così in due parole determinare un argomento. I SALVO, quando incontrarono me - che hanno visto Dio in terra incontrando me - fra le altre cose mi dissero che chi aveva sequestrato CORLEO era stato proprio Totuccio RIINA, che loro non avevano la forza di dimostrarlo perchè era tanto segreto. Ma oggi lo sappiamo più perfetto. Era stato RIINA, era stato SCARPUZZEDDA, erano stati tra di loro anche con il signor CALO'. Quindi quando i SALVO mi vedono a me ...

PRESIDENTE. Cioè Ignazio SALVO?

TOMMASO BUSCETTA. Ignazio e Nino.

PRESIDENTE. I due SALVO?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, i due SALVO. Dicono: possiamo cominciare a fare la guerra a questi "quattru viddani"? "Viddani" significa contadini. Io dissi che non ne valeva la pena perchè i valori si erano perduti ed ognuno pensava al suo contrabbando se andava in porto, se dall'America arrivavano i soldi. Si erano perduti quei valori, quindi io non vedevo via d'uscita. Dissi a Stefano BONTADE: tu sei un uomo morto perchè ti vedo già morto. E me ne andai in Brasile.

Quindi, quando SALVO è sempre in una posizione di buon equilibrio fra politica e mafia, a RIINA lo lascia tranquillo: vai avanti! Nel momento in cui non serve più, è da eliminare. Perchè il parente di quel CORLEO che continua ancora ad indagare per vedere dove si trova il morto, le ossa ...

PRESIDENTE. Anche a tanti anni di distanza?

TOMMASO BUSCETTA. Anche a tanti anni di distanza. Non so, ma mi sembra che ci siano cose di eredità. E' una cosa molto complessa.

PRESIDENTE. Invece LIMA, lei dice, serviva ancora da vivo. O no? Non ho capito bene. Abbiamo capito che Ignazio SALVO non serviva più e quindi a questo punto è fatto fuori, anche perchè sta continuando a cercare una cosa che non doveva cercare. Per LIMA, invece?

TOMMASO BUSCETTA. Per LIMA, invece, è un politico e può darsi che non abbia mantenuto un impegno o può darsi che dietro la morte di LIMA ci sia una cosa molto superiore all'impegno processuale. Siamo nel campo delle ipotesi.

PRESIDENTE. Lei ha fatto un cenno ed ha detto: LIMA serviva a denigrare ANDREOTTI.

TOMMASO BUSCETTA. Può darsi.

PRESIDENTE. LIMA da vivo o LIMA da morto?

TOMMASO BUSCETTA. LIMA da morto. Da vivo no, certamente no.

PRESIDENTE, Quali erano i referenti romani di LIMA?

TOMMASO BUSCETTA. Non lo so.

PRESIDENTE. Non lo sa o preferisce non dirlo?

TOMMASO BUSCETTA. Preferisco non dirlo.

PRESIDENTE. Quando lei preferisce non dirlo, lo dica. Quando non lo sa, dica che non lo sa, altrimenti non capiamo.

.....

PRESIDENTE. Quali erano i referenti palermitani di LIMA?

TOMMASO BUSCETTA. Principalmente i SALVO.

PRESIDENTE. LIMA era parlamentare europeo ed era uomo anche abbastanza importante nella vita politica per cui non poteva occuparsi di tutto.

TOMMASO BUSCETTA. Ma mica gli dicevamo: vanmi a fare la spesa tutti i giorni. Chievedano un favore oggi e un

altro dopo un mese. Quindi erano impegni che poteva ...

PRESIDENTE. ... mantenere. Al di là dell'onorevole LIMA, facendo riferimento alle cose che lei ha detto ai giudici l'11 settembre, quali erano gli uomini politici cui si rivolgeva Cosa Nostra a Palermo ed a Roma. Lei ha detto che non era solo LIMA e che c'erano anche altri.

TOMMASO BUSCETTA. Io preferirei dirlo ai giudici che farebbero delle indagini.

PRESIDENTE. Ho capito. Ci sono uomini politici che erano uomini d'onore?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PRESIDENTE. Sono tutt'ora in vita, in attività?

TOMMASO BUSCETTA. Alcuni.

PRESIDENTE. In attività politica?

TOMMASO BUSCETTA. Credo di no. Ho dato una carrellata.

PRESIDENTE. Può fare i nomi?

TOMMASO BUSCETTA. No. Li farò, però.

PRESIDENTE. Preferisce non farli.

TOMMASO BUSCETTA. Li farò, però.

PRESIDENTE. Quali sono gli uomini sostenuti da Cosa Nostra nelle campagne elettorali?

TOMMASO BUSCETTA. Come corrente, come partito?

PRESIDENTE. Come persone. Quali candidati?

TOMMASO BUSCETTA. Innanzitutto si cerca la corrente.

PRESIDENTE. La corrente vuol dire il partito?

TOMMASO BUSCETTA. Se è comunista, se è ... niente da fare.

PRESIDENTE. Comunisti e fascisti niente. Poi?

TOMMASO BUSCETTA. Poi ...

PRESIDENTE. Va bene, ho capito.

TOMMASO BUSCETTA. Si sceglie quello che già ha una caratteristica ad essere avvicinato, cioè quello a cui si possono, quando lui sarà eletto ... perchè non è vero il fatto che si pattuisca prima: se tu diventerai onorevole, tu mi darai e io ti farò avere mille voti. Non è vero, per lo meno non si è mai usato, anzi si è detto: onorevole, io per lei farò le cose, speriamo che lei quando sarà onorevole non si dimenticherà. Quando poi diventa onorevole, c'è una forma di parlare con l'onorevole che è: o me la fai o me la fai! E l'onorevole fa. Sempre!

PRESIDENTE. Questo accade per tutti quelli che sono stati votati da Cosa Nostra?

TOMMASO BUSCETTA. No, perchè molte volte si fa confusione. Non si può stabilire quanti voti ha preso il Tizio o il Caio. E' una cosa molto difficile, solo il votato sa se ci sono stati, se sono affluiti i voti che Cosa Nostra doveva dare per lui. E poi non è Cosa Nostra.

PRESIDENTE. Ci spiega un po' bene?

TOMMASO BUSCETTA. E' il personaggio della Cosa Nostra, non Cosa Nostra. Il personaggio non dice all'altro

della Cosa Nostra che lui ... o meglio dice: il presidente è cosa mia quindi, se tu hai bisogno di un favore dal presidente, devi rivolgerti a me. Mica ci devi andare direttamente. Quindi è una specie di monopolio il candidato eletto da me, che è differente dal candidato eletto da questo signore qui.

PRESIDENTE. Può spiegare alla Commissione come funziona questo meccanismo prima del voto? Bisogna scegliere un candidato da votare ...

TOMMASO BUSCETTA. No, non si sceglie in candidato da votare. Non è nè la commissione ...

PRESIDENTE. Mi faccia completare la domanda. Lei dice che non è Cosa Nostra che sceglie, ma il singolo uomo d'onore. E' così?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, che se lo sceglie.

PRESIDENTE. Anche la famiglia o solo il singolo?

TOMMASO BUSCETTA. No, è quasi personale.

PRESIDENTE. Ho capito. Lei dice che questa scelta non è un contratto secondo cui io faccio questo e poi tu mi dai quest'altro.

TOMMASO BUSCETTA. No.

PRESIDENTE Si fa intendere. Però, si prendono prima contatti con quello che si voterà oppure no?

TOMMASO BUSCETTA. Certo.

PRESIDENTE. Può accadere che vi sia un uomo politico che è votato anche in zone, in quartieri dove una

famiglia comanda senza che quest'uomo politico lo sappia?

TOMMASO BUSCETTA. No. Anzi, si può candidare qualsiasi persona. Non solo, avevamo la bontà di non impedire che lui si candidasse. Noi impedivamo solo il partito comunista nel vero senso della parola. Andavamo famiglia per famiglia a dire: partito comunista niente, è la cosa peggiore che esiste. Questo sì, ma per quanto riguarda tutti gli altri partiti, lasciavamo libertà a chi si voleva candidare. Era per questo, anzi, che l'uomo politico cercava il mafioso, perchè sapeva che lui poteva ottenere molto di più di quello che si era candidato per conto suo.

PRESIDENTE. Cioè senza sostegno.

TOMMASO BUSCETTA. Senza sostegno.

PRESIDENTE. Poteva accadere che un uomo d'onore o più uomini d'onore decidessero di non votare più per un partito, o per certi candidati perchè questi non li avevano sostenuti a sufficienza?

TOMMASO BUSCETTA. No.

PRESIDENTE. A lei non risultano cose di questo genere?

TOMMASO BUSCETTA. No, a me non risultano queste cose.

PRESIDENTE. Per capire, se andiamo a vedere come si sia votato in un quartiere dove comanda la famiglia ics, si può dire, secondo lei, che l'uomo politico votato è persona con cui chi comanda in quel quartiere ha preso contatti?

TOMMASO BUSCETTA. Guardi, lei domanda una cosa tecnica alla quale non so rispondere. Credo che non si può vedere. L'uomo politico abitualmente - lei lo sa meglio di me - sa le preferenze che avrà, già ha una percentuale. Ha già la sua visione, ma quando questa percentuale aumenta lui sa benissimo...

PRESIDENTE. Vorrei capirlo meglio. Mi presento in un quartiere dove comanda una famiglia mafiosa particolarmente importante: se nelle elezioni precedenti ho preso pochi voti, mentre nelle attuali ne prendo tanti, ciò che significa che sono stato appoggiato? Oppure può accadere che la gente voti liberamente?

TOMMASO BUSCETTA. No, è stato appoggiato. Se il suo quoziente in quella borgata è di cento voti e improvvisamente, quando lei ha raggiunto un accordo con me, così, di benevolenza - non trattative, non ci sono trattative, per lo meno nell'ambiente mafioso - vedrà trecento voti, saprà che duecento sono venuti da parte mia, dal mio interessamento. Quindi, lei meglio di nessuno sa che mi deve rispettare perchè quei voti saranno sempre suoi.

PRESIDENTE. Non può accadere, secondo quanto lei sa, che un uomo politico venga votato in modo massiccio, in un quartiere mafioso, dominato dalla mafia, se la mafia non ha deciso di votarlo.

TOMMASO BUSCETTA. E' molto difficile. ....

..... PRESIDENTE. Può dare chiarimenti alla Commissione sulla visita di uno dei SALVO a casa di Pippo CALO'? Chi era, Ignazio?

TOMMASO BUSCETTA. No, era Nino. Siamo andati a pranzo a casa di Pippo CALO' e nel pomeriggio io avrei dovuto incontrarmi con Salvo LIMA e chi mi portava da LIMA era Nino SALVO.

PRESIDENTE. Come mai andaste a mangiare a casa di CALO'?

TOMMASO BUSCETTA. CALO' era il mio figlioccio, il mio rappresentante, come devo dirlo? Io ero in casa di Pippo CALO', è Nino SALVO che viene a trovarmi in casa di Pippo CALO' e dopo andiamo insieme a trovare LIMA.

PRESIDENTE. E Nino SALVO da chi era stato interessato?

TOMMASO BUSCETTA. Da me, io conoscevo Nino SALVO.

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio. Quindi, lei parlò con Nino SALVO e cosa gli chiese?

TOMMASO BUSCETTA. Per la verità lui mi disse: guarda che Salvo - perchè l'altro si chiama pure Salvo, cioè LIMA - ti vuole vedere.

PRESIDENTE. Era LIMA che voleva vedere lei?

TOMMASO BUSCETTA. Sì. Ti vuole vedere perchè si vuole scusare. Tu avrai capito.

Per la verità, LIMA mi mandava dei messaggi in carcere, quando lui era segretario, e mi diceva che non poteva fare niente per me.

PRESIDENTE. Quando lui era segretario di che cosa?

TOMMASO BUSCETTA. Mi sembra che fosse sottosegretario. Non ricordo, anzi mi sembra che fosse sottosegretario alle finanze.

PRESIDENTE. E le diceva?

TOMMASO BUSCETTA. E mi diceva, attraverso BRANDALEONE - che è un'altra persona nella mia famiglia che lei forse non avrà il segnata perchè non ne ho mai parlato con nessuno - che avrebbe fatto il possibile, ma che non c'era molto da fare perchè il mio nome era troppo cubitale.

PRESIDENTE. E non si poteva quindi aiutarla. Andaste poi a parlare con LIMA?

TOMMASO BUSCETTA. Andai poi a parlare con LIMA.

PRESIDENTE. Sempre accompagnato da Nino SALVO?

TOMMASO BUSCETTA. Lui sapeva dove andare a trovare e poi io ero latitante e quindi dovevo stare attento. Andammo in un albergo, di cui non ricordo il nome.

MARCO TARADASH. L'intevento di LIMA chi l'aveva chiesto?

PRESIDENTE. BUSCETTA dice che LIMA aveva chiesto di parlare con lui.

MARCO TARADASH. LIMA aveva mandato biglietti in carcere, ed allora?

PRESIDENTE. L'onorevole TARADASH vuol sapere, poichè lei riferisce che LIMA le aveva mandato dei messaggi in

carcere...

TOMMASO BUSCETTA. Non biglietti, messaggi a voce, orali.

PRESIDENTE. L'onorevole TARADASH vorrebbe capire chi avesse detto a LIMA: interessati.

TOMMASO BUSCETTA. Ma LIMA era amico mio. Poi, non essendo più presente perchè abbiamo fatto due strade completamente diverse, avevamo l'unione di un personaggio molto vicino a LIMA, nella mia famiglia di Porta Nuova, che era amico nostro e che era BRANDALEONE, Ferdinando BRANDALEONE che aveva un fratello assessore al comune di Palermo.

PRESIDENTE. E BRANDALEONE era un uomo d'onore?

TOMMASO BUSCETTA. Era un uomo d'onore.

PRESIDENTE. E il fratello?

TOMMASO BUSCETTA. Il fratello no, l'assessore. ma ce ne erano tanti uomini d'onore nella giunta di LIMA.

PRESIDENTE. Ce ne erano tanti?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, e ne parlerò poi con i giudici. Ne parlerò: ce ne erano tanti uomini d'onore nella giunta di LIMA e non perchè LIMA li volesse, ma perchè erano votati. Portavamo più voti del sindaco: dovevano essere degli assessori.

PRESIDENTE. Nelle giunte successive ci sono stati uomini d'onore?

TOMMASO BUSCETTA. Non lo so.

Non le dirò certo di no. ....

..... PRESIDENTE. Oltre a LIMA c'erano altri uomini politici che hanno avuto rapporti con la magistratura nel vostro interesse?

TOMMASO BUSCETTA. Io credo di no. Comunque, è una cosa molto difficile stabilire qua se vi siano stati rapporti di questo tipo. Bisogna dire: "una volta tizio mi raccontò" e poi fare le indagini.

PRESIDENTE. La cosa che le chiediamo è più semplice: LIMA era l'unica persona alla quale ci si rivolgeva per avere aggiustamenti di processi?

TOMMASO BUSCETTA. No, non era l'unica persona, c'erano altri politici.

PRESIDENTE. Sempre di Palermo o anche di fuori Palermo?

TOMMASO BUSCETTA. Credo anche di fuori di Palermo.

PRESIDENTE. Non eletti in Sicilia, insomma.

TOMMASO BUSCETTA. Esatto.....

.....PRESIDENTE. Cosa interessa ad un uomo politico non eletto in Sicilia di farvi favori nel rapporto con i giudici? Prima lei ha detto che, oltre LIMA, c'erano altri uomini politici che potevano fare dei favori.

TOMMASO BUSCETTA. Preferisco non rispondere a questa domanda perchè essa ci porta in un campo molto più vasto.

PRESIDENTE. Mi fa terminare la domanda?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, scusi.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe.

Lei ha detto prima che c'erano altri uomini politici oltre LIMA a farvi favori anche nei rapporti con la magistratura. Le ho chiesto se si tratti di uomini politici eletti in Sicilia o eletti anche fuori. A questo punto, le chiedo quale sia l'interesse che può avere un uomo politico eletto anche fuori dalla Sicilia a fare favori a voi. Questa è la domanda: qual è la sua risposta?

TOMMASO BUSCETTA. Ma non può essere che l'uomo politico ha dei suoi amici che sono eletti in Sicilia?

PRESIDENTE. Non lo so, questo lo dice lei.

TOMMASO BUSCETTA. Io formulo ipotesi, non sto dicendo che è così. Per ipotesi posso dare questa risposta ma non posso dire: "sì, perchè quello aveva l'amico...". Io dico: e non può essere per ipotesi che quest'uomo politico abbia i suoi amici politici in Sicilia?

PRESIDENTE. Quindi, essendo certo che uomini politici non eletti in Sicilia facevano questi favori, l'ipotesi è che li facessero perchè avevano propri amici eletti in Sicilia?

TOMMASO BUSCETTA. No, quest'affermazione non la posso fare.

PRESIDENTE. E' un'ipotesi.

TOMMASO BUSCETTA. Ah, l'ipotesi sì.

PRESIDENTE. La cosa certa è che facevano i favori, l'ipotesi è che potevano farli perchè avevano amici in Sicilia. ....

PRESIDENTE. Il senatore FERRAUTO le chiede, sulla base della sua esperienza, in che direzione si dovrebbe oggi indagare per raggiungere risultati particolarmente importanti.

TOMMASO BUSCETTA. La Commissione o i giudici?

PRESIDENTE. Entrambi i poteri, il Parlamento e la magistratura.

TOMMASO BUSCETTA. E' una cosa che dovete chiedere ai giudici, dopo che questi si saranno resi conto delle dichiarazioni che verranno fatte sulla politica. Dopo quel mio interrogatorio, in tempi futuri ma vicini, chiedetelo ai giudici.

PRESIDENTE. Lei intende dire che dopo le sue dichiarazioni nominative sulla politica si capirà dove "mettere le mani"?

TOMMASO BUSCETTA. Esatto. Questo il mio convincimento.

PRESIDENTE. Ciò riguarderebbe tanto la Commissione antimafia quanto la magistratura?

TOMMASO BUSCETTA. Sì. ....

....PRESIDENTE. L'onorevole FUMAGALLI le chiede di spiegare la frase: LIMA morto serviva a denigrare ANDREOTTI.

TOMMASO BUSCETTA. LIMA era il lato democratico cristiano a Palermo. Questo significava la denigrazione di ANDREOTTI, cioè la corrente andreottiana.

PRESIDENTE. Cioè uccidere LIMA era ...

TOMMASO BUSCETTA. ... denigrare ANDREOTTI.

PRESIDENTE. Denigrare nel senso di privarlo di peso oppure...

TOMMASO BUSCETTA. No, privarlo di voti.

PRESIDENTE. Quindi denigrare nel senso di indebolire. Mi chiede ora l'onorevole D'AMATO se servisse anche a far capire che c'erano rapporti fra LIMA ed ANDREOTTI e quindi a far emergere questo tipo di contatti.

TOMMASO BUSCETTA. Questi discorsi preferirei farli con i giudici.

PRESIDENTE. Quindi denigrare voleva dire togliere voti.

TOMMASO BUSCETTA. Togliere voti.

ALFREDO BIONDI. Non prestigio.

TOMMASO BUSCETTA. Perdendo il prestigio perdeva i voti...».

In data 25 novembre 1992, il BUSCETTA veniva quindi nuovamente interrogato da magistrati di questo Ufficio, ai quali rendeva le seguenti dichiarazioni:

«confermo le dichiarazioni già rese a codesto Ufficio l'11/9/1992 a Washington, nell'ambito della commissione rogatoria internazionale concernente l'omicidio dell'on. LIMA Salvo.

Ritengo opportuno riprendere il discorso interrotto in quella sede a causa del limitato tempo concesso dalle Autorità statunitensi.

Negli anni Sessanta (fino al 1963), Cosa Nostra a Palermo sosteneva elettoralmente - in prevalenza - la Democrazia Cristiana, in quanto ritenuta il partito capace di opporsi più efficacemente alla minaccia comunista.

Più precisamente, era consentito in Cosa Nostra di votare i partiti moderati (monarchico, liberale, repubblicano), oltre alla Democrazia Cristiana, mentre era rigorosamente vietato votare per i partiti di sinistra (comunista e socialista) e per i fascisti.

Non vi erano indicazioni vincolanti per un determinato candidato, ma ciascun uomo d'onore aveva facoltà di sostenere elettoralmente un candidato di sua scelta, purchè nell'ambito dei partiti che ho indicati.

Naturalmente, ricevevano maggiori consensi i candidati che erano essi stessi uomini d'onore. A questo proposito, posso subito ricordarne alcuni: il monarchico GUTTADAURO Giuseppe (rappresentante della famiglia di Corso Calatafimi), i democristiani TRAPANI Giuseppe (consigliere della mia famiglia), SORCI Antonino (della famiglia di Villagrazia di Palermo, omonimo del cugino detto «Ninu u riccu»), CERAMI Giuseppe (poi divenuto senatore e «combinato» nella famiglia di Santa Maria di Gesù).

Questi ultimi democristiani, in quel periodo, erano assessori o consiglieri del Comune di Palermo, mentre era sindaco LIMA Salvo ed assessore all'edilizia

CIANCIMINO Vito.

A quell'epoca, peraltro, sia nel Consiglio comunale sia in quello provinciale di Palermo, erano presenti numerosi uomini d'onore e potrò facilmente indicarli, quando potrò avere a disposizione gli elenchi degli eletti in quel periodo.

Ricordo, addirittura, che una volta, nel Consiglio provinciale di Palermo, fu portata in votazione una qualche mozione o delibera contro la mafia, la quale fu approvata all'unanimità; solo che, subito dopo, quasi la metà dei consiglieri si affrettarono a spiegare a noi uomini d'onore che non si erano potuti astenere dal farlo, perchè altrimenti avrebbero creato sospetti a loro carico.

Naturalmente, uomini d'onore erano presenti - anche se in una proporzione minore - nell'Assemblea regionale.

In quello stesso periodo, io ebbi modo di conoscere LIMA Salvo, col quale avevo rapporti per il tramite di BRANDALEONE Ferdinando, uomo d'onore della mia famiglia.

Allora il LIMA era il candidato della famiglia dei fratelli LA BARBERA Salvatore ed Angelo, alla quale apparteneva il suo stesso padre. Altro candidato della stessa famiglia era il deputato nazionale GIOIA Giovanni.

Quanto ai miei rapporti con il LIMA, ricordo che io

stesso gli procurai qualche appoggio elettorale, anche se il mio principale candidato era TRAPANI Giuseppe, giacchè appartenente alla mia famiglia.

I rapporti erano così cordiali che, nel 1961 o 1962, dovendo il LIMA recarsi negli U.S.A., quale componente di una delegazione del Comune di Palermo, io gli feci una lettera di presentazione per BONANNO Joe e GAMBINO Charles, della quale egli mi ringraziò quando andai a trovarlo nel villino di Mondello che egli allora abitava in estate.

Questo villino si trovava in una parallela del viale che costeggia il mare, oltre il bar "La Sirenetta", provenendo da Palermo.

Un'altra occasione in cui contattai il LIMA, in quel periodo, fu quando io e LA BARBERA Salvatore ottenemmo col suo intervento una variazione di destinazione nel piano regolatore per un'area, dapprima destinata a verde agricola e, quindi, tramutata in area edificabile.

Tale area, ubicata nella via Brigata Verona, fu venduta al costruttore MONCADA Salvatore dal proprietario (di cui non ricordo il nome), ma in realtà gli effettivi interessati eravamo io ed il LA BARBERA.

In un'altra occasione, io ottenni dal LIMA il permesso per l'elevazione di due piani in una costruzione in cui eravamo interessati io ed il costruttore ANNALORO Giuseppe, in via Andrea Cirrincione (angolo via

Sampolo).

L'ANNALORO, poi, testimoniando in un processo a carico mio e di mio fratello BUSCETTA Vincenzo, affermò di aver dato a me 5 milioni di lire, affinché li consegnassi al LIMA. Il fatto non è vero, poichè il LIMA mi fece quel favore senza alcuna richiesta di denaro, né io la ricevetti. L'ANNALORO rese quella falsa dichiarazione per giustificare ammanchi di denaro nell'ambito del suo fallimento e ciò fu compreso dai Giudici, che infatti ci assolsero dalla accusa di estorsione.

Io mancai dall'Italia dal 1963 al 1970. In quel periodo, dopo la guerra di mafia e la eliminazione dei fratelli LA BARBERA, Cosa Nostra a Palermo era stata sciolta; non so, quindi, con precisione i termini dell'evoluzione politica del LIMA, anche se mi risulta che egli intratteneva allora rapporti con SORCI Francesco, uomo d'onore e cugino di SORCI Antonino «u riccu».

Dopo essere ritornato in Italia nel 1972, estradato dal Brasile (non considero il mio breve viaggio del 1970 a Catania), trovai una situazione diversa, nella quale il LIMA era «il candidato» dei cugini SALVO Antonino ed Ignazio, uomini d'onore della famiglia di Salemi ed importanti finanziari.

I cugini SALVO, a loro volta, erano grandissimi amici

di BONTATE Stefano e BADALAMENTI Gaetano, i quali si preoccuparono di tenere celata la loro «qualità» alla grande maggioranza degli altri uomini d'onore.

Non so se il LIMA si incontrasse personalmente col BONTATE e col BADALAMENTI. So, invece, che questi ultimi non avevano difficoltà a far pervenire al parlamentare le loro richieste, tramite i cugini SALVO. A me i SALVO furono personalmente presentati da BONTATE Stefano nel 1980, in occasione di un breve permesso che trascorsi a Palermo e li frequentai - come ho già detto - altre volte - durante le festività natalizie di quell'anno.

Fu proprio nell'estate del 1980 che io ebbi, in Roma, l'incontro con il LIMA, del quale ho parlato nell'interrogatorio dell'11/9/1992.

Nel corso di questo incontro, avvenuto nell'albergo Flora di Roma - che ho avuto modo di individuare con certezza in questi giorni - LIMA, alla presenza di SALVO Antonino, mi parlò anche di affari politici concernenti Palermo.

Egli mi disse che CIANCIMINO Vito continuava ad essere una spina per lui e, benchè non avesse più incarichi pubblici, continuava ad avere un'enorme influenza elettorale, essendo in grado di convogliare nelle direzioni da lui preferite un'assai cospicua quantità di voti.

Il LIMA aggiunse che, per cercare di contenere

l'invadenza del CIANCIMINO all'interno della D.C., egli gli aveva concesso «mano libera» per la gestione del futuro risanamento dei vecchi quartieri di Palermo.....».

«nel corso del colloquio all'hotel Flora, l'on. LIMA sostanzialmente mi fece capire che il CIANCIMINO rappresentava per lui un grave problema politico; egli, evidentemente, sapeva (attraverso i suoi rapporti coi cugini SALVO) che io potevo svolgere una funzione importante per risolvere questo problema. Tuttavia, l'on. LIMA fu - come al solito - di poche parole ed il senso preciso del messaggio mi fu posto in chiaro da SALVO Antonino in colloqui successivi e privati.

Era pacifico che l'on. LIMA poteva solo indicarmi il problema da risolvere, ma non occuparsi dei modi da seguire per la soluzione dello stesso problema.

Ciò doveva costituire oggetto di un discorso in altra sede, tra uomini d'onore quali eravamo io e SALVO Antonino.

SALVO Antonino mi disse, infatti, che il vero problema era costituito dai "corleonesi", i quali gestivano in maniera assoluta il CIANCIMINO per tutte le questioni politiche e per gli affari.

Il SALVO, in piena sintonia con la proposta che mi era già stata fatta dal BONTATE, dal RICCOBONO, dall'INZERILLO e da PIZZUTO Gigino - che sapevo essere

condivisa anche da SALAMONE Antonino -, mi sollecitò ad accettare il posto in Commissione; posto che lo stesso CALO' mi aveva già offerto, in sua sostituzione.

I motivi del CALO' erano diversi da quelli che muovevano gli altri.

A mio avviso, invero, il CALO' si era fatto «prendere la mano» dai corleonesi e non era più capace di opporsi a loro, anche quando non ne condivideva la strategia e le decisioni. Offrendomi, quindi, il suo posto in Commissione, il CALO' cercava - a mio parere - di defilarsi e di riacquistare in questo modo una sua autonomia.

Il BONTATE e gli altri, invece, ritenevano che io - una volta divenuto componente della Commissione - potessi «contenere» l'invadenza dei corleonesi e ricomporre, quindi, un equilibrio accettabile per tutti.

SALVO Antonino, poi, in particolare, si aspettava da me che io convincessi i corleonesi a moderare le sempre più crescenti pretese del CIANCIMINO nell'ambito della Democrazia Cristiana, così agevolando la posizione di LIMA nello stesso partito.

Io non accettai l'offerta del posto in Commissione, poichè mi convinsi che non avrei potuto soddisfare le aspettative.

Invero, la realtà di Cosa Nostra era già profondamente mutata, a causa dell'enorme quantità di denaro proveniente dal traffico di droga, che aveva inquinato

le antiche regole ed i vecchi valori; sicchè ritenevo di non potere più avere un colloquio costruttivo con uomini d'onore, che erano sempre più in preda alla smania di accumulare denaro con gli stupefacenti.

L'Ufficio, a questo punto, chiede al BUSCETTA - in relazione a quanto da lui anticipato nelle dichiarazioni rese l'11/9/1992 - quali fossero i referenti politici nazionali, cui LIMA Salvo si rivolgeva per le questioni di interesse di Cosa Nostra, che dovevano trovare una soluzione a Roma.

L'Ufficio chiede, inoltre, quali «contatti politici» furono presi a Roma da esponenti di primo piano di Cosa Nostra, utilizzando come «ponte» i cugini SALVO, anche senza l'intervento dell'on. LIMA.

Il BUSCETTA dichiara:

rispondere a queste domande non è facile.

Quando sono stato sentito dalla Commissione parlamentare antimafia (16/11/1992) ho ritenuto di fornire alla stessa il massimo contributo che potevo dare, tenendo ben presenti le finalità istituzionali della Commissione.

Ho ritenuto, pertanto, giusto fornire alla Commissione elementi utili per una valutazione complessiva e politica del fenomeno mafioso, astenendomi dal parlare di fatti specifici, che rendono necessaria una complessa attività di indagine, che può essere svolta

adeguatamente soltanto dall'Autorità giudiziaria.

In questo senso ho, appunto, ripetutamente dichiarato che di certi fatti, riguardanti anche uomini politici tuttora in attività (in essi compresi i referenti romani di LIMA), avrei parlato soltanto ai giudici.

Tuttavia, so molto bene che ai giudici occorre fornire indicazioni di fatti precisi e circostanziati, ed avverto ovviamente la assoluta necessità di distinguere - con la massima chiarezza - i fatti da me conosciuti personalmente, i fatti a me riferiti da altri, le deduzioni o le opinioni mie o di altri.

Proprio perchè intendo fornire alle SS. LL. un contributo processuale assolutamente preciso, fondato ed inattaccabile, ho bisogno - prima di rispondere alle Loro domande su questi specifici temi - di riordinare i miei ricordi appunto per chiarire bene, soprattutto in relazione ai fatti riferitimi, da altri uomini d'onore, l'origine, le modalità ed il contesto dei colloqui, e ciò per non incorrere nel rischio di imprecisioni.

L'Ufficio fa presente al BUSCETTA che, pur comprendendo la fondatezza delle ragioni esposte, egli ha già risposto con sostanziale immediatezza ad altre domande postegli in relazione a questioni, pure assai delicate, e coinvolgenti i rapporti tra Cosa Nostra ed ambienti politici.

L'Ufficio, quindi, lo invita a rendere immediatamente le sue dichiarazioni sulle due domande sopra

specificate, facendogli presente che è poi compito dell'A.G. quello di svolgere una accurata attività di riscontro.

Il BUSCETTA dichiara:

le domande che oggi le SS. LL. mi hanno posto riguardano questioni molto più importanti e delicate di quelle di cui, finora, ho parlato.

Ogni mia, anche minima, imprecisione su questi argomenti verrebbe immediatamente sfruttata, strumentalmente, per travolgere la mia attendibilità su questi fatti.

Inoltre, la strumentalizzazione sarebbe estremamente sofisticata ed efficace, proprio perchè - in questo caso - si muoverebbero «componenti dello Stato», che avrebbero tutto l'interesse ad occultare la verità.

Debbo dire, altresì, che tali «componenti» cercherebbero sicuramente di impedire e di sviare anche le indagini delle SS. LL. in qualsiasi modo, pure con manovre violente o di delegittimazione morale e professionale.

Questi problemi sono talmente gravi che, proprio per il senso di responsabilità che anche in questo momento avverto nei confronti delle SS. LL. e delle Istituzioni dello Stato che mi assicurano protezione e sostegno, ritengo indispensabile quel tempo di riflessione necessario per rendere dichiarazioni insuscettibili di

qualsiasi deformazione o strumentalizzazione.

L'Ufficio, pur comprendendo la serietà e la gravità delle ragioni esposte, insiste ancora una volta affinché il BUSCETTA renda le sue dichiarazioni.

Il BUSCETTA risponde:

Vi prego di non insistere ulteriormente e di rispettare questa mia meditata volontà.

Allo stato, sono comunque pronto soltanto a rendere dichiarazioni in ordine ad alcuni fatti che, in questo momento, ricordo in modo chiaro, ma chiedo una breve pausa per la colazione.....".

A fronte del ripetuto diniego del BUSCETTA a rispondere con immediatezza alle specifiche domande dirette ad identificare i referenti politici nazionali ai quali l'on. LIMA e i cugini SALVO si rivolgevano a Roma per le questioni di interesse di Cosa Nostra, l'interrogatorio veniva proseguito con riferimento ad alcuni specifici fatti delittuosi e quindi rinviato di pochi giorni per ragioni di salute prospettate dal BUSCETTA medesimo.

Il nuovo interrogatorio non poteva tuttavia essere effettuato, in quanto il BUSCETTA faceva improvviso rientro negli Stati Uniti, luogo di sua residenza.

Dall'"excursus", sin qui tratteggiato, del travagliato "iter" delle dichiarazioni che - nel corso degli anni - sono state rese da BUSCETTA Tommaso, superando gradualmente remore e timori (tuttora non pienamente fugati) sui rapporti tra mafia e politica e segnatamente sul ruolo svolto dall'on. Salvo LIMA,

discendono sul piano probatorio le seguenti conclusioni:

- A) Le dichiarazioni concernenti in particolare l'on. Salvo LIMA trovano pieno riscontro in quelle rese da tutti gli altri collaboratori di giustizia i quali hanno concordemente riferito che l'on. LIMA costituiva uno dei più significativi referenti politici di Cosa Nostra, al quale alcuni esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa si rivolgevano direttamente o per il tramite dei potenti finanziari Nino ed Ignazio SALVO, uomini d'onore, per tutte le esigenze che richiedevano interventi e interessamenti sul piano politico-istituzionale.

Le dichiarazioni del BUSCETTA sui suoi rapporti diretti con i cugini SALVO, tra costoro e l'on. LIMA, tra lui e l'on. LIMA trovano ulteriori puntuali riscontri nelle risultanze probatorie acquisite nel processo contro ABBATE Giovanni ed altri.

In data 24.6.1986, il teste CAMMARATA Mario dichiarò al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo, di avere incontrato Tommaso BUSCETTA ad un ricevimento offerto dall'on.le Salvo LIMA nella sua villa di Mondello, in occasione di una ricorrenza elettorale.

Il teste ebbe a dichiarare che avendo constatato che l'ambiente non era di suo "gradimento", aveva preferito allontanarsi molto presto.

Altri riscontri sono evidenziati nel vol. 32 dell'ordinanza-sentenza del G.I. dell'8.11.1985 (c.d. maxi-uno), interamente

dedicato ad analizzare la posizione dei cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio, volume al quale si rinvia, riportando qui di seguito soltanto alcune pagine salienti:

«...Tommaso BUSCETTA ha riferito di avere incontrato Nino SALVO già a Roma nell'estate 1980 (quando era ospite di Giuseppe CALO') nella Hall di un albergo, in compagnia di un parlamentare che egli desiderava salutare perché non lo vedeva da tempo. Il SALVO, a detta di BUSCETTA, era a Roma perché doveva essere interrogato da un giudice della capitale.

Ebbene, Nino SALVO ha confermato di aver alloggiato in un albergo di Via Veneto nel 1980 e di essere stato interrogato da un giudice della sezione fallimentare di Roma, in relazione al fallimento dei fratelli CALTAGIRONE (Vol. 157 f. 190).

Ci si chiede per quali vie BUSCETTA potesse essere a conoscenza di questi fatti, se non li avesse vissuti personalmente».

«BUSCETTA ha precisato che Nino ed Ignazio SALVO andavano a trovarlo nella villa di Casteldaccia a bordo di una Mercedes scura o di un fuoristrada, probabilmente una Range Rover color marrone chiaro, munita di impianto di condizionamento e di apparecchio radiostereofonico. Ebbene, Gaetano SANGIORGI, genero di Antonino SALVO, ha dichiarato di possedere un fuoristrada Jeep color marrone chiaro, con l'impianto di aria condizionata ed apparecchio radio stereofonico,

tanto che solitamente lasciava le chiavi appese; il suocero, quindi, se avesse voluto, avrebbe potuto usarla.

E' stato accertato (Vol. 186 f. 265), (Vol. 186 f. 266) che la Unijet International S.r.l. ha effettuato, per conto della A.T.A. s.p.a., il 22.12.1980, il volo Parigi-Palermo, via Milano, trasportando BUSCETTA Benedetto, DE ALMEIDA Maria Cristina, De ALMEIDA Homero DE GUIMARAES Tommaso, GIROTTI Brigida, GIROTTI Lisa. L'importo della fattura, pari a lire 12.757.920, è stato pagato dall'ATA. Ebbene, BUSCETTA Benedetto è il nipote di Tommaso BUSCETTA, DE ALMEIDA Maria Cristina è l'attuale moglie, DE GUIMARAES Tommaso è figlio di entrambi, Homero DE GUIMARAES è il suocero di BUSCETTA, mentre GIROTTI Brigida e GIROTTI Lisa sono le figlie di BUSCETTA e di Vera GIROTTI. L'aereo chiaramente trasportava a Palermo i prossimi congiunti di Tommaso BUSCETTA per le festività natalizie.

Da Carmelo GAETA, presidente dell'ATA, si è appreso (int. dell'11.10.1984: (Vol. 132 F. 120), (Vol. 132 Fg.121) che l'aereo era stato noleggiato da Ignazio LO PRESTI, il quale aveva pure saldato il conto. Avrebbe dovuto essere il solito aereo (altre volte noleggiato da Nino SALVO) ma poichè quello era in avaria, il GAETA si era rivolto alla Unijet International che aveva effettuato il volo per conto dell'A.T.A.. Ignazio

LO PRESTI non ha certamente richiesto, di sua iniziativa, l'aereo a Carmelo GAETA e, soprattutto, non ha affrontato il costo del noleggio, pari a quasi 13 milioni; è verosimile, quindi, che l'operazione è stata gestita dai SALVO tramite Ignazio LO PRESTI. In ogni caso è da escludere che i SALVO potessero essere all'oscuro dell'iniziativa del LO PRESTI, poichè, come ben risulta dalle intercettazioni telefoniche, quest'ultimo li teneva informati di tutto.

L'episodio riferito conferma in pieno le dichiarazioni di BUSCETTA e dimostra in quale considerazione fosse tenuto quest'ultimo se, per farlo raggiungere a Palermo dai suoi familiari, si ricorreva addirittura al noleggio di un aereo privato».

A ulteriore riprova dell'intensità dei rapporti tra Ignazio SALVO e Salvo LIMA, ed al ruolo di tramite svolto dal primo nei confronti del secondo, è utile riportare il seguente passo:

«Un'altra vicenda interessante è quella della ventilata nomina del dr. Carlo FLENDIA quale direttore generale del Banco di Sicilia; carica, questa, di cui è intuitiva l'importanza nel panorama economico-politico siciliano.

L'episodio, in sè, non sarebbe rilevante se non dimostrasse, ancora una volta, la continua ingerenza di Antonino SALVO nella vita pubblica siciliana e non

183

fosse significativo del costante mendacio del nominato SALVO.

Già l'avv. Vincenzo FALLICA aveva dichiarato al G.I. di Bari (vol 153 f.122) che Carmelo GAETA (il socio di Ignazio LO PRESTI) aveva raccomandato il suo amico Carlo FLENDÀ, apprezzato dirigente di banca, presso i SALVO affinché si adoperassero per la sua nomina alla carica suddetta.

Antonino SALVO, nel suo interrogatorio del 5.12.1984 (Vol. 157/R F. 240) - (Vol. 157/R F. 241), ha escluso categoricamente di essersi mai interessato per la nomina di Carlo FLENDÀ sostenendo di averlo incontrato solo una volta a S. VITO LO CAPO nel periodo estivo.

Carlo FLENDÀ, contrariamente a Nino SALVO, invece, ha lealmente ammesso che quest'ultimo si era concretamente interessato per la sua nomina al Banco di Sicilia (Fot. 099406) - (Fot. 099408)». "In effetti è vero che c'è stato un periodo, nel 1981, in cui si è parlato della mia candidatura come Direttore Generale del Banco di Sicilia. Faccio presente che io, normalmente, ogni anno, nel periodo estivo, son solito trascorrere un paio di settimane a Palermo, città alla quale mi legano cari ricordi della mia gioventù. Si era già parlato nei giornali, senza che io avessi fatto nulla al riguardo, del mio nome come possibile direttore generale del predetto istituto e, a Palermo, quell'anno incontrai

casualmente Carmelo GAETA, col quale, da giovane, avevo giocato nelle fila della squadra di calcio del Palermo. Il GAETA, nel dirmi che era lieto di questa prospettiva, mi propose di farmi conoscere un grosso imprenditore locale, col quale disse di essere in rapporti di dimestichezza per fatti inerenti ad un aeroplano che aveva intenzione di vendergli. Accettai e mi recai col GAETA nello studio di Nino DI SALVO, che credo fosse in Via Ariosto; comunque si trattava di una traversa di Via Libertà. Il SALVO mostrò di conoscere i risultati da me ottenuti nella mia attività bancaria; o meglio; quando io gliene parlai, mostrò vivo apprezzamento per quello che io avevo fatto, poichè non credo che mi conoscesse; naturalmente non escludo che il GAETA possa avergli parlato di me, anche se ciò non mi risulta. Comunque, il SALVO, mi disse che sarebbe stato bello se un uomo come me fosse nominato a tale incarico. In seguito, il SALVO fece conoscere all'hotel EXCELSIOR di ROMA l'on.le Salvo LIMA, il quale si mostrò anch'egli possibilista; o meglio, si limitò a dire che, se ANDREATTA avesse fatto il suo nome, forse sarebbe stato preso in considerazione. Anche D'ACQUISTO, da me incontrato in un secondo tempo a ROMA, ebbe modo di esprimere il suo avviso sull'argomento, ma mi disse esplicitamente che lui preferiva la soluzione interna. Adesso ricordo che successivamente il D'ACQUISTO, in un'intervista

rilasciata ad un giornale, ribadì, credo in una conferenza stampa, tale suo punto di vista. Ebbi modo di incontrarmi anche con altre personalità politiche siciliane, tra cui l'on.le LAURICELLA e l'on.le BACCHI; il punto di vista ufficiale, un po' di tutti, era che in buona sostanza dipendeva tutto da ANDREATTA, di guisa compresi che non ci sarebbe stato un serio impegno ad appoggiare la mia candidatura. In seguito ebbi un colloquio informale con l'on. ANDREATTA, che già conoscevo, e quest'ultimo mi disse che, se fossero sorte le condizioni per la mia candidatura, egli mi avrebbe chiamato per discuterne; tutto ciò non è avvenuto ed il discorso si è chiuso lì.

E' vero che mi sono incontrato con Salvo LIMA e Nino SALVO a S. Vito Lo Capo; ricordo che avevo telefonato al LIMA e che nell'occasione questi mi informò che stava recandosi in gita a S. Vito Lo Capo con la barca di Nino SALVO. Poichè anch'io quel giorno andavo in gita con la mia barca, mi incontrai con i due in quella località e ricordo anche che pranzammo insieme, invitato da Nino SALVO, nella barca di quest'ultimo».

E, infine, pare rilevante riportare la conclusione riepilogativa dell'ordinanza-sentenza sull'importante ruolo svolto dai cugini SALVO.

«Attraverso l'istruttoria e, in particolare, attraverso

le precise e riscontrate accuse di Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO, è già stata raggiunta la prova dell'appartenenza di Nino e Ignazio SALVO a Cosa Nostra.

Da altre risultanze processuali è emerso, inoltre, che i due cugini, intorno agli anni sessanta avvalendosi della loro mafiosità, controllavano una larga fetta dell'elettorato trapanese (v. informativa di CC. di Trapani del 28.7.1964 e nota dei CC. di Marsala del 29.12.69) e per conseguenza influivano concretamente sulle scelte di politica regionale. Sostenevano inizialmente il governo MILAZZO appoggiato dalla mafia e, in particolare dal famigerato Paolino BONTATE (padre di Stefano, n.d.r.), ma si affrettavano a ritirare l'appoggio per intervento dei referenti politici in cui si riconoscevano (v. esame testimoniale dell'on. Calogero MANNINO), determinando così la caduta di quel governo. Come contro-partita, i SALVO ottenevano "una sorta di benevolenza" che nella realtà dei fatti si risolveva in una spregiudicata strumentalizzazione della politica regionale a precipuo vantaggio del loro gruppo.

Grazie così alla "benevolenza" ricevuta, i SALVO acquisivano ulteriore potere economico e quindi peso ed autorità ancora maggiori nel panorama politico-siciliano».

844

B) BUSCETTA ha ripetutamente confermato che LIMA non costituiva il più alto referente politico di Cosa Nostra ma il tramite, unitamente ai cugini Nino ed Ignazio SALVO, per entrare in contatto con i referenti romani per le questioni di interesse dell'associazione mafiosa che dovevano trovare una soluzione a Roma; la suddetta circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni rese da Gaspare MUTOLO, Leonardo MESSINA, Baldassare DI MAGGIO.

Tali referenti romani, ha riferito ancora il BUSCETTA, occupano a tutt'oggi ruoli di vertice o comunque di grande prestigio nel mondo politico e sono dotati di un potere di influenza tale da potere mobilitare componenti dello Stato al fine di delegittimare la credibilità dei collaboratori di giustizia ed impedire o sviare le indagini interferendo sull'attività dell'autorità giudiziaria. Analoghe preoccupazioni, seppure in modo meno esplicito, sono state espresse nella sostanza da Gaspare MUTOLO prima di indicare il referente romano dell'on. LIMA nella persona dell'on. Giulio ANDREOTTI.

C) Il referente romano rivestiva analoga posizione di potere negli anni Ottanta, atteso che già nell'anno 1984 il BUSCETTA espresse analoghe preoccupazioni e che la morte dell'on. LIMA e dei cugini Nino ed Ignazio SALVO, non ha mutato l'atteggiamento processuale del collaboratore di giustizia.

D) I referenti romani appartengono allo stesso partito politico a cui apparteneva l'on. LIMA, ed avevano con quest'ultimo un rapporto stabile, ad un tempo di sovraordinazione e di reciprocità di interessi.

Ed infatti, essi per un verso dovevano essere evidentemente dotati di poteri di influenza tali da travalicare quelli che l'on. LIMA già possedeva in proprio e che pure erano rilevanti essendo egli, capo della corrente adreottiana in Sicilia, membro della Direzione della Democrazia Cristiana, parlamentare nazionale prima e parlamentare europeo dopo.

Per altro verso, dovevano trovarsi rispetto al LIMA in una posizione tale da dovere recepire le richieste delle quali questi si faceva ripetutamente portatore per conto di Cosa Nostra.

Poichè le richieste erano palesemente illecite, essendo finalizzate a procurare vantaggi indebiti all'organizzazione mafiosa o a suoi singoli appartenenti, e non potevano che essere estremamente rilevanti (ché altrimenti l'on. LIMA bene avrebbe potuto provvedere autonomamente avvalendosi delle sue cospicue risorse personali) appare evidente che il referente romano, per il fatto stesso di recepire quel tipo di richieste prima e di impegnarsi poi per intervenire con il peso della sua autorità, doveva avere un forte interesse personale coincidente in tutto o in parte con quello dell'on. LIMA e di Cosa Nostra, o comunque un interesse che con quello si rapportava e si coniugava all'interno di un

rapporto di scambio e di reciprocità.

In altri termini, possono logicamente formularsi le seguenti conclusioni:

- 1) il referente romano faceva parte organicamente dell'organizzazione mafiosa o era comunque a questa legato da un intreccio di interessi tale da avere consolidato un rapporto di profondo coinvolgimento e di compenetrazione, concretantesi in un'attività di operosa e proficua contiguità;
- 2) il referente romano recepiva le richieste di cui l'on. LIMA era portatore in quanto questi, anche grazie al consenso elettorale convogliato sulla sua persona e su altri esponenti della corrente andreottiana in Sicilia dalle famiglie di Cosa Nostra, controllava e gestiva una quota di potere che costituiva un supporto strategico rilevantissimo per il mantenimento della posizione di potere del referente romano medesimo nei rapporti di forza tra le correnti all'interno del partito, e, quindi per la sua posizione di potere "tout court" nel quadro politico e nella medesima compagine statutale, stante il noto fenomeno della partitizzazione degli apparati istituzionali.

Del resto, tale tipo di interesse si inscriveva in una logica di scambio e di alleanze, che comportava reciproci vantaggi.

Il referente romano si avvaleva del supporto dell'on. LIMA e del sistema di interessi del quale questi era espressione. D'altra parte l'on. LIMA e il suo "entourage" potevano rafforzare la loro posizione di supremazia in sede locale usufruendo di una copertura e di un autorevolissimo sostegno in campo nazionale.

Ciò premesso, è indubbio che l'on. Giulio ANDREOTTI cumula in sé pressochè tutte le connotazioni proprie del "referente romano" dell'on. LIMA, che si sono sin qui individuate.

Egli, infatti, ha quasi ininterrottamente rivestito dagli anni Ottanta (ed anche in precedenza) sino ad oggi, ruoli e cariche di vertice nelle istituzioni statuali e all'interno del partito della Democrazia Cristiana, essendo stato più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, ed autorevole componente della Direzione nazionale del partito.

Proprio per le cariche istituzionali continuativamente ricoperte, per le importanti relazioni intessute nel corso della sua lunghissima carriera politica all'interno di tutti gli apparati statuali, egli può ben apparire agli occhi del BUSCETTA quasi come la personificazione medesima di una componente dello Stato, in grado di rimuovere potenti leve per delegittimare la sua credibilità e sviare le indagini («... inoltre, la strumentalizzazione sarebbe estremamente sofisticata ed efficace, proprio perchè - in questo caso - si muoverebbero "componenti dello Stato", che avrebbero tutto l'interesse ad occultare la

verità. Debbo dire, altresì, che tali "componenti" cercherebbero sicuramente di impedire e di sviare anche le indagini delle SS.LL. in qualsiasi modo, pure con manovre violente o di delegittimazione morale e professionale»).

E' significativo, al riguardo, che, come si è accennato, anche Gaspare MUTOLO prima di riferire quanto a sua conoscenza sull'on. ANDREOTTI, ha dovuto superare forti resistenze interiori esprimendo timori analoghi a quelli del BUSCETTA.

Infine, va rilevato che l'on. ANDREOTTI aveva con l'on. LIMA proprio quel rapporto di sovraordinazione e di interscambio che si è sopra ipotizzato nella lettera E).

L'on. LIMA infatti era il "dominus" della corrente andreottiana nella Sicilia Occidentale e rappresentava per l'on. ANDREOTTI, suo capocorrente in campo nazionale, un alleato che offriva un supporto strategico essenziale per il mantenimento e l'accrescimento del potere della corrente e, quindi, del suo potere personale, all'interno del partito.

Il medesimo BUSCETTA, del resto, ha fornito ulteriori indicazioni in tal senso stabilendo, nell'audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, una chiara e inscindibile correlazione tra l'on. Salvo LIMA e l'on. ANDREOTTI quando ha dichiarato che l'omicidio dell'on. LIMA serviva a denigrare l'on. ANDREOTTI, facendogli perdere voti e prestigio.

In questo contesto, alla domanda del Presidente della Commissione su «quali erano i referenti romani di LIMA», ha risposto che preferiva non dire nomi.

Non può non evidenziarsi, a questo punto, come le dichiarazioni rese dal BUSCETTA in ordine alle motivazioni dell'omicidio dell'on. LIMA coincidano pienamente con quelle di Gaspare MUTOLO e di Giuseppe MARCHESE, i quali hanno riferito che l'omicidio dell'on. LIMA fu ordinato dalla Commissione di Cosa Nostra per colpire l'on. ANDREOTTI, al quale veniva addebitato di non avere mantenuto la promessa di intervenire sulla Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza di condanna nel processo contro ABBATE Giovanni ed altri (c.d. maxi-processo).

\* \* \* \* \*

## CAP. 4°

RISULTANZE PROCESSUALI CONCERNENTI L'ON. ANDREOTTI  
EMERGENTI DAL PROCESSO PER L'OMICIDIO DEL PREFETTO DI PALERMO  
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Il 3 settembre 1982 un commando di killers assassinava in Palermo il prefetto Carlo Alberto DALLA CHIESA e la moglie Emanuela SETTI CARRARO, ferendo gravemente l'agente della Polizia di Stato Domenico RUSSO, che decedeva poco dopo.

Nel corso delle indagini, della gestione istruttoria e dibattimentale del processo, veniva ricostruito l'ultimo periodo della vita del generale DALLA CHIESA e, in particolare, tutte le vicende che avevano preceduto e seguito la sua nomina alla carica di Prefetto di Palermo in data 30.4.1982 (si rinvia per una completa ricostruzione dei fatti agli atti allegati: vol. n. 18 dell'ordinanza-sentenza dell'8.11.1985 del G.I. di Palermo, emessa nel c.d. maxi-processo; verbali delle deposizioni rese in istruttoria e in dibattimento; documenti).

Nei primi mesi dell'anno 1982, in un periodo segnato da una notevole recrudescenza dell'offensiva mafiosa, maturava negli organi di governo, su proposta del Ministro dell'Interno, on. Virginio ROGNONI, la decisione di nominare Prefetto di Palermo il Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, il quale rivestiva la carica di vice-comandante dell'Arma dei Carabinieri e si approssimava al

pensionamento per raggiunti limiti di età.

Il generale DALLA CHIESA, nel dichiarare la propria disponibilità ad accettare l'incarico, manifestava in incontri riservati con il Presidente del Consiglio, on. Giovanni SPADOLINI, con il Ministro dell'Interno e con altri esponenti politici, serie perplessità in ordine alla inadeguatezza dei poteri prefettizi attribuitigli e alle possibili resistenze da parte di determinati settori politici al pieno dispiegamento della sua attività.

Al riguardo, occorre premettere che il generale aveva acquisito sul campo una approfondita conoscenza del fenomeno mafioso negli anni 1966-1973, quando - da colonnello - aveva comandato la Legione Carabinieri di Palermo, con giurisdizione sulla Sicilia Occidentale, occupandosi di numerose e complesse indagini.

Già in quel periodo egli aveva individuato il nodo dei rapporti tra mafia e politica come uno dei problemi centrali ai fini di una efficace risposta istituzionale contro la criminalità mafiosa.

In tale prospettiva aveva fornito alla Commissione Parlamentare Antimafia significativi elementi di valutazione in ordine alla contiguità a Cosa Nostra di alcuni importanti esponenti politici tra cui Vito CIANCIAMINO, l'on. Salvo LIMA e l'on. Giovanni GIOIA.

Ed è proprio questa lucida conoscenza della complessità del fenomeno mafioso, della sua articolazione sul territorio

nazionale e dell'intricato intreccio di interessi politico-economici ad esso consustanziato, che alimentava le sue perplessità e la sua inquietudine.

Una inquietudine che, come si è accennato, derivava ad un tempo da una diagnosi di assoluta inadeguatezza dei poteri prefettizi a fronteggiare la criminalità mafiosa (da molti minimizzata nei mistificanti ed angusti schemi di una delinquenza organizzata confinata in un limitato ambito territoriale), e dalla consapevolezza che l'adempimento del suo dovere lo avrebbe inevitabilmente indotto a scontrarsi con potenti settori politici, che attingevano larghe quote di consenso elettorale dalla criminalità mafiosa, suscitandone violente reazioni di rigetto.

Precise tracce documentali di questo travaglio interiore emergono dal suo diario, un'agenda del 1981 annotata dal generale fino al 30 aprile 1982, nella quale egli appuntava gli accadimenti giornalieri nella forma di immaginari colloqui con la sua defunta prima moglie, Doretta.

Emblematiche, al riguardo, sono le pagine del 30 aprile 1982, giorno in cui veniva assassinato a Palermo l'on. Pio LA TORRE ed il generale, che si trovava a Pastrengo per presenziare ad una cerimonia dell'Arma dei Carabinieri, veniva inviato a Palermo per assumere l'incarico di prefetto in anticipo sui tempi previsti.

«30 aprile. Purtroppo, tesoro mio, come spesso è accaduto, ogni cosa è saltata, le circostanze mi hanno

travolto ed il tuo Carlo, dalla pioggerellina che cadeva su Pastrengo è stato catapultato d'improvviso da prima a Roma presso il Presidente del Consiglio e quindi a Palermo per assumervi nello stesso pomeriggio l'incarico di Prefetto. Ti rendi conto, cocca mia, cosa è accaduto in me, dentro di me e quali reazioni ne sono scaturite in un'atmosfera surriscaldata da un evento gravissimo: l'uccisione, in piena Palermo, del Segretario Regionale del P.C.I., Pio LA TORRE?

L'Italia è stata scossa dall'episodio specie alla vigilia del Congresso di una D.C. che su Palermo vive con l'espressione peggiore del suo attivismo mafioso, oltre che di potere politico.

Ed io, che sono certamente il depositario più informato di tutte le vicende di un passato non lontano, mi trovo ad essere richiesto di un compito davvero improbo e, perchè no, anche pericoloso. Promesse, garanzie, sostegni, sono tutte cose che lasciano e lasceranno il tempo che trovano. La verità è che in poche ore (5 - 6) sono stato catapultato da una cerimonia a me cara, che avrebbe dovuto costituire un sigillo alla mia lunga carriera nell'Arma, in ambiente infido, ricco di un mistero e di una lotta che possono anche esaltarmi, ma senza nessuno intorno, e senza l'aiuto di una persona amica, senza il conforto di avere alle spalle una famiglia come era già stato all'epoca della lotta al terrorismo, quando con me era tutta l'Arma. Mi sono

trovato d'un tratto in .... casa d'altri ed in un ambiente che da un lato attende dal tuo Carlo i miracoli e dall'altro che va maledicendo la mia destinazione ed il mio arrivo. Mi sono trovato cioè al centro di una pubblica opinione che ad ampio raggio mi ha dato l'ossigeno della sua stima e di uno Stato che affida la tranquillità della sua esistenza non già alla volontà di combattere e debellare la mafia ed una politica mafiosa, ma all'uso ed allo sfruttamento del mio nome per tacitare l'irritazione dei partiti; che poi la mia opera possa divenire utile, tutto è lasciato al mio entusiasmo di sempre, pronti a buttarmi al vento non appena determinati interessi saranno o dovranno essere toccati o compressi, pronti a lasciarmi solo nelle responsabilità che indubbiamente deriveranno ed anche nei pericoli fisici che dovrò affrontare.

Sì, tesoro mio, questa volta è una valutazione realistica e non derivante da timori assurdi. Ricordi quando ci raggiunse in Prata la notizia dell'uccisione del T. Col. RUSSO!..... Oggi non sono certo colto nè da panico, nè da terrore, come già si sono fatti cogliere TATEO e PANERO sui quali davvero contavo e non solo ai fini di "spalle coperte". Ma sono perfettamente consapevole che sarebbe suicidio il mio qualora non affrontassi il nuovo compito non tanto con scorte e staffetta ma con l'intelligenza del caso e con un

po'... di fantasia. Così come sono tuttavia certo che la mia Doretta mi proteggerà, affinché possa fare ancora un pò di bene per questa collettività davvero e da troppi tradita» (Fot. 100934 - 100936).

Le amare considerazioni, annotate nelle pagine del diario alla data del 30 aprile 1982, non erano l'espressione di una transitoria e deformante lettura in chiave negativa del succedersi degli eventi, ma, piuttosto, come gli accadimenti hanno purtroppo dimostrato, il risultato di una lucida e ragionata analisi della realtà, ancorata a precisi dati fattuali.

Il Generale aveva infatti dovuto registrare che, al di là delle promesse formali, delle dichiarazioni di intenti, esisteva una forte resistenza ad attribuirgli quei poteri di coordinamento investigativo sul piano nazionale che egli aveva ripetutamente ed invano sollecitato sin dal primo momento in cui aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di Prefetto a Palermo, evidenziando l'indispensabilità di tale coordinamento ai fini di una efficace attività di "intelligence" e repressiva, anche sulla scorta della positiva esperienza, costellata di successi, maturata nella lotta contro il terrorismo.

Si trattava in sostanza di mutuare gli schemi organizzativi dei reparti antiterrorismo, stabilendo un collegamento informativo tra tutte le prefetture delle zone di mafia e attribuendo al prefetto di Palermo il compito di un coordinamento sul piano nazionale.

E' rilevante evidenziare che al conferimento di tali poteri,

egli annetteva una decisiva rilevanza non solo sotto il profilo operativo, ma anche e soprattutto, sul piano politico-simbolico.

L'attribuzione dei poteri di coordinamento in campo nazionale sarebbe stato infatti interpretato da Cosa Nostra e dagli ambienti politici contigui o collusi con l'organizzazione mafiosa, come un segnale tangibile che, così come era avvenuto nella lotta al terrorismo, esisteva una effettiva e corale volontà istituzionale di porre fine al fenomeno mafioso.

Egli, dunque, nell'assumere il nuovo incarico a Palermo, avrebbe potuto accreditarsi, anche agli occhi dei potentati locali inquinati, non come un avamposto isolato in terra di mafia, ma come la personificazione di una ritrovata compattezza della compagine statale, depotenziando così sul nascere i progetti e i tentativi di attacchi personali condotti in modo subdolo o manifesto.

Di contro, il diniego di quei poteri ed il medesimo protrarsi di una estenuante contrattazione in ordine alla loro attribuzione, erano chiaramente leggibili come il portato di sotterranee manovre ostruzionistiche ed indicative del paralizzante bilanciamento dei rapporti di forza tra settori politico-istituzionali intenzionati ad inaugurare una nuova politica criminale antimafia, ed altri settori mobilitati in una attività di contenimento entro i collaudati e inefficaci limiti tradizionali.

Che la costante e prevalente preoccupazione del generale DALLA CHIESA, profondo conoscitore delle dinamiche interne agli

apparati politico-istituzionali, fosse quella di sondare l'effettivo grado di sostegno e di garanzie politiche sui quali poteva fare pieno affidamento nel misurarsi contro l'"establishment" di potere politico-mafioso, di cui bene conosceva le ramificazioni e la forza di influenza, è inequivocabilmente dimostrato da un complesso coerente ed omogeneo di elementi probatori.

E' stato processualmente accertato che il generale, nel corso di separati colloqui riservati, prima di accettare il nuovo incarico esternò chiaramente al Presidente del Consiglio, On. Giovanni SPADOLINI e al Ministro dell'Interno, On. Virginio ROGNONI il proprio convincimento sulle collusioni tra Cosa Nostra ed uomini di spicco della Democrazia Cristiana siciliana, manifestando l'intenzione di orientare le indagini anche in tale direzione.

Il 3 marzo 1983, il figlio del generale, Fernando DALLA CHIESA, ha dichiarato al G.I. del Tribunale di Palermo e ha poi confermato in dibattimento quanto segue:

"Mio padre mi disse che prima di partire per Palermo, ebbe un colloquio col Ministro ROGNONI, al quale fece presente che, per effettuare una seria lotta alla mafia, sarebbe stato inevitabile "toccare" uomini di spicco della Democrazia Cristiana Siciliana. Il Ministro lo rassicurò dicendogli che egli non era il generale della D.C.

Nonostante le assicurazioni, mio padre ad un certo

punto, si accorse che le promesse del governo non erano state mantenute, di talchè cercò in tutti i modi di ottenere quei poteri di coordinamento necessari per impostare una seria lotta alla mafia. Cercò, all'uopo, di contattare tutti gli esponenti politici di rilievo, ottenendo solo assicurazioni non seguite dalla concessione dei poteri» (v. verbale deposizione testimoniale del 9 marzo 1983, Fot. 0699717 - 0699726; v. verbale dibattimentale del 26 luglio 1986, Fot. 035371 - 035537).

Il Ministro ROGNONI ha confermato il contenuto del suddetto colloquio:

«Dopo aver ricevuto lo "sta bene" da parte del Governo, curai di incontrarmi con DALLA CHIESA per convincerlo ad accettare l'incarico. Non dovetti faticare molto per convincere il mio interlocutore e, ovviamente, nel corso dei nostri incontri si discusse anche della strategia migliore per combattere la mafia. Nel corso di tali colloqui si discusse, ovviamente, anche delle collusioni fra mafia ed ambienti politico-economici.

Il DALLA CHIESA, effettivamente, mi disse che avrebbe toccato anche esponenti del mio partito (democristiano) nel senso che, data la natura del fenomeno, non era da escludere che avrebbe potuto avere necessità di compiere indagini su uomini politici, ivi compresi i democristiani. Io gli risposi che egli era un prefetto

192

della Repubblica e, come tale, non aveva da guardare in faccia nessuno» (v. dep. test. dell'11 maggio 1983, Fot. 071940 - 071946).

All'udienza dibattimentale dell'11 novembre 1986, il Ministro ROGNONI, dopo aver ribadito la precedente deposizione, ha confermato - a seguito di una specifica richiesta di chiarimenti formulatagli in tal senso dal presidente del collegio giudicante - che il senso e lo scopo di quella manifestazione di intenti da parte del Generale DALLA CHIESA erano quelli di ottenere l'assicurazione di una autorevole garanzia di sostegno politico in ordine alle sue future iniziative nei confronti dei suddetti uomini politici contigui alla mafia (v. verbale dell'udienza dibattimentale dell'11 novembre 1986, Fot. 065625 - 065798 e, specificamente, Fot. 065626, 065635 - 065637).

All'udienza dibattimentale dell'11 novembre 1986, l'On. Giovanni SPADOLINI ha riferito che anche a lui il Generale DALLA CHIESA espresse la propria preoccupazione per le resistenze e le reazioni di determinati settori politici inquinati, chiedendogli assicurazioni di sostegno politico:

«Rispondo subito che l'argomento delle corresponsabilità o complicità con la mafia fu toccato esplicitamente dal Generale DALLA CHIESA nel colloquio con me a Palazzo Chigi nel momento dell'investitura ed io dissi al Generale DALLA CHIESA che egli operasse in tutte le direzioni senza nessun riguardo presso nessuno. Quindi le disposizioni che il

Presidente del Consiglio dette furono di assoluta fermezza in qualunque direzione senza eccezioni»

«..... Poi, si voleva garantire con me, politicamente, col Ministro dell'Interno, e la garanzia l'ha avuta assoluta, perchè non c'è stato che..... resistenze, vecchie famiglie legate alla mafia nel mondo politico dei vari partiti, potessero creare in lui difficoltà come l'avevan già creato sulla nomina».

«DALLA CHIESA conosceva la mafia, c'era già stato, sapeva tutte le difficoltà tra (rectius=della) lotta in loco e voleva una garanzia politica rispetto agli altri palazzi ed è chiaro che se la chiedeva a Palazzo Chigi, sapeva bene che a Palazzo Chigi poteva chiederla e che si trattava di altri Palazzi».

«..... di non confondere in modo meccanico le due cose, poichè in caso contrario noi subordiniamo allora.... allora i poteri che sarebbero stati presi (il teste si riferisce ai poteri speciali di coordinamento richiesti dal generale, n.d.r.), soltanto per combattere delle infiltrazioni locali di ordine politico, delle quali egli era molto preoccupato, questo è certo, e sulle quali io credetti di rassicurarlo dicendogli che il Governo sconfessava ogni famiglia politica, quale che fosse. Quale che fosse». (v. verbale dibattimentale dell'udienza dell'11 novembre 1986, Fot. 065446 - 065623, e, specificamente, Fot. 065520, 065534 - 065535, 065542).

Quali fossero gli altri palazzi, le correnti e gli uomini della Democrazia Cristiana che il Generale DALLA CHIESA individuava come a lui ostili, come fonti di pericolo e nei confronti dei quali chiedeva con preoccupazione ed insistenza garanzie di sostegno politico, emerge con nettezza di contorni dalle risultanze processuali acquisite.

In una lettera datata 2 aprile 1982, e indirizzata all'on. Giovanni SPADOLINI, il generale DALLA CHIESA scriveva:

"Roma, 2.4.1982. Gentilissimo professore, faccio seguito ad un nostro recente colloquio e, se pur mi spiaccia sottrarle tempo, mi corre l'obbligo - a titolo di collaborazione e prima che il tutto venga travolto dai fatti- di sottolineare alla Sua cortese attenzione che:

- la eventuale nomina a Prefetto, benché la designazione non possa che onorare, non potrebbe restare da sola a convincermi di lasciare l'attuale carica;
- la eventuale nomina a Prefetto di Palermo, non può e non deve avere come "implicita" la lotta alla mafia, giacché si darebbe l'impressione di non sapere che cosa sia (e cosa si intenda) l'espressione "mafia";
- si darebbe la certezza che non è nelle più serie intenzioni la dichiarata volontà di contenere e combattere il fenomeno in tutte le sue molteplici manifestazioni ("delinquenza organizzata" e troppo

poco!);

- si dimostrerebbe che i "messaggi" gia' fatti pervenire a qualche organo di stampa da parte della "famiglia politica" piu' inquinata del luogo hanno fatto presa la' dove si voleva.

Lungi dal voler stimolare leggi o poteri "eccezionali", e' necessario ed onesto che chi si e' dedicato alla lotta di un "fenomeno" di tali dimensioni, non solo abbia il conforto di una stampa non sempre autorizzata o credibile e talvolta estremamente sensibile a mutamenti di rotta, ma goda di un appoggio e di un ossigeno "dichiarato" e "codificato":

- "dichiarato" perche' la sua immagine in terra di "prestigio" si presenti con uno "smalto" idoneo a competere con detto prestigio;
- "codificato" giacche', nel tempo, l'esperienza (una macerata esperienza) vuole che ogni promessa si dimentichi, che ogni garanzia ("si fara'", "si provvedera'", ecc.) si logori e tutto venga soffocato e compresso non appena si andranno a toccare determinati interessi.

Poiche' e' certo che la volonta' dell'on. Presidente non e' condizionata da valutazioni men che trasparenti, ma e' altrettanto certo che personalmente sono destinato a subire operazioni di sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi "palazzi" e poiche', da persona responsabile, non intendo in alcun modo

deludere le aspettative del signor Ministro dell'Interno e dello stesso Governo presieduto da un esponente che ammiro e che voglio servire fino in fondo, vorrei pregarLa si spendere - in questa importantissima fase non solo della mia vita di "fedele allo Stato" - il contributo piu' qualificato e convinto, perche' l'iniziativa non abbia a togliere a questa nuova prestazione ne' la componente di un'adesione serena, ne' il crisma del sano entusiasmo di sempre: quello piu' responsabile. Con ogni e piu' viva considerazione. Suo gen. DALLA CHIESA" (v. Fot. 069722 - 069725).

Appare inequivocabile dal contesto della lettera, come il generale attribuisse al conferimento dei poteri da lui sollecitati, il valore ed il significato politico di un banco di prova della reale volonta' del governo di incidere sul rapporto mafia-politica e di dare un controsegnale forte ai messaggi fatti pervenire a qualche organo di stampa da parte della "famiglia politica piu' inquinata del luogo".

Con tale espressione il generale intendeva riferirsi agli esponenti della corrente andreottiana in Sicilia.

A tale conclusione conducono una pluralita' concorde di elementi probatori.

Il 30 marzo 1982 sul quotidiano "Il Resto del Carlino" era stata pubblicata un'intervista del sindaco di Palermo, Nello MARTELLUCCI, appartenente alla corrente andreottiana, nel corso della quale il medesimo, due giorni prima della nomina del generale DALLA CHIESA alla carica di Prefetto di Palermo e mentre

10/1

erano in corso discussioni sull'opportunità o meno dell'attribuzione al medesimo di poteri speciali, aveva dichiarato che parlare di mafia equivaleva a cercare di criminalizzare tutta una popolazione ed il potere politico che essa democraticamente esprimeva, facendo sospettare chissà quali connivenze. Aveva aggiunto che invece, più correttamente, si doveva parlare di criminalità organizzata contro la quale lo Stato ed i suoi rappresentanti nell'isola si impegnavano quotidianamente a lottare osservando che fra i tanti "morti ammazzati palermitani" vi erano anche "cadaveri eccellenti": il Procuratore SCAGLIONE, il Procuratore COSTA, il Capo della Mobile Boris GIULIANO, Cesare TERRANOVA, MATTARELLA, REINA, BASILE, tutti testimoni di come in Sicilia i rappresentanti dello Stato fossero già da tempo impegnati nella lotta alla delinquenza (v. Fot. 037364 - 037365).

A quell'intervista il generale attribui il significato di un avvertimento.

All'udienza dibattimentale del 23 luglio 1986, Fernando DALLA CHIESA ha dichiarato:

"Dunque, avvenne nel mese di aprile. Ci incontrammo a Roma e mio padre mi disse che... mi fece vedere il testo dell'intervista che era datata 30 marzo e mi disse: vedi, questo è un avvertimento. La frase, come ricorderà, si riferiva al fatto che lo Stato fa il suo dovere in Sicilia e che questo è comprovato dal numero di cadaveri eccellenti che si erano susseguiti negli

anni fino all'82. Una traccia oggettiva di questo convincimento di mio padre credo che si possa ritrovare nella... si ritrova nella lettera al Presidente del Consiglio che e' del 2 aprile, che e' di due giorni quell'intervista, in cui mio padre fa esplicitamente riferimento ai messaggi che sono gia' stati fatti pervenire sulla stampa dalla famiglia politica piu' inquinata del luogo" (v. verbale di dibattimento, fot. 035835 - 035836 e specificamente, Fot. 035841 - 035842).

Nella medesima udienza Fernando DALLA CHIESA ha ricordato un altro episodio, da cui si evince il rilievo attribuito dal padre a quell'intervista:

"Nel mese di agosto mio padre nei primi giorni del nostro soggiorno a Prata, mi ricordo' un episodio che lo aveva visto contrapposto al Sindaco MARTELLUCCI e a cui lui aveva attribuito un grande interesse. Si trattava formalmente di una questione diplomatica, cioe' di chi dovesse essere il primo fra il Prefetto o il Sindaco ad andare a trovare l'altra autorita'. Mio padre riteneva che secondo il protocollo dovesse essere il Sindaco ad accogliere, ad andare a trovare il nuovo Prefetto, mi disse anche che avrebbe, per questioni di convenienza ed anche per questioni di apertura verso la citta', potuto scegliere lui di andare a trovare il Sindaco e che pero', essendoci quel precedente, cioe'

quel messaggio che gli era stato inviato secondo lui attraverso la stampa, il venir meno ad un protocollo avrebbe potuto significare recepire quel messaggio e attraverso un atto, un comportamento, dare testimonianza che lo si era recepito passivamente, cioè che come prefetto non sarebbe andato incontro... non sarebbe andato contro le aspettative dell'altra autorità, cioè del Sindaco. Mi disse anche che aveva avuto pressioni per essere lui a compiere questa mossa dai suoi superiori, di avere resistito proprio ponendo questo ragionamento, cioè che c'era il precedente del messaggio inviato attraverso la stampa... che aveva fatto pervenire al sindaco indirettamente altre proposte come quella di incontrare lui con due Assessori, in rappresentanza cioè della municipalità e non in quanto Sindaco o Avvocato MARTELUCCI che per le pressioni ricevute dovette adeguarsi a compiere lui questo gesto. Il commento che mi fece, raccontandomi questo episodio a Prata, fu testualmente: "in questo paese una tessera di partito conta più dello stato" (v. Fot. 035842 - 035844).

Le stesse valutazioni sul significato di quell'articolo furono espresse dal Generale DALLA CHIESA alla figlia Maria Simona la quale ha dichiarato:

"Desidero aggiungere che, per ben due volte, mio padre,

che in un primo tempo aveva cercato di incontrarsi col Consiglio Comunale, aveva ricevuto un netto rifiuto dal Sindaco MARTELLUCCI, il quale aveva risposto che egli rappresentava da solo la municipalita', pertanto aveva cercato di ripiegare su una soluzione di compromesso, richiedendo di incontrarsi con la Giunta Comunale. Anche tale sua offerta fu rifiutata e fu sollecitato dal Ministero degli Interni ad incontrarsi col Sindaco esclusivamente. Cio' mi e' sembrato molto grave, poiche' in precedenza MARTELLUCCI aveva rilasciato alla stampa un'intervista in cui aveva detto, in sostanza, che lo Stato in Sicilia aveva adempiuto al suo dovere come era dimostrato dai numerosi cadaveri eccellenti, mio padre aveva interpretato tale intervista come una larvata minaccia nei suoi confronti e, quando gli fu imposto, nonostante che ne avesse informato gli organi ministeriali, di incontrarsi con MARTELLUCCI da solo, egli commento' il fatto dicendo che "la tessera di partito contava piu' dello Stato" (v. Pot. 069738 - 069739).

Lo stesso Nello MARTELLUCCI all'udienza dibattimentale del 30 luglio 1986 ha ammesso che il 16 maggio 1982, nel corso di un incontro, il generale ebbe a contestargli il contenuto di quell'articolo:

"Si, in realta', presidente, quando il Gen. DALLA CHIESA ebbe a venire a Palermo, esattamente il 16 di

201

maggio 1982, trovandoci assieme allo stadio ONORATO, in occasione del giuramento delle reclute, egli ebbe a dirmi: "pero', sa, Sindaco, lei avrebbe scritto qualche cosa che mi e' dispiaciuto e aggiunse anche: lei e l'onorevole NICOLETTI (segretario regionale della D.C.: n.d.r.), avete scritto qualche cosa che mi e' dispiaciuto" (v. verbale dibattimentale del 30.7.1986, Fot. 037356 - 037512)

Il teste ha anche ammesso che, in occasione del suo insediamento a Palermo, il nuovo prefetto aveva inutilmente richiesto di incontrarsi con il Consiglio Comunale, poi con la Giunta e che, infine, aveva accettato di incontrarsi esclusivamente con lui in rappresentanza della municipalita'.

E' marginale in questa sede approfondire se quella intervista avesse o meno il significato di un messaggio, se il Sindaco MARTELLUCCI avesse o meno rilasciato quelle testuali dichiarazioni (egli ha dichiarato di non ricordare, ammettendo comunque che il contenuto dell'intervista rifletteva quello che poteva essere il suo pensiero, scevro di alcuna intenzione di lanciare messaggi).

Cio' che rileva, ai fini della presente richiesta, e' che, comunque, non vi e' dubbio alcuno che il generale con l'espressione "si dimostrerebbe che i messaggi gia' fatti pervenire a qualche organo di stampa da parte della famiglia politica piu' inquinata del luogo hanno fatto presa la' dove si voleva", si riferiva all'intervista del Sindaco MARTELLUCCI e

alla corrente andreottiana in Sicilia, della quale questi era espressione. (All'udienza dibattimentale del 30 luglio 1986, il MARTELLUCCI ha confermato la sua appartenenza a tale corrente: "Si, posso rispondere... appartengo alla corrente degli amici dell'on. ANDREOTTI": v. Fot. 037405).

La preoccupazione del generale per "le operazioni di sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi palazzi", si fondava sulla conoscenza dell'effettivo peso politico degli esponenti della corrente andreottiana in Sicilia e in Palermo, peso che per il suo tradursi in un rilevante apporto locale al potere della corrente in campo nazionale, ne accresceva la complessiva influenza. Basti ricordare che nel congresso della D.C. svoltosi nei primi di maggio (quel congresso cui fa riferimento DALLA CHIESA nelle pagine del diario del 30 aprile 1982, quando scriveva:

"L'Italia e' stata scossa dall'episodio specie alla vigilia del Congresso di una D.C. che su Palermo vive con l'espressione peggiore del suo attivismo mafioso, oltre che politico), il nuovo segretario nazionale, on. Ciriaco DE MITA, veniva eletto con una maggioranza del 65% dei delegati, con l'apporto determinante della corrente andreottiana che deteneva il 15% dei voti. (Si rinvia, per una ricostruzione dei mutamenti dei rapporti di forza degli anni Ottanta fra le correnti della D.C. in Sicilia e del ruolo di preminenza assunto dalla corrente andreottiana anche in forza di alleanze

con altre correnti, al Vol. 2, Fot. 963761-963787, della ordinanza-sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo nel processo n. 3162/89 A P.M. contro GRECO Michele + 18, nella parte concernente l'omicidio di Piersanti MATTARELLA, Presidente della Regione Siciliana).

In particolare, "andreottiani" erano il sindaco del comune di Palermo, Nello MARTELLUCCI, il Presidente della Regione Siciliana, Mario D'ACQUISTO (il quale all'udienza dibattimentale del 30 luglio 1986 ha confermato di appartenere alla corrente andreottiana), l'on. Salvo LIMA, deputato europarlamentare, componente della direzione nazionale della D.C., dominus della corrente nella Sicilia occidentale.

In ordine alle risultanze processuali concernenti l'on. Salvo LIMA si rinvia alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia riportate in precedenza.

Quanto all'on. Mario D'ACQUISTO, va rilevato che il DALLA CHIESA quando da colonnello aveva comandato la Legione dei Carabinieri di Palermo, con rapporto n. 23/461 Prot. del 30.12.1971 aveva indicato i collegamenti del D'ACQUISTO con l'on. LIMA e con il noto costruttore mafioso Francesco VASSALLO.

In altro rapporto del 15.1.1971 concernente Vito CIANCIMINO, era pure stato fatto riferimento al D'ACQUISTO.

Agli atti della Commissione Parlamentare Antimafia vi era inoltre menzione dei contatti del D'ACQUISTO con MARSALA Giuseppe, (capomandamento di Vicari), già componente della Commissione di Cosa Nostra) indicandosi in particolare che il

suddetto uomo politico, alla vigilia di una campagna elettorale era stato testimone di nozze del figlio del predetto MARSALA, il cui genero era stato assunto per chiamata diretta all'Azienda Acquedotto palermitana all'epoca il cui il D'ACQUISTO ne era presidente.

Il collaboratore di giustizia MARSALA Vincenzo ha poi dichiarato che l'on. D'ACQUISTO era uno degli uomini politici appoggiati dall'organizzazione mafiosa, ricordando che in'occasione delle elezioni veniva diramato l'ordine di votare per il predetto (si rinvia al Capitolo 3° § 1 della presente richiesta).

Il MARSALA ha anche riferito dei ripetuti contatti personali del D'ACQUISTO con MARSALA Giuseppe e con il padre MARSALA Mariano, rappresentante della "famiglia" di Vicari:

«Una volta accompagnai mio padre e MARSALA Peppe a casa dell'Onorevole D'ACQUISTO che abitava a Palermo. Giunti sul posto, mio padre e MARSALA Peppe salirono a casa di D'ACQUISTO mentre io rimasi nella autovettura. Questa fu l'unica volta che accompagnai mio padre a casa di D'ACQUISTO, dove però mi risulta che mio padre si recò altre volte accompagnato da altre persone.

Motivi di tali ricorrenti visite erano dovute all'interesse che mio padre aveva di ottenere la restituzione della patente, cosa della quale mio padre aveva per l'appunto interessato il D'ACQUISTO.

Altre volte accompagnai mio padre e MARSALA Peppe a

casa di PERGOLIZZI, esponente democratico di quell'epoca, al quale mio padre si rivolse pure per ottenere la restituzione della patente.- Se non ricordo male mio padre ebbe alla fine restituita la patente di guida.- Ricordo però che in epoca successiva ritirarono nuovamente a mio padre la patente di guida» (v. int. del 14.12.1984).

«In sintesi, per quello che mi risulta, gli appoggi elettorali agli uomini politici di cui (si) è detto venivano dati a quelle persone che, per la loro importanza e per il potere che avevano, erano in grado di fare dei favori» (v. int. del 21.1.1985).

«In merito alle visite di MARSALA Pepe e di mio padre a D'ACQUISTO e PERGOLIZZI, delle quali ho riferito nelle dichiarazioni da me rese il 14.12.1984 al P.M., preciso che il rapporto con quegli uomini politici era tenuto da MARSALA Pepe. Invero gli uomini politici non davano confidenza a chiunque ma soltanto a persone del livello di un capo mandamento, quale era MARSALA Pepe».

«D.R. D'ACQUISTO e PERGOLIZZI avrebbero dovuto interessarsi per la restituzione della patente a mio padre in cambio dell'appoggio elettorale che MARSALA Pepe dava loro. Ricordo che MARSALA Pepe dava a tutti l'indicazione di votare per D'ACQUISTO, PERGOLIZZI, LIMA Salvo e CIANCIMINO Vito» (v. int. del 23.4.1986).

Quanto all'ex sindaco Nello MARTELLUCCI, Tommaso BUSCETTA ha dichiarato:

"MARTELLUCCI, sindaco di Palermo, era - come mi risulta personalmente - molto ammirato e stimato da BONTATE Stefano (capo della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', componente della "commissione" di Cosa Nostra, assassinato il 23 aprile 1981: n.d.r.), il quale piu' volte ebbe ad esprimersi in questi termini del MARTELLUCCI. Quando, nell'estate del 1980, MARTELLUCCI dovette subire un attentato dinamitardo nella sua villa, BONTATE Stefano, commentando con me l'accaduto a casa sua, disse testualmente: «questo gran cornuto di Toto' RIINA (RIINA Salvatore, componente della "commissione di Cosa Nostra, capo della fazione dei corleonesi" che negli anni 1981 e seguenti stermino', dopo una conflittualita' strisciante protrattasi per vari anni, la fazione avversa che faceva capo a BONTATE Stefano, INZERILLO Salvatore ed altri: n.d.r) se la prende con MARTELLUCCI sol perche' non e' amico di CIANCIMINO Vito». In effetti, a me risulta che fra BONTATE e CIANCIMINO Vito non vi erano rapporti di alcun genere" (v. verbale dell'interrogatorio del 30.7.1984, ore 15,00 al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo).

"Oltre a quanto ho gia' detto sulla vicenda dell'attentato subito da MARTELLUCCI preciso che, come

appresi da BONTATE Stefano, MARTELLUCCI, merce' la intermediazione dei SALVO, aveva accettato che CIANCIMINO gestisse il risanamento dei mandamenti di Palermo. Quando dunque, venne fatto deflagrare un ordigno esplosivo nella villa del MARTELLUCCI, BONTATE era particolarmente adirato perche' non si capiva che cosa volessero ancora CIANCIMINO e i corleonesi dopo l'accordo suddetto". (v. verbale dell'interrogatorio del 10 novembre 1984 al G.I.).

Ulteriore e definitiva conferma che il generale DALLA CHIESA avesse individuato nella corrente andreottiana in Sicilia la "famiglia politica piu' inquinata del luogo" e che proprio nei confronti dei suoi esponenti, da lui ritenuti come l'espressione all'interno della D.C. di una "politica mafiosa" (si vedano le pagine citate del diario), chiedesse al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno, un accreditamento politico ad alto livello concretantesi anche nell'attribuzione di poteri speciali di coordinamento da lui invano richiesti, si desume dalla testimonianza resa da Fernando DALLA CHIESA. Questi ha riferito in dibattimento che il padre, in uno dei primi giorni della terza decade dell'agosto 1982 (22 - 24 agosto), logorato per le condizioni di isolamento istituzionale in cui si era venuto a trovare a Palermo e per le continue difficolta' che venivano frapposte alla concessione di poteri di coordinamento, ebbe a dirgli che l'osteggiavano soprattutto gli andreottiani,

esprimendogli le motivazioni di tale attivita' di osteggiamento nei seguenti termini:

"perche' ci sono dentro fino al collo".

"... e mi disse che l'osteggiavano soprattutto nella D.C. i fanfaniani e gli andreottiani e una parte della sinistra. Quando gli chiesi perche' e nel verbale e' messo "perche' ci sono dentro fino al collo e non ricordo a quale dei tre gruppi egli attribuisse questa frase" (il teste cita la verbalizzazione di una sua precedente dichiarazione resa al Giudice Istruttore in data 9.3.1983: n.d.r.), ecco vorrei precisare che "ci sono dentro fino al collo" questa frase si riferisce alla corrente andreottiana che' mio padre mi parlo' invece con riferimento ai fanfaniani, dei loro rapporti pregressi con GIOIA e con riferimento alla sinistra mi fece come esempio di contrarieta' che aveva incontrato e come ricordo nel verbale, il nome dell'allora Ministro MARCORA" (v. verbale dibattimentale dell'udienza del 23.7.1986, Fot. 035835 - 035860).

Questi dunque, in estrema sintesi, alcuni dei tratti essenziali dell'inquietante contesto in cui si consumava la vicenda umana del generale DALLA CHIESA, contesto da lui lucidamente percepito e drammaticamente vissuto, quasi preconizzando il cadenzato susseguirsi degli eventi che lo avrebbero condotto a morte, mentre intorno si andava disegnando una spazio di progressivo isolamento e, quindi, di

sovraesposizione personale che egli tento' di spezzare sino all'ultimo con ogni mezzo; mediante il vano tentativo di incontrarsi nell'agosto 1982 con l'on. DE MITA, segretario nazionale della D.C. al quale pure intendeva chiedere appoggio nei confronti dei personaggi politici compromessi nell'isola (v. pagg. 3517 - 3518, Vol. 18 dell'ordinanza-sentenza emessa nel procedimento penale contro ABBATE Giovanni + 706), mediante interviste alla stampa (si ricorda, in particolare, la nota intervista rilasciata a Giorgio BOCCA pubblicata su "La Repubblica" il 10 agosto 1982, nel corso della quale dichiarava tra l'atro: "Credo di avere capito la nuova regola del gioco: si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale: e' diventato troppo pericoloso ma si puo' ucciderlo perche' e' isolato" (v. pagg. 3522 -3524, 3540 - 3541, doc. cit.).

Ed ancora, mediante pressanti, ripetute richieste, protrate sino alla mattina dell'omicidio, al Ministro ROGNONI che pure continuava a sostenerlo, affinche' si ponesse fine ad ogni indugio e si vincessero le resistenze che venivano frapposte alla concessione dei poteri di coordinamento (v. pagg. 3524 - 3526, doc. cit.).

E, infine, anche appellandosi al Governo statunitense, al quale, tramite il console generale U.S.A. in Palermo, chiese di esercitare pressione sul Presidente del Consiglio (v. pagg. 3586 - 3539 doc. cit.).

Ed e' all'interno di questo inquietante contesto, che si inscrivono le risultanze processuali successivamente acquisite nel corso degli anni ed esposte nei paragrafi precedenti,

risultanze che, fornendo ulteriori e significative chiavi di lettura, proiettano una nuova luce su un episodio concernente l'on. Giulio ANDREOTTI, che constitui' oggetto di attenta disamina nel processo per l'omicidio del generale DALLA CHIESA, sfociando nella trasmissione degli atti da parte della Corte di Assise all'Ufficio del Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza.

Il 5 aprile 1982, tre giorni dopo essere stato nominato Prefetto di Palermo, il generale DALLA CHIESA ebbe un colloquio con l'on. ANDREOTTI, su richiesta di questi,

Il generale annoto' alla pagina del 6 aprile 1982 un breve resoconto del contenuto di quel colloquio:

"Dunque, nella giornata di venerdi' e fino ad ora tarda si sono succedute telefonate di rallegramenti ed auguri, insomma tantissimi; poi ieri anche l'on. ANDREOTTI mi ha chiesto di andare e, naturalmente, date le sue presenze elettorali in Sicilia, si e' manifestato per via indiretta interessato al problema, sono stato molto chiaro e gli ho dato pero' la certezza che non avro' riguardi per quella parte di elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori, sono convinto che la mancata conoscenza del fenomeno, anche se mi ha voluto ricordare il suo lontano intervento per chiarire la posizione di MESSERI a Partinico, lo ha condotto e lo conduce ad errori di valutazione di uomini e di circostanze, il fatto di raccontarmi che

intorno al fatto SINDONA un certo INZERILLO morto in America e' giunto in una bara e con un biglietto da 10 dollari in bocca, depone nel senso: prevale ancora il folklore e non se ne comprendono i messaggi" (v. fotocopia del diario in atti).

Il contenuto di quel colloquio fu inoltre riferito dal generale al figlio Fernando, il quale all'udienza dibattimentale del 23 luglio 1986, ha dichiarato:

"C'e' stata una convergenza di interessi credo eccezionale nel decidere questo delitto e credo che sia significativo il fatto che la contrapposizione alla figura ed alle funzioni del Prefetto DALLA CHIESA si siano avute gia' immediatamente dopo la notizia della sua nomina. Questo puo' essere ricollegato alla chiarezza con la quale mio padre espresse, in sede politica, gli orientamenti che avrebbe seguito come prefetto. Alcune dichiarazioni in questo senso le ho messe a verbale, se Lei consente vorrei aggiungerne una che riguarda sempre... una confidenza, una frase dettami da mio padre che si riferisce all'incontro con l'on. Giulio ANDREOTTI nei primi giorni dell'aprile 1982. Mio padre mi disse che era stato l'on. ANDREOTTI che gli aveva detto che... tutto quello che sapeva dei suoi uomini in Sicilia. Questa frase mi e' venuta in mente quando ho letto il diario di mio padre. Quando ho

trovato un passaggio nella pagina del giorno 6 aprile in cui mio padre scrive di essersi incontrato con l'on. Giulio ANDREOTTI, di avergli assicurato che non avrebbe avuto riguardo per i suoi grandi elettori e in cui annota nel suo diario la risposta.... tra le risposte di ANDREOTTI ci fu un'allusione a Pietro INZERILLO, tornato in Italia dentro una bara con un biglietto da 10 dollari in bocca in margine alla vicenda SINDONA (v. verbale dell'udienza fot. 035847 -035848).

Fernando DALLA CHIESA ha inoltre riferito che il padre, nel raccontargli il contenuto di quel colloquio, gli disse che l'on. ANDREOTTI era sbiancato in faccia (v. int. cit. Fot. 035850).

L'on. Giulio ANDREOTTI escusso al riguardo in qualita' di teste all'udienza del 12 novembre 1986 escludeva ripetutamente di avere richiesto al generale di incontrarlo, cosi' come risultava dal diario, assumendo che non aveva nessun motivo di chiedergli un incontro e che era stato invece quest'ultimo a rendergli di propria iniziativa una visita di cortesia nel corso della quale si era intrattenuto a colloquio con lui.

Riassumeva quindi il contenuto di quel colloquio nei seguenti termini:

«Mi disse che gli era stato appunto offerta questa possibilità di andare Prefetto a Palermo, e in verità, io, siccome avevo nel passato apprezzato molto l'attività del generale DALLA CHIESA, con la sua unità speciale, gli dissi che a mio avviso sarebbe stato

molto più opportuno..., dato anche che in quel momento si era accentuata fortemente la criminalità camorristica a Napoli, ricostituire un organismo per combattere la criminalità mafiosa e camorristica nell'Italia Meridionale perchè mi pareva che potesse far poco con la semplice attività di Prefetto. Ma lui mi disse che c'erano delle difficoltà per questo, che però sperava di potere così organizzare in modo da avere strumenti possibili di collegamento anche per potere svolgere una attività contro la mafia» (v. verbale di udienza, Fot. 065804).

A fronte delle puntuali contestazioni del Presidente del Collegio giudicante, negava recisamente che nel corso del colloquio il generale DALLA CHIESA gli avesse fatto il benchè minimo accenno, diretto o indiretto, ad esponenti politici della sua corrente compromessi con la mafia, manifestandogli l'intento di non avere alcun riguardo nei confronti degli stessi nell'espletamento del suo nuovo incarico di prefetto di Palermo.

Si riporta qui di seguito uno stralcio del verbale.

«PRESIDENTE

Senta, ricorda, signor Ministro, se durante il colloquio lui fece cenno al suo comportamento, comportamento che si... che avrebbe tenuto e in particolare all'estrema decisione che avrebbe

dimostrato a condurre... nel condurre la lotta contro la mafia, anche nei confronti eventualmente di esponenti di partito o comunque di tendenze partitiche?

ANDREOTTI GIULIO

Beh, ho letto poi nei giornali questa parte, ma devo dire che assolutamente no, non mi ha mai parlato di problemi particolari sotto questo aspetto, cioè di una posizione nei confronti o dell'uno o dell'altro partito o di uomini o gruppi all'interno del mio partito, d'altra parte avevamo lavorato molti anni assieme, DALLA CHIESA sapeva benissimo come io la pensavo.

PRESIDENTE

Insomma, lui dice... che, nel diario: sono stato molto chiaro e gli ho dato però la certezza di non avere... che non avrò riguardo per quella parte di elettorato, alla quale attingono i suoi grandi elettori. Evidentemente questa certezza è venuta fuori dal colloquio in maniera sfumata, indiretta.

ANDREOTTI GIULIO

No, in nessuna maniera perchè..., fra l'altro non

abbiamo per niente parlato di persone, di gruppi o di attività politiche, quindi sono...

PRESIDENTE

Io proprio questo volevo dirle... Il colloquio non sfiorò alcuni nomi o comunque personalità politiche siciliane?

ANDREOTTI GIULIO

No, Presidente, un'altra volta invece successivamente, mi ricordo perchè era dopo il matrimonio perchè venne a ringraziarmi perchè...

PRESIDENTE

Nel mese di luglio.

ANDREOTTI GIULIO

... gli avevo mandato un piccolo regalo, così, mi venne a ringraziare, e in quella occasione mi ricordo, - e anzi mi sorprese un pò - che mi disse, qui... come un fatto un pò eccezionale molto soddisfatto che era stato invitato al pranzo dal Presidente della Regione Mario D'ACQUISTO, ... e io ridendo dissi: ma è un fatto così

straordinario? E allora anche lui, ma, scherzando, mi disse: ma quando io ero lì, non come Prefetto ma come Ufficiale dei Carabinieri erano tempi, in cui mi citò un circolo non mi ricordo come si chiama, un circolo di Palermo, in cui disse: per esempio lì un Ufficiale dei Carabinieri è difficile che fosse invitato, una frase di questo genere, mi disse, ma l'unica volta che mi ha parlato di persone politiche della Sicilia, ma fu successivamente e me ne parlò proprio in senso opposto, anzi dicendo che era stato molto lieto di incontrarsi con l'Onorevole Mario D'ACQUISTO.

PRESIDENTE

Il figlio del Prefetto DALLA CHIESA, professor Nando, nella sua deposizione sostiene che il padre gli avrebbe confidato che ad un certo punto del colloquio con lui, lei sarebbe impallidito? Questo è quanto dice il teste, e volevo semplicemente farglielo presente.

ANDREOTTI GIULIO

Questa è una fantasia, a parte che sono abbastanza pallido di natura, e quindi difficilmente potrei impallidire. Ma è veramente una cosa che non ha il minimo fondamento». (v. verbale di udienza, Fot.

065806-065808).

L'onorevole ANDREOTTI negava, altresì, di avere fatto alcun riferimento nel corso del colloquio a SINDONA e al mafioso INZERILLO, contrariamente a quanto il generale aveva annotato nel diario.

«PRESIDENTE

Comunque, volevo farle altre domande, sempre sul brano che si trova sotto la data 6 aprile del diario del Prefetto DALLA CHIESA. Egli dice, dopo che... ha fatto quella precisazione, sono stato molto chiaro,.... già ha avuto occasione di leggerla e gli ho dato, però, la certezza che non avrò riguardo per quella parte di elettorato, alla quale attingono i suoi grandi elettori. Poi dice, sono convinto che la mancata conoscenza del fenomeno anche se mi ha voluto ricordare il suo lontano intervento per chiarire la posizione di MESSERI a Partinico, lo ha condotto e lo conduce a errori di valutazione di uomini e circostanze. E poi soggiunge: "il solo fatto di raccontarmi che intorno al fatto SINDONA, un certo INZERILLO morto in America giunto in Italia in una bara e con un biglietto da 10 dollari in bocca, depone nel senso". E finisce: "prevale ancora il folclore e non se ne comprendono i messaggi". In realtà le espressioni sono piuttosto

oscure, io volevo sollecitare il suo ricordo per chiarirci qualche cosa...

ANDREOTTI GIULIO

No, Presidente questa cosa, io... anche questa l'ho letta una volta in un giornale, questo... di questo...

PRESIDENTE

Sovrano...

ANDREOTTI GIULIO

... come si chiama, di questo... mafioso morto così, così. Io non ho assolutamente parlato.

PRESIDENTE

Lei non ne ha parlato?

ANDREOTTI GIULIO

No, l'ho letto nel giornale, successivamente,... io non...

PRESIDENTE

Ma lui l'attribuisce...

ANDREOTTI GIULIO

...non so nemmeno se sia veramente esistito un fatto... ho letto nel giornale, proprio in una di queste varie

cronache successive, delle polemiche non so se prima o dopo il libro del figlio del Generale DALLA CHIESA.

PRESIDENTE

Ma certamente prima, penso, no?

ANDREOTTI GIULIO

Ma.

PRESIDENTE

Comunque, lui le attribuisce questa... addirittura questo particolare, che lei avrebbe fatto... gli avrebbe fatto presente, gli avrebbe ricordato che questo INZERILLO ucciso in America, non soltanto morto, che fu ucciso in America, fu fatto trovare in Italia in una bara con un biglietto da 10 dollari in bocca.

ANDREOTTI GIULIO

Ma questo è un'altra cosa... che assolutamente avrà fatto confusione con qualche altro.

PRESIDENTE

Ah!

ANDREOTTI GIULIO

Io certamente non posso avergli raccontato... questo perchè non lo sapevo questo fatto posto che sia vero

l'ho letto dopo che sono venute fuori tutte queste polemiche.

PRESIDENTE

Ma addirittura, poi gliene fa derivare una visione folcloristica del fenomeno, "e non se ne comprendono i messaggi". E' possibile che magari in un altro colloquio di poco successivo lei avrebbe accennato... o comunque si fosse accennato da entrambi, insomma, perchè non è da escludere anche, a questo episodio, e che se ne volessero trarre le conclusioni, perchè evidentemente "i messaggi" riferito al fatto che l'INZERILLO ucciso in America viene mandato in Italia con 10 dollari in bocca, potrebbe... è una... è un fatto che va interpretato, quindi il messaggio e le conclusioni che se ne possono trarre.

ANDREOTTI GIULIO

Guardi, io non so assolutamente da che cosa possa essere nato questo, certo non da me, perchè è un fatto che io non sapevo per niente. Forse avrà riassunto conversazioni con più persone, io non so.

PRESIDENTE

Sì, ma comunque, scusi, a prescindere dal fatto dell'INZERILLO, può essere un fatto anche... potrebbe

essere o un cattivo ricordo del Prefetto DALLA CHIESA o un suo... anche giustificato dal tempo, mancato ricordo...

ANDREOTTI GIULIO

Beh, no... ho una memoria piuttosto discreta, e poi un fatto di questo genere lo ricorderei perchè non è un fatto che capita spesso».

Nel prosieguo dell'udienza, dopo avere affrontato altri temi, il Presidente, su richiesta della difesa della parte civile, tornava a sollecitare la memoria del teste riproponendogli le stesse domande:

«ANDREOTTI GIULIO

No, ma Presidente, io escludo nella maniera più assoluta che il Generale DALLA CHIESA mi abbia detto che non avrebbe potuto avere riguardi verso o miei amici o verso chicchessia, di questo non me ne ha assolutamente parlato.

PRESIDENTE

Ma in realtà qua è detto: "Sono stato molto chiaro, gli ho dato però la certezza che non avrei avuto riguardi... questa certezza si poteva dare con un linguaggio aperto che non fosse specifico, ma che desse la sensazione che lui avrebbe indubbiamente...

ANDREOTTI GIULIO

No, guardi, questo presupponeva che avessimo toccato questo argomento, ora, io conoscevo bene DALLA CHIESA e DALLA CHIESA conosceva me, sapeva benissimo che non c'era assolutamente bisogno, nè di dar certezze, nè di non dar certezze, perchè non gli avrei mai chiesto di chiudere non gli occhi, ma nemmeno mezzo occhio nei confronti di chicchessia.

PRESIDENTE

e può escludere che si sia fatto questo accenno a INZERILLO?

ANDREOTTI GIULIO

Assolutamente, perchè questo è un fatto oltretutto che, io non so nemmeno se è vero o no, io l'ho letto beh, nel giornale dopo che c'è stato..., se è vero cioè il fatto di questo INZERILLO, sì, l'ho letto nel giornale, io non so nemmeno se esista, può darsi che abbia..., io se devo dare una spiegazione non..., può darsi che abbia visto più persone in quel giorno e quindi riassumendo poi abbia fatto un pò di confusione, non potrei dare un'altra spiegazione.

PRESIDENTE

Comunque, questo è un particolare che poi ha un rilievo relativo, il particolare che avrebbe più rilievo sarebbe il giudizio che lui dà sulla sua visione del fenomeno mafioso come sarebbe stata una, diciamo, una visione più che altro folcloristica, in cui prevaleva...

ANDREOTTI GIULIO

Presidente, io credo che della mafia tutto si può ritenere fuori che sia folklore, io ritengo, quindi mi pare un poco buffo...

PRESIDENTE

Sì, questo folklore indubbiamente è un'espressione che vuol dare il senso insomma di una visione che si ferma alle apparenze, penso, a questo... e in effetti è un brano che... per cui abbiamo sentito anche il bisogno di sentirla perchè volevamo chiarire questo particolare..., intanto lei ci dice che non ricorda affatto, anzi esclude...

ANDREOTTI GIULIO

No, escludo... anche dopo, fra l'altro, avendo parlato sia con lui sia con Emanuela, ma non ho mai parlato di queste cose, veramente non so darle una spiegazione, siccome purtroppo...

Veniva quindi chiesto al teste se comunque il Generale in altra occasione avesse fatto a lui delle lamentele nei confronti degli esponenti della sua corrente a Palermo.

«P.M.

...in questa maniera: se qualcuno ebbe a fare delle lamentele al Ministro ANDREOTTI circa gli esponenti politici andreottiani a Palermo, lamentele che provenivano dal Generale DALLA CHIESA, nei confronti degli andreottiani di Palermo, in questo termine se si vuol porre, a mio avviso, perchè in questa maniera c'è opposizione perchè non ha senso...

PRESIDENTE

Sì, insomma, diciamo, nella posizione di DALLA CHIESA che lei abbia saputo..., direttamente lei l'ha escluso...

ANDREOTTI GIULIO

Assolutamente, Presidente...».

Una concorde pluralità di elementi inducono a ritenere che la versione fornita dall'On. ANDREOTTI in ordine al contenuto di quel colloquio con il Generale DALLA CHIESA, non sia aderente al vero.

Il contenuto del colloquio fu annotato dal Generale il

giorno dopo l'incontro.

Egli aveva una mente lucidissima, allenata da una lunga e consumata esperienza di acuto investigatore, particolarmente addestrato a memorizzare gli eventi sin nei dettagli, ricomponendoli nei loro nessi causali e nella successione cronologica.

Una "forma mentis" dunque che lo portava ad una estrema precisione anche nelle annotazioni di carattere privato.

E, del resto, è stato processualmente verificato che tutti gli episodi, gli incontri annotati nelle altre pagine del diario si sono verificati proprio nelle date indicate.

Egli inoltre riferì il contenuto di quel colloquio al figlio negli stessi termini del diario arricchendo il racconto di un ulteriore ricordo: la registrazione della reazione emotiva dell'on. ANDREOTTI il quale era sbiancato in volto.

In ordine a quest'ultimo particolare, non rileva stabilire se tale reazione emotiva dell'on. ANDREOTTI si sia effettivamente esteriorizzata nella realtà oppure se sia stata una semplice impressione soggettiva del generale.

Certo è che il generale interiorizzò comunque quel colloquio come un momento segnato da un improvviso scarto emotivo del suo interlocutore.

E' evidente che tale interiorizzazione trova adeguata e coerente spiegazione nel fatto che nel corso di quel colloquio il generale, così come annotò puntualmente nel suo diario, non si limitò a parlare di argomenti "neutri", quali quelli riferiti dall'on. ANDREOTTI, ma manifestò chiaramente la propria

intenzione di indagare su alcuni esponenti della corrente andreottiana in Sicilia, attribuendo a tale manifestazione di intenti una forza di impatto emotiva sul suo interlocutore.

E ancora va osservato che, come emerge in modo univoco da tutte le risultanze processuali esposte in precedenza, il generale sin dal primo momento in cui aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare il nuovo incarico, era stato pervaso da una grave inquietudine per le resistenze e le reazioni degli esponenti della corrente andreottiana in Sicilia, inquietudine che si era tradotta in un intenso impegno volto ad ottenere garanzie di adeguato sostegno politico da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Interno.

Proprio il 2 aprile, tre giorni prima dell'incontro con ANDREOTTI, egli aveva scritto al Presidente del Consiglio la lettera testualmente riportata nelle pagine precedenti della presente richiesta nella quale aveva indicato nella "famiglia politica più inquinata del luogo", la corrente andreottiana in Sicilia, la fonte di maggior pericolo per la sua futura attività.

E, dunque, è assolutamente certo che egli si preparò all'incontro con l'on. ANDREOTTI, visse quel colloquio, ne memorizzò infine il contenuto annotandolo nel diario, non come un accadimento marginale, sovrapponibile nel ricordo ad altri che potevano essersi verificati nello stesso giorno, ma come un evento centrale, gravido di significati, nel quale egli aveva dato misura a se stesso ed al suo interlocutore del proprio senso dello Stato, della propria fermezza di carattere, dicendogli

senza mezzi termini che non avrebbe avuto riguardo per i suoi grandi elettori, gli andreottiani di Palermo, di cui sapeva le compromissioni con la mafia.

Per tutti questi motivi è da escludere in modo radicale, che, così come è stato adombrato dall'on. ANDREOTTI, il generale DALLA CHIESA abbia potuto sintetizzare nel suo diario il contenuto di quel colloquio in termini assolutamente non aderenti alla realtà, operando una indebita confusione e sovrapposizione tra quel colloquio ed altri colloqui avuti con persone diverse nel medesimo giorno.

E' altresì da escludere che il generale abbia volutamente scritto il falso nel suo diario, sia perchè egli non ne aveva alcun motivo, sia perchè il diario era un documento assolutamente personale, redatto come si è accennato, nella forma di immaginari colloqui con la defunta prima moglie, e, come tale, non destinato ad essere letto da terzi o in alcun modo pubblicizzato.

Dalla acquisita certezza che l'annotazione del contenuto del colloquio con l'on. ANDREOTTI, alla pagina del 6 aprile 1982 del diario del generale DALLA CHIESA, riflette fedelmente la realtà dei fatti, discende una serie di considerazioni rilevanti ai fini della presente richiesta.

In primo luogo, va fatto presente che nell'aprile del 1982 l'on. ANDREOTTI era Presidente della Commissione esteri alla Camera dei Deputati e non rivestiva quindi alcuna carica di governo.

La sua iniziativa di invitare il generale DALLA CHIESA ad un colloquio con lui non era dunque giustificata da motivazioni

inerenti alla sua carica istituzionale ma da un interesse personale.

Del resto, il medesimo on. ANDREOTTI, nel negare di avere preso tale iniziativa, ha ammesso che non avrebbe avuto motivo di invitare il generale ad un colloquio:

"ma mi meraviglio molto che abbia scritto che io l'avessi cercato, perchè in verità non ho mai cercato, non avevo motivo di prendere io una iniziativa di questo genere" (v. verbale di udienza citato in precedenza).

La natura di tale interesse personale si estrinsecò nel corso del colloquio.

Egli, come annota fedelmente il generale nel diario, era interessato a sondare le intenzioni del suo interlocutore "date le sue presenze elettorali in Sicilia"

Ed è proprio a fronte di tale interessamento che il generale ravvisa la necessità di essere molto chiaro, manifestandogli l'intenzione di non avere riguardo per quella parte dell'elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori.

L'on. ANDREOTTI prende dunque atto che il generale considera gli esponenti della sua corrente a Palermo compromessi con la mafia e che saranno oggetto di eventuali indagini.

Era inequivocabile che il generale si riferisse in primo luogo all'on. Salvo LIMA, capo della corrente andreottiana nella Sicilia Occidentale, personaggio politico che egli aveva indicato alla Commissione Parlamentare Antimafia come colluso con la mafia

sin negli anni '70.

Se si tiene conto che l'on. LIMA, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Tommaso BUSCETTA, Antonino CALDERONE, Vincenzo MARSALA, Francesco MARINO MANNOIA, Leonardo MESSINA, Gaspare MUTOLO, Baldassare DI MAGGIO, era il referente politico di Cosa Nostra e che, più in particolare, secondo MUTOLO e MESSINA, rappresentava il tramite privilegiato tra l'organizzazione mafiosa e l'on. ANDREOTTI per le decisioni da adottare a Roma, si può presumere che le intenzioni programmatiche manifestate dal generale di orientare la sua attività sull'intreccio di interessi tra andreottiani siciliani e Cosa Nostra, siano state comunicate attraverso canali interni agli esponenti della corrente in Palermo e, tramite essi, ai vertici di Cosa Nostra.

Da qui la necessità di isolare il generale, di disinnescare in tutti i modi la sua pericolosità, sviluppando anche un'azione di contrasto in ordine all'attribuzione di nuovi ed incisivi poteri.

Al riguardo, va ricordato che pochi giorni dopo quell'incontro, l'on. ANDREOTTI pubblicò un articolo sul settimanale l'Europeo (n. 15 del 16 aprile 1982), nel cui contesto scriveva:

"...ora il generale è nominato Prefetto di Palermo con una chiara indicazione di volontà "antimafia".

Molto bene, ma poichè l'allarme criminale viene dalla Calabria e dalla Campania, può venire il sospetto di una sfasatura di tempi e di luoghi".

A fronte della richiesta di chiarimenti formulata dal Presidente del Collegio giudicante, l'on. ANDREOTTI ha sostenuto che egli intendeva dire che sarebbe stato opportuno creare un organismo antimafia con competenza estesa su tutto il meridione.

Tale spiegazione non appare aderente al testo dell'articolo.

L'assenza nel testo della congiunzione coordinante "anche" (ma poichè l'allarme viene "anche" dalla Calabria e dalla Campania) e l'accenno alla sfasatura di luoghi e di tempi, lascia chiaramente intendere che l'opinione espressa era che l'allarme criminale in quel momento veniva non dalla Sicilia ma, soprattutto, dalla Campania e dalla Calabria e che dunque con la nomina del generale DALLA CHIESA alla carica di Prefetto di Palermo si era determinata una sfasatura dei luoghi, in quanto sarebbe stato più opportuno utilizzarlo in Campania e in Calabria, nonchè di tempi, in quanto, sarebbe stato poi opportuno stabilire una priorità temporale di intervento in tali regioni.

Negli stessi giorni, in data 8 aprile 1982, veniva pubblicata sul quotidiano "La Nazione" una dichiarazione del Sindaco di Palermo, l'andreottiano Nello MARTELLUCCI, nel contesto della quale pure si evidenziava come l'allarme criminale venisse soprattutto dalla Campania:

"Si vuol continuare a criminalizzare una regione e una città che invece vogliono essere rispettate come meritano (...). E i 101 morti dell'81: se ne parla tanto (...) perchè si vogliono sfruttare a fini politici. Napoli nell'ugual periodo ne ha contati 243

ma nessuno muove scalpore, nè invita il presule di Napoli a tuonare contro la camorra come ha fatto l'arcivescovo PAPPALARDO chiamando a raccolta il popolo della chiesa".

L'insieme di tali circostanze e delle altre esposte in precedenza, induce a ritenere una completa sintonia tra l'on. ANDREOTTI e gli esponenti della sua corrente a Palermo nello sviluppare un'azione di contenimento politico delle possibilità di azione del generale DALLA CHIESA, azione da cui oggettivamente traeva vantaggio l'organizzazione criminale mafiosa.

Ma per tornare ancora al colloquio del 5 aprile 1982, vi è un'altra circostanza che merita attenta considerazione.

Nel corso del colloquio, l'on. ANDREOTTI parla al generale del finanziere SINDONA in relazione al mafioso Pietro INZERILLO, ucciso negli Stati Uniti e ritrovato con una banconota da 10 dollari in bocca.

Il generale attribuisce a quel riferimento il significato di una annotazione folcloristica, sintomo di una concezione antiquata e riduttiva del fenomeno mafioso.

Le risultanze processuali inducono invece ad attribuire a quel riferimento, significativamente negato dall'on. ANDREOTTI, ben altri e più inquietanti significati.

Nel corso delle indagini condotte dalla magistratura milanese a carico di Michele SINDONA per l'omicidio dell'avv. Giorgio AMBROSOLI (commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, assassinato a Milano il 12 luglio 1979), per il delitto

di bancarotta fraudolenta e per altri gravi reati (violenza privata, tentativi di estorsione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale consumati ai danni di varie persone tra cui il banchiere Enrico CUCCIA), è emersa una fitta rete di collegamenti tra l'on. Giulio ANDREOTTI, il SINDONA, il banchiere Roberto CALVI, Licio GELLI ed altri esponenti della loggia massonica segreta P2.

In particolare venne accertato che l'on. ANDREOTTI si era in vari modi attivamente impegnato a favore di SINDONA.

Risultò altresì che il 9 gennaio 1979 un anonimo interlocutore aveva minacciato l'AMBROSOLI avvertendolo che ambienti di Roma, e in particolare l'on. ANDREOTTI, imputavano a lui la mancata chiusura del caso SINDONA.

"L'anonimo richiama SINDONA, per due volte di seguito, già nel tardo pomeriggio del 9 gennaio; è ormai in atto il controllo telefonico all'apparecchio della Banca Privata Italiana, e le comunicazioni vengono registrate (verbale di trascrizione 18.1.1979). Il succo del discorso è così riassunto dallo stesso AMBROSOLI nella sua denuncia: "oggetto delle telefonate ancora il viaggio a New York per depositare documenti di cui disporrebbe Michele SINDONA, ma soprattutto l'avvertimento che ambienti di Roma imputavano al sottoscritto la mancata chiusura della vicenda SINDONA. In particolare l'anonimo affermava che l'on. ANDREOTTI aveva telefonato direttamente a New York dicendo a

Michele SINDONA che il sottoscritto non voleva collaborare alla sistemazione del caso. (v. mandato di cattura n. 531/80 del 22 ottobre 1982 emesso a carico di SINDONA dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano).

Nel corso di quelle indagini, e di altre condotte dall'Autorità Giudiziaria di Palermo a carico del SINDONA e di vari esponenti mafiosi per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e per altri reati, è emerso che il bancarottiere, dopo avere simulato il 2 agosto 1979 il suo rapimento ad opera di gruppo terroristico di sinistra, si era trattenuto in Sicilia sino all'ottobre del 1979.

Durante la sua permanenza, il SINDONA aveva avuto intensi rapporti con vari esponenti della massoneria e con personaggi di rango di Cosa Nostra, tra i quali SPATOLA Rosario, VITALE Giacomo (cognato di Stefano BONTATE, componente della Commissione di Cosa Nostra) e, come successivamente è stato accertato, anche con quest'ultimo, con BADALAMENTI Gaetano e con INZERILLO Salvatore.

Va osservato che proprio VITALE Giacomo, BONTATE Stefano e BADALAMENTI Gaetano erano, secondo le dichiarazioni dei più volte citati collaboratori di giustizia, tra i pochissimi esponenti di Cosa nostra abilitati a rappresentare gli interessi della organizzazione mafiosa ai politici tramite i canali costituiti dall'on. Salvo LIMA e dai cugini Nino ed Ignazio SALVO.

In quello stesso periodo, Michele SINDONA fu ospite in una

villa di Piano dell'Occhio a Bellolampo in Palermo, appartenente a Rosario DI MAGGIO (zio di Salvatore INZERILLO, componente della Commissione di Cosa Nostra, e fratello di quel Pietro INZERILLO, assassinato a New York al quale fece riferimento l'on. ANDREOTTI nel parlare con il generale DALLA CHIESA di Michele SINDONA).

Infine il 4 marzo 1993, Gaspare MUTOLO ha riferito le seguenti circostanze che offrono elementi di riscontro sull'organicità dei rapporti tra Michele SINDONA e Cosa Nostra e in particolare, sui rapporti tra SINDONA e Salvatore INZERILLO:

«Come ho detto, io conoscevo già CARBONI Flavio perchè legato a CALO' Giuseppe.

Quest'ultimo aveva, infatti, ottimi rapporti nel mondo politico e finanziario romano.

Questi rapporti ebbero inizio ai tempi di SINDONA, al quale erano state affidate ingenti somme di denaro da parte dei principali esponenti di Cosa Nostra, quali lo stesso CALO', nonché BONTATE Stefano, INZERILLO Salvatore e RIINA Salvatore.

Gli affari di SINDONA andarono poi male, ed i palermitani pretendevano la restituzione del denaro.

Fu così che SINDONA, nel 1979, fu costretto a ritornare in Italia per rendere conto del suo operato e per recuperare il denaro necessario.

A tale scopo, servendosi di un giovane fratello di SPATOLA Rosario, a nome SPATOLA Vincenzo, il SINDONA pensò di utilizzare una lista contenente i nomi di 500

persone, che avevano intrattenuto affari con lui, per estorcere a ciascuno di loro quanto gli serviva per recuperare il denaro richiesto da Cosa Nostra.

Questo progetto non fu poi realizzato, per quanto io ne so, perchè SPATOLA Vincenzo fu arrestato. Non so che fine abbia fatto questa lista di 500 nomi.

A questo punto, essendosi quegli esponenti di Cosa Nostra resi conto che il SINDONA aveva fatto tutto il possibile, gli consentirono di ritornare negli U.S.A.».

Alla luce di tali risultanze è da escludere che l'on. ANDREOTTI abbia parlato al generale DALLA CHIESA di SINDONA in rapporto a Pietro INZERILLO, subito dopo che il generale gli aveva manifestato le proprie intenzioni nei confronti degli andreottiani siciliani compromessi con la mafia, solo per una semplice annotazione folcloristica sul fenomeno mafioso.

Il fatto che l'on. ANDREOTTI abbia ripetutamente negato, contro ogni evidenza, di avere fatto alcun accenno a tale tema, assumendo addirittura di non essere stato neppure a conoscenza dell'esistenza del suddetto INZERILLO e del suo omicidio, dimostra come egli abbia avvertito l'estrema pericolosità di ammettere tale circostanza che di per sè, senza il sostrato cui si è accennato, apparirebbe irrilevante.

Può pertanto ragionevolmente ipotizzarsi che l'on. ANDREOTTI abbia introdotto l'argomento SINDONA-INZERILLO per sondare le reazioni del generale DALLA CHIESA e il suo grado di conoscenze su un problema che lo interessava direttamente, lanciando altresì

al suo interlocutore il messaggio di non spingersi comunque nella sua attività di indagine in territori in cui si incrociavano gli interessi di Cosa Nostra, di logge denegate della massoneria e di settori politici compromessi con la mafia.

A quest'ultimo riguardo, va posto in rilievo che le indagini della magistratura milanese a carico di SINDONA hanno evidenziato l'inestricabile intreccio di rapporti e di interessi tra Michele SINDONA, il banchiere Roberto CALVI e Licio GELLI, definito come "il grande archivista, il grande confessore e il grande mediatore, di una associazione segreta cui appartengono sia SINDONA che GELLI" (v. mandato di cattura n. 531/80-F del 22 ottobre 1982).

I rapporti di interessi di questa triade di personaggi con Cosa Nostra, sono emersi dalle dichiarazioni rese il 15.7.1991 da Francesco MARINO MANNOIA già sintetizzate nelle pagine precedenti della presente richiesta e che qui, per comodità di lettura, si riportano nuovamente.

Il MARINO MANNOIA ha riferito di avere appreso da Stefano BONTATE e da altri uomini d'onore della sua famiglia che CALO' Giuseppe, RIINA Salvatore, MADONIA Francesco ed altri dello stesso gruppo ("corleonese": n.d.r.) si avvalevano di Licio GELLI per i loro investimenti a Roma.

Parte di questo denaro era investito nella "banca del Vaticano".

GELLI era il "banchiere" di questo gruppo, così come SINDONA lo era stato per quello di BONTATE Stefano e di INZERILLO Salvatore.

Riportando, poi, dettagliatamente le notizie apprese sulla morte di Roberto CALVI a Londra (da PULLARA' Ignazio, AGLIERI Pietro, PULLARA' G. Battista, LO IACONO Pietro, in luoghi e circostanze diverse), il MARINO MANNOIA riferiva che il suicidio del banchiere era stato una simulazione, poichè in realtà egli era stato strangolato da DI CARLO Francesco (che operava da tempo a Londra nel settore del traffico di stupefacenti) e da altri uomini d'onore su mandato di CALO' Giuseppe.

La causale dell'omicidio risiedeva nel fatto che il CALVI si era appropriato (o, comunque, non aveva potuto restituire: n.d.r.) un'ingente somma di denaro, che apparteneva a Licio GELLI ed al CALO'.

Secondo quanto gli riferì, in particolare, PULLARA' G. Battista, il CALO' ed il GELLI avevano comunque recuperato il denaro (forse solo in parte) prima della morte di CALVI.

Si trattava di somme ingenti, nell'ordine di decine di miliardi di lire. In sostanza, con la morte di CALVI il CALO' si era "tolto un peso", cioè una preoccupazione, dato che il CALVI si era dimostrato inaffidabile.

A specifica domanda, il MARINO MANNOIA precisava di non saper nulla un'eventuale ruolo nella morte di CALVI di Flavio CARBONI; di quest'ultimo, invece, sapeva che era un personaggio di cui il CALO' si serviva per i suoi investimenti finanziari.

Le dichiarazioni del MARINO MANNOIA trovano riscontro in quelle rese da Tommaso BUSCETTA, il quale nel corso di due interrogatori resi al G.I. il 30.7.1984 ed al P.M. il 3.10.1991

ha riferito di avere appreso in Brasile da BADALAMENTI Gaetano (ex componente della "Commissione" di Cosa Nostra) che nella morte del banchiere Roberto CALVI era coinvolto Giuseppe CALO' e di avere altresì appreso in altre circostanze che al CALVI era stata affidata la gestione di una grande quantità di denaro appartenente ad alcuni componenti della Commissione.

In seguito, ha aggiunto il BUSCETTA, si erano verificati dei problemi.

Il coinvolgimento di Giuseppe CALO' nella vicenda CALVI emerge anche dagli accertati rapporti del medesimo con il faccendiere Flavio CARBONI e a cui ha fatto da ultimo riferimento Gaspare MUTOLO nell'interrogatorio del 4 marzo 1993 in un contesto nel quale il collaboratore di giustizia ha riferito di avere appreso nel carcere di Spoleto da LENA Giulio che l'on. Giulio ANDREOTTI era direttamente interessato alla vicenda CALVI: (si rinvia, al riguardo, al Cap. 2° della presente richiesta).

\* \* \* \* \*

CAP. 5°

C O N C L U S I O N I

Dai fatti esposti e dalle considerazioni svolte nei Capitoli precedenti, nonché dai principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione (principalmente nelle sentenze citate nel Cap. 1°), discende la conclusione che sussistono - nei confronti del Sen. Giulio ANDREOTTI - elementi sufficienti per richiedere l'autorizzazione a procedere, affinché si possano legittimamente compiere tutti gli accertamenti che appaiono utili e necessari in ordine al reato di concorso nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, allo stato degli atti configurabile nei confronti del parlamentare, in considerazione del contributo che il medesimo - in forma non occasionale - ha fornito alla tutela degli interessi di questa organizzazione.

Sulle fonti di prova acquisite è opportuno, in sintesi, ricordare:

- 1) la genuinità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti MESSINA e MUTOLO, già verificata per entrambi in diverse sedi giurisdizionali;
- 2) l'eccezionale grado di affidabilità mostrato dal MUTOLO, il quale ha spinto la sua collaborazione fino alla più ampia confessione di proprie personali e gravi responsabilità, per delitti dei quali non era mai stato prima neppure sospettato;

- 3) la perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni dei citati collaboranti e quelle degli altri ricordati in motivazione (BUSCETTA, MARSALA, CALDERONE, MARINO MANNOIA, MARCHESE e DI MAGGIO); corrispondenza su fatti, in parte coincidenti e in parte diversi, che tuttavia si integrano e completano vicendevolmente, formando un mosaico probatorio coerente, logico ed unitario.
- 4) l'esito assolutamente positivo, nel senso della piena veridicità delle dichiarazioni rese dagli anzidetti collaboranti, dell'attività di riscontro finora svolta da questo Ufficio e dagli organi di polizia giudiziaria (documentata in atti allegati al proc. pen. n° 5714/92 N.C., concernente l'omicidio dell'on. LIMA; procedimento del quale, allo stato, si allega copia della richiesta di questo Ufficio dell'11.10.1992, integralmente accolta dal G.I.P. di Palermo);
- 5) il tragico riscontro, rappresentato dagli omicidi, con tecnica e modalità tipicamente mafiose, dell'on. Salvo LIMA (12.3.1992) e di SALVO Ignazio (17.9.1992), quest'ultimo già condannato per appartenenza a Cosa Nostra nel maxi-processo; tali delitti, infatti, appaiono - sul piano logico - una conferma del ruolo attribuito al LIMA ed al SALVO dai collaboranti, nonché della più recente strategia di Cosa Nostra, volta anche contro gli stessi "tramiti" in passato ripetutamente utilizzati per una politica di mediazione e di scambio con le Istituzioni statuali;

6) l'esistenza di riscontri estrinseci evidenti, in ordine alla più volte ricordata strategia di Cosa Nostra volta allo "aggiustamento" dei processi, e da ultimo, in particolare, al condizionamento dell'esito del maxi-processo. Il primo di tali riscontri concerne l'affermazione del MUTOLO, secondo cui Cosa Nostra riponeva affidamento nell'opera del presidente CARNEVALE, poichè quest'ultimo aveva già annullato numerose sentenze di condanna a carico di esponenti di organizzazioni di tipo mafioso, ed aveva trovato perfino la formula per annullare, cercando il «pelo nell'uovo», la sentenza di condanna di PUCCIO vincenzo, BONANNO Armando e MADONIA Giuseppe per l'omicidio del cap. CC. Emanuele BASILE, nonostante l'esistenza di prove giudicate schiaccianti dagli stessi uomini d'onore.

Orbene, la colorita espressione del dichiarante («pelo nell'uovo») sintetizza in termini icastici le dure critiche che a questa decisione furono rivolte non soltanto da tutta l'opinione pubblica ma anche dalla stessa dottrina giuridica.

Invero, in questo caso, la 1ª Sezione della Cassazione dichiarò la nullità del giudizio per il motivo che i difensori dei tre imputati principali non avevano ricevuto l'avviso del giorno fissato per l'estrazione a sorte dei giudici popolari.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione fino a quel momento dominante, quella omissione costituiva una semplice irregolarità e non determinava affatto la nullità

del processo.

In quel caso, inoltre, l'omissione non aveva determinato alcun danno agli imputati, poichè il sorteggio era stato assolutamente regolare, ed infatti vi avevano assistito altri difensori senza muovere obiezione alcuna.

Sebbene, quindi, fosse del tutto agevole confermare la regolarità della condanna, applicando una giurisprudenza assolutamente dominante, la Corte presieduta dal dott. CARNEVALE si impegnò in una analitica disamina intesa a dimostrare che questa irregolarità del tutto formale - poichè sulla correttezza del sorteggio nessuno aveva mosso eccezioni - ledeva i diritti degli imputati ed era addirittura tale da travolgere la legittimità di tutto il processo.

Pochi mesi dopo, le Sezioni Unite della Cassazione (27.6.1987) ribadirono invece il principio esattamente opposto, escludendo che quella irregolarità potesse costituire causa di nullità, di talchè quella decisione della 1<sup>a</sup> Sezione penale - nel processo BASILE - rimase assolutamente isolata.

Un altro riscontro specifico di eccezionale rilievo concerne la notizia, riferita dai collaboranti, e particolarmente dal MUTOLO, secondo cui - già nel 1989 - era previsto come scontato l'annullamento per vizi di forma, da parte della Cassazione, della stessa ordinanza di rinvio a giudizio dell'8.11.1985, e ciò col duplice effetto di far ritornare

il processo nella fase delle indagini preliminari e di demolire la figura professionale del dott. FALCONE, giudice istruttore di quel procedimento.

Orbene, quanto veniva dato per scontato in Cosa Nostra con riferimento all'esito finale del maxi-processo, si è puntualmente verificato in uno stralcio dello stesso maxi-processo (costituito dal p.p. a carico di BONO Alfredo ed altri).

In tale stralcio, la medesima sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 3 luglio 1991 è stata esaminata, in sede di giudizio di legittimità, dalla 1^ Sezione penale della Corte di Cassazione.

Tale giudizio si è concluso con la sentenza n° 555 del 24.6.1992, depositata il 24.7.1992 (presidente CARNEVALE, relatore-estensore GRASSI), con la quale è stato appunto disposto l'annullamento, per vizi di forma, non soltanto delle sentenze di merito di 1° e 2° grado, ma anche della stessa ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore dell'8.11.1985, con l'effetto del ritorno del procedimento contro BONO Alfredo alla fase delle indagini preliminari del Procuratore della Repubblica.

Ciò dimostra quanto fosse fondato l'affidamento di Cosa Nostra circa «il felice esito» per essa del maxi-processo, conformemente alle notizie riferite al MUTOLO - tra gli altri - proprio da BONO Giuseppe, fratello di BONO Alfredo.

\* \* \* \* \*

La situazione probatoria testè delineata deve essere valutata a norma dell'art. 344 c.p.p., secondo cui - nel termine massimo di trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione a procedere - il Pubblico Ministero deve decidere se sussistano i presupposti per un ulteriore corso delle indagini ovvero per una richiesta di archiviazione.

Nel caso di specie, gli elementi acquisiti hanno raggiunto un livello che, per un verso, esclude la sussistenza dei presupposti di una richiesta di archiviazione, e, per altro verso, rende indispensabili ulteriori verifiche ed approfondimenti mediante investigazioni che, almeno in parte, per la loro natura e complessità non possono essere esaurite in tempi brevi (basti pensare alle rogatorie internazionali già richieste e da richiedere, il cui espletamento è condizionato da un complesso "iter" amministrativo e giudiziario, che coinvolge anche le valutazioni e le esigenze di Stati esteri).

Tali verifiche ed approfondimenti appaiono soprattutto indispensabili per accertare, in modo più completo ed organico, la natura e la rilevanza giuridica di un sistema complessivo di relazioni tra Cosa Nostra e la persona sottoposta ad indagini, che certamente non può ritenersi esaurito negli aspetti riguardanti specificamente il "condizionamento" (effettivo o potenziale) dei processi giudiziari.

E' evidente, invero, che questi profili - attinenti al c.d. «aggiustamento» dei processi - sono quelli maggiormente (se non

esclusivamente) noti ai collaboranti citati nella presente richiesta, sia perchè corrispondenti a loro personali ed immediati interessi, sia perchè rientranti nella sfera di conoscenze acquisibili anche da uomini d'onore non appartenenti (sebbene importanti) alla struttura di vertice dell'organizzazione.

Come si è già rilevato in sede di analisi delle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA (vedi Cap. 3° § 1) e delle risultanze emergenti dal processo per l'omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA (vedi Cap. 4°), il complessivo sistema di relazioni che deve essere indagato si fonda su una logica di scambio e di alleanze, comportanti reciproci vantaggi per Cosa Nostra ed il "referente romano" dell'on. Salvo LIMA e della sua corrente politica.

Per tale ragione, questo sistema comprende in sé quell'amplissimo ventaglio di interessi, che, con linguaggio espressivo e sintetico, i collaboranti hanno definito «le necessità della mafia siciliana» (MESSINA), ovvero «tutte le esigenze di Cosa Nostra che comportano decisioni da adottare a Roma» (MUTOLO).

Si tratta dunque, intuitivamente, di interessi multiformi - di tipo amministrativo, economico, finanziario e perfino legislativo - il cui segno unificante era quello di richiedere, comunque e necessariamente, un intervento politico-istituzionale di vertice.

Tutto ciò premesso, apparendo necessario per l'ulteriore corso

SI CHIEDE

l'autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Giulio ANDREOTTI, in epigrafe generalizzato, per i seguenti reati:

A) reato di cui agli artt. 110 e 416 cod. pen., per avere contribuito - non occasionalmente - alla tutela degli interessi ed al raggiungimento degli scopi dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, in particolare in relazione a processi giudiziari a carico di esponenti dell'organizzazione.

Con le aggravanti di cui all'art. 416, commi 4 e 5, cod. pen., essendo Cosa Nostra un'associazione armata, composta da più di dieci persone.

In Palermo ed altre località, fino al 28 settembre 1982;

B) reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., per avere contribuito - non occasionalmente - alla tutela degli interessi ed al raggiungimento degli scopi dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, ponendo in essere le condotte già precisate nel capo che precede.

Con le aggravanti di cui all'art. 416 bis, commi 4-5-6, cod. pen., essendo Cosa Nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonchè ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.

In Palermo ed altre località, dal 29.9.1982 in poi.  
Palermo, 27 marzo 1993

I SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

- Guido Lo Forte -

*Guido Lo Forte*

- Roberto Scarpinato -

*Roberto Scarpinato*

- Giocchino Napoli -

*Giocchino Napoli*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Gian Carlo Caselli -

*Gian Carlo Caselli*

## I N D I C E

PREMESSA	Pag.	1
CAP. 1° - FONTI DI PROVA E LORO VALUTAZIONE	Pag.	7
§ 1 - LE FONTI DI PROVA	Pag.	7
1) TOMMASO BUSCETTA	Pag.	7
2) VINCENZO MARSALA	Pag.	8
3) ANTONINO CALDERONE	Pag.	9
4) FRANCESCO MARINO MANNOIA	Pag.	11
5) LEONARDO MESSINA	Pag.	13
6) GASPARE MUTOLO	Pag.	15
7) GIUSEPPE MARCHESE	Pag.	17
8) BALDASSARE DI MAGGIO	Pag.	21
§ 2 - LA VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA	Pag.	23
A) LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 30.1.1992 N. 80	Pag.	23
1) L'art. 192 comma 3 C.P.P. - Le dichiarazioni dei "collaboratori" e il problema dei "riscontri" nella sentenza n. 80 del 30.1.1992	Pag.	25
1.1) La precedente giurisprudenza della Suprema Corte	Pag.	32
2) Il riconoscimento della genuinità e della attendibilità generale delle dichiarazioni di determinati collaboratori	Pag.	35
3) Il carattere, tendenzialmente permanente, dell'inserimento anche concorsuale nella associazione mafiosa Cosa Nostra	Pag.	38

B) LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZ. 6^)  
N° 118 DEL 18.1.1993 Pag. 40

C) LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SEZ. 1^)  
N° 499 DEL 5.2.1993 Pag. 45

§ 3 - CONCLUSIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA Pag. 46

CAP. 2° - ACQUISIZIONI PROBATORIE CONCERNENTI DIRETTAMENTE I RAPPORTI TRA COSA NOSTRA ED IL SEN. GIULIO ANDREOTTI Pag. 48

§ 1 - LE DICHIARAZIONI DI LEONARDO MESSINA Pag. 48

§ 2 - LE DICHIARAZIONI DI GASPARE MUTOLO Pag. 56

CAP. 3° - ACQUISIZIONI PROBATORIE DI RISCONTRO Pag. 82

§ 1 - LE DICHIARAZIONI DI VINCENZO MARSALA Pag. 83

§ 2 - LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO CALDERONE Pag. 91

§ 3 - LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO MARINO MANNOIA Pag. 97

§ 4 - LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE MARCHESI Pag. 112

§ 5 - LE DICHIARAZIONI DI BALDASSARE DI MAGGIO Pag. 116

§ 6 - LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA Pag. 119

CAP. 4° - RISULTANZE PROCESSUALI CONCERNENTI  
L'ON. ANDREOTTI EMERGENTI DAL PROCESSO  
PER L'OMICIDIO DEL PREFETTO DI PALERMO  
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Pag. 182

CAP. 5° - CONCLUSIONI

Pag. 238

ZCZC

ADN9405 6 POL 0 RC

**ANDREOTTI: I SENATORI A VITA SOLIDALI CON L'EX LEADER DC =  
I PARERI DI LEO VALIANI, FRANCESCO DE MARTINO E GIOVANNI LEONE**

Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - I senatori a vita sono solidali con il collega Giulio Andreotti, sul quale pende una richiesta di condanna a 15 anni di reclusione. "Non ho mai creduto alla sua colpevolezza", ha detto all'Adnkronos Leo Valiani, uno dei 'padri' della Costituzione repubblicana, precisando tuttavia di non potersi esprimere nel merito della richiesta perché non conosce "nel dettaglio le carte processuali". "Posso solo ricordare -ha aggiunto Valiani- che quando la richiesta di autorizzazione a procedere giunse al Senato io ritenni che non c'erano i motivi per la sua concessione. Ero favorevole all'assoluzione di Andreotti".

Nel merito del processo non entra neppure Francesco De Martino leader storico del partito socialista, per il quale comunque la richiesta di condanna a 15 anni dell'ex presidente del Consiglio democristiano è "l'epilogo di una posizione che l'accusa ha sempre avuto, per cui non sono meravigliato". "Non faccio commenti sull'entità della pena richiesta -ha dichiarato l'ex segretario del Psi De Martino all'Adnkronos- mentre è l'impostazione generale dell'accusa che suscita dei dubbi. Penso che in questioni di collusioni tra politica e mafia non si possa fare il processo ad un'epoca, trovando l'espressione di tutte le colpe in una sola persona".

Giovanni Leone, "come avvocato di lunga esperienza e come docente per mezzo secolo di procedura penale, osserva "amaramente" che "quella di oggi è una data da segnare sul libro nero della storia della giustizia penale di ogni paese civile". L'ex presidente della Repubblica esclude che Andreotti "abbia potuto compiere i reati contestategli". "Mi auguro -ha detto Leone all'Adnkronos- che il tribunale in assoluta autonomia possa riconoscere la sua innocenza".

(Pam/Pn/Adnkronos)

08-APR-99 17:59

NNNN